

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

462° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 2004

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	7
2 ^a - Giustizia	»	11
3 ^a - Affari esteri	»	51
4 ^a - Difesa	»	52
5 ^a - Bilancio	»	53
7 ^a - Istruzione	»	55
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	59
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	73
10 ^a - Industria	»	106
11 ^a - Lavoro	»	108
12 ^a - Igiene e sanità	»	109
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	113
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	»	118

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) . . .	<i>Pag.</i>	5
---	-------------	---

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	<i>Pag.</i>	125
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale . .	»	129
Per l'infanzia	»	131
Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite . . .	»	162
Inchiesta sull'affare Telekom-Serbia	»	164
Inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti	»	171

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

Sottocommissioni permanenti

<i>1^a - Affari costituzionali - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	173
<i>2^a - Giustizia - Pareri</i>	»	175
<i>5^a - Bilancio - Pareri</i>	»	176
<i>6^a - Finanze e tesoro - Pareri</i>	»	187
<i>10^a - Industria - Pareri</i>	»	188
<i>12^a - Igiene e sanità - Pareri</i>	»	189
<hr/>		
<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	190

COMMISSIONI 5^a e 8^a RIUNITE
5^a (Programmazione economica e bilancio)
8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 2004

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione

AZZOLLINI

indi del Presidente della 8^a Commissione

GRILLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Contento.*

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(3011) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione ed il rilancio dell'Alitalia

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 giugno scorso.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*), richiamando l'articolo 59 del Regolamento del Senato, lamenta l'assenza del Ministro delle Infrastrutture che, richiesto d'intervenire, è venuto meno all'obbligo prescritto dal Regolamento di partecipare alle sedute delle Commissioni riunite.

Il presidente AZZOLLINI, poiché non vi sono altri interventi, propone di procedere all'audizione informale, da parte degli Uffici di presidenza riuniti integrati dai rappresentanti dei Gruppi, del Presidente ed Amministratore delegato dell'Alitalia S.p.A.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) dichiara di condividere la proposta del presidente Azzollini di procedere all'audizione programmata e pro-

pone di valutare l'opportunità di riaprire il termine, già scaduto, per la presentazione di eventuali altri emendamenti, nel caso in cui da tale audizione scaturiscano nuovi elementi di giudizio.

Accogliendo l'invito del senatore Ripamonti, il presidente AZZOLINI propone di sospendere la seduta per riprenderla al termine dell'audizione e valutare la questione relativa alla riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta, sospesa alle ore 14,55, riprende alle ore 15,50.

Il presidente GRILLO fissa il nuovo termine per la presentazione di ulteriori emendamenti a domani, giovedì 8 luglio 2004, alle ore 12, ed aggiorna i lavori delle Commissioni riunite alla giornata di mercoledì 14 luglio 2004 per procedere alla votazione degli emendamenti e alla conclusione dell'esame del provvedimento.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 7 LUGLIO 2004

414^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito.

Interviene, inoltre, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Antonione.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PASTORE rammenta il regime di pubblicità dei lavori già adottato nella precedente audizione, che propone di estendere a quella che sta per iniziare, avendo acquisito in proposito il consenso preventivo del Presidente del Senato.

La Commissione consente.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle misure da predisporre per lo svolgimento delle campagne elettorali e l'esercizio del diritto di voto nella circoscrizione Estero: audizione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Antonione

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 6 luglio.

Dopo un'introduzione del presidente PASTORE, ha la parola il sottosegretario di Stato per gli affari esteri ANTONIONE. Seguono le domande del presidente PASTORE e dei senatori FRANCO DANIELI (*Mar-DL-U*), STIFFONI (*LP*), PASSIGLI (*DS-U*), MAFFIOLI (*UDC*) e MAGNALBÒ (*AN*).

Risponde il sottosegretario ANTONIONE.

Il presidente PASTORE ringrazia infine il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Antonione e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1281-B) Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- e petizione n. 541 ad esso attinente

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 30 giugno, con l'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta.

L'articolo 2 viene posto ai voti e approvato.

Il relatore BASSANINI (*DS-U*) esprime parere contrario sull'emendamento 3.1; anche il sottosegretario SAPORITO esprime parere contrario su detto emendamento.

Il relatore BASSANINI (*DS-U*) esprime quindi parere contrario sull'emendamento 4.1.

Il sottosegretario SAPORITO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il relatore BASSANINI (*DS-U*) ricorda che l'articolo 6 del disegno di legge in esame è stato inserito dalla Camera dei deputati e che esso rappresenta una disposizione di natura fortemente garantistica che può presentare problemi in termini di funzionalità, soprattutto per gli enti previdenziali: esprime pertanto parere favorevole all'emendamento 6.1, mentre esprime parere contrario sull'emendamento 6.2, ritenendo che la soppressione dell'articolo rappresenti una soluzione estrema alle perplessità suscitate dall'articolo 6. In considerazione dell'eccezione prefigurata per gli enti previdenziali con l'emendamento 6.1, esprime parere favorevole sull'emendamento 6.3.

Il sottosegretario SAPORITO, pur riconoscendo l'eccessivo garantismo dell'articolo 6, ribadisce l'inopportunità di apportare modifiche che non siano indispensabili al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento; in tale prospettiva esprime parere contrario sugli emendamenti 6.2 e 6.3,

mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 6.1, che risponde ad una esigenza effettiva e pressante degli enti previdenziali.

Passando all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9, il relatore BASSANINI (*DS-U*) ricorda come sul comma 3-*bis* di tale articolo si sia registrata una convergente volontà di entrambe le Camere, fatta eccezione per l'elencazione delle amministrazioni indicate; ritenendo che l'approvazione dell'emendamento 9.3 implicherebbe necessariamente modifiche di altre disposizioni del disegno di legge in esame che invece non possono essere in questa fase modificate, in quanto approvate dalla Camera dei deputati nello stesso testo licenziato dal Senato, esprime parere contrario sull'emendamento in questione.

Il sottosegretario SAPORITO esprime un parere conforme a quello del relatore.

Il relatore BASSANINI (*DS-U*) esprime parere contrario sugli emendamenti 10.1 e 10.3, rilevando, con riferimento a quest'ultimo che la Camera dei deputati ha perfezionato il testo approvato dal Senato, dovendosi riconoscere che tra la determinazione conclusiva e il provvedimento finale non vi è alcun margine di discrezionalità per l'amministrazione che lo adotta.

Il sottosegretario SAPORITO esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti 10.1 e 10.3.

Interviene il senatore TURRONI (*Verdi-U*) rilevando che l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo dovrebbe, a suo avviso, procedere articolo per articolo, anche per la parte relativa all'espressione del parere del relatore e del Governo.

Il presidente PASTORE ritiene utile procedere all'espressione del parere del relatore e del rappresentante del Governo su tutti i rimanenti emendamenti al provvedimento in esame, attesa la sua complessità e l'opportunità di acquisire una valutazione complessiva sulle proposte di modifica.

Il relatore BASSANINI (*DS-U*) segnala che l'emendamento 14.1 intende evitare che alla pubblica amministrazione venga riconosciuta una posizione di supremazia nell'ambito di rapporti contrattuali, escludendo che si possa ricorrere a provvedimenti legislativi per intervenire su contratti in essere quando la pubblica amministrazione li ritenga non più convenienti.

Il sottosegretario SAPORITO osserva che una legge successiva non può incidere sulla validità del contratto e che la disposizione approvata dalla Camera dei deputati va interpretata in tal senso; ritiene quindi estre-

mamente utile che tale aspetto sia stato chiarito nell'ambito della discussione, offrendosi come strumento per l'interprete e ribadendo che l'articolo 14 non necessita pertanto delle modifiche proposte dal relatore, invitandolo a ritirare gli emendamenti 14.1 e 14.2; esprime parere contrario sugli emendamenti 14.4 e 14.5, mentre invita a ritirare l'emendamento 14.3.

Il presidente PASTORE ritira l'emendamento 14.3.

Il relatore BASSANINI (*DS-U*), accogliendo l'invito del Governo ritira l'emendamento 14.2, mentre ritiene utile la modifica proposta con l'emendamento 14.1 che, esplicitando un principio già contenuto nell'articolo 21-*sexies* introdotto dall'articolo 14 del disegno di legge, sarà – a suo avviso – condivisa dalla Camera dei deputati, eliminando ogni possibile ambiguità interpretativa. Esprime, infine, parere contrario sugli emendamenti 14.4 e 14.5.

Passando ad esaminare gli emendamenti riferiti all'articolo 15, il relatore BASSANINI (*DS-U*) sottolinea che tale articolo, non compreso nel testo originario del disegno di legge presentato dal Governo, limita il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, solo in alcuni casi per effettive esigenze di funzionalità della pubblica amministrazione. Dopo aver prospettato la possibilità di stralciare tali disposizioni, esprime parere favorevole sull'emendamento 15.2, nell'ottica di ridurre le limitazioni al diritto di accesso; anche sull'emendamento 15.7, che ripristina il testo approvato dal Senato, esprime un parere favorevole. Quanto agli emendamenti 15.1 – che riformula eliminando la parola «amministrativo» prima delle seguenti: «salvo quanto previsto» (15.1 testo 2) – e 17.1, segnala che si tratta di iniziative che raccolgono indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, che ha espresso preoccupazioni riguardo alla possibilità che la disciplina del diritto di accesso dia luogo a un'impropria conoscenza di dati sensibili. Esprime parere contrario sull'emendamento 15.8.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) stigmatizza le forti limitazioni che l'articolo 15 del disegno di legge in esame introduce al diritto di accesso alla documentazione amministrativa, violando in tal modo anche convenzioni internazionali in materia ratificate dall'Italia. Ricorda che tale diritto costituisce uno strumento fondamentale per l'azione, ad esempio, di numerose associazioni che operano nell'ambito della tutela ambientale. Conclude convenendo sull'opportunità di stralciare l'articolo 15 del disegno di legge n. 1281-B.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 2004

360^a Seduta*Presidenza del Presidente*
Antonino CARUSO*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.**La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE REFERENTE*

(2430) Modifiche al codice di procedura civile, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa

(487) CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile

(836) COSTA. – Modifica degli articoli 591-bis e 591-ter del codice di procedura civile

(1438) CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo

(2047) MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 17 dicembre 2003.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che il comitato ristretto costituito per l'esame dei disegni di legge in titolo ha concluso i suoi lavori deliberando un testo unificato dei medesimi che viene presentato alla Commissione e pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Propone quindi di assumere come testo base per il prosieguo dei lavori il predetto testo unificato e di fissare a martedì 20 luglio, alle ore 20, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così resta stabilito.

(1243) Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 30 giugno scorso.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti presentati, a partire dall'emendamento 9-bis.1. Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver ricordato brevemente la discussione che si è svolta sul predetto emendamento 9-bis.1 nel corso dell'ultima seduta, sottolinea ancora una volta il carattere innovativo della proposta in esso contenuta invitando a valutare se non sia il caso di cogliere l'occasione dell'esame del disegno di legge in titolo per estendere alle società tra professionisti – quali ad esempio società costituite tra avvocati e dottori commercialisti – e ad esse soltanto la possibilità di svolgere la funzione di curatore in forma collettiva.

Il sottosegretario VIETTI esprime comunque contrarietà sulla proposta – che è parimenti espressa dall'emendamento in esame – di dar vita ad un nuovo elenco delle società aventi i requisiti per poter svolgere la funzione di curatore fallimentare.

Sulla proposta del presidente RELATORE (AN), segue un breve dibattito nel quale intervengono il senatore SEMERARO (AN) – che sottolinea l'opportunità di indicare quali categorie professionali, anche in forma individuale, possono svolgere la funzione di curatore, evitando in tal modo scelte arbitrarie che al tempo stesso non tengano conto di criteri di turnazione – il senatore CALVI (DS-U) – che manifesta la sua disponibilità ad una riformulazione del suo emendamento nel senso indicato dal Presidente Antonino Caruso – il sottosegretario VIETTI – il quale per l'ipotesi in cui si intendessero precisare requisiti professionali per i soci delle società ritiene opportuno che si faccia altrettanto per l'ipotesi di svolgimento dell'attività di curatore in forma individuale.

Il PRESIDENTE, valutando opportuna alla luce del dibattito svolto un'ulteriore riflessione sul tema, dispone pertanto l'accantonamento dell'emendamento 9-bis.1 e della votazione dell'articolo 9-bis, riservandosi di sottoporre all'attenzione della Commissione una proposta di riformulazione dell'emendamento che tenga conto delle indicazioni emerse nel corso della discussione.

Il senatore ZANCAN (Verdi-U), con l'occasione, invita il relatore, nel predisporre la sua proposta di riformulazione, a tener conto dell'esigenza di porre termine a situazioni deprecabili di veri e propri «monopoli» nello svolgimento della funzione di curatore attraverso, ad esempio, l'obbligo per il giudice di seguire criteri di turnazione nella nomina. Il Presi-

dente RELATORE (AN) si riserva di effettuare un tentativo nella direzione suggerita dal senatore Zancan.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 9-bis.2.

Dopo che il rappresentante del GOVERNO ha manifestato perplessità sulla proposta in esso contenuta di pubblicare nel registro delle imprese il rapporto riepilogativo senza che vi sia al riguardo una valutazione preventiva del giudice delegato, il Presidente RELATORE (AN) modifica l'emendamento 9-bis.2, riformulandolo nell'emendamento 9-bis.2 (testo 2) che, con il parere favorevole del Governo, è posto ai voti e approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 10.

Seguono brevi interventi del senatore ZANCAN (*Verdi-U*) – che richiama l'attenzione sull'importanza che siano rispettati i termini di legge, spesso ampiamente disattesi, per la presentazione delle relazioni periodiche da parte del curatore – del senatore FASSONE (*DS-U*) – che invita ad introdurre disposizioni che responsabilizzino maggiormente sia i curatori sia i giudici al riguardo favorendo in tal modo il rispetto dei termini previsti – del senatore SEMERARO (AN) – che vede invece con sfavore un irrigidimento della disciplina – e del presidente Antonino CARUSO per il quale è importante che le norme consentano un certo grado di flessibilità per far sì che nei casi più complessi il curatore sia messo in grado di rappresentare adeguatamente la situazione.

È quindi posto ai voti ed approvato, con il parere favorevole del GOVERNO, l'emendamento 10.1, nonché con distinta votazione l'articolo 10 come emendato.

Si passa all'esame dell'emendamento 11.0.1 sul quale il GOVERNO formula parere contrario. Il Presidente RELATORE (AN), dopo aver offerto chiarimenti al riguardo, con riferimento a quanto previsto dal nuovo articolo 26 della legge fallimentare, dispone comunque l'accantonamento del predetto emendamento.

Il Presidente RELATORE (AN) propone poi una riformulazione dell'emendamento 11-bis.0.1 in materia di nomina del comitato dei creditori ritenendo opportuna una migliore specificazione dei criteri di scelta del comitato. Sulla proposta si svolge un breve dibattito nel corso del quale intervengono i senatori CAVALLARO (*Mar-DL-U*), SEMERARO (AN) e CALLEGARO (*UDC*). Recependo le indicazioni emerse il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) modifica infine l'emendamento 11-bis.0.1 modificandolo nell'emendamento 11-bis.0.1 (testo 2) che, posto ai voti, con il parere favorevole del GOVERNO, risulta approvato.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 11-bis.0.2.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*), accogliendo i suggerimenti del presidente RELATORE e del GOVERNO, modifica l'emendamento 11-*bis*.0.2 riformulandolo nell'emendamento 11-*bis*.0.2 (testo 2).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

**TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO
RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE nn. 2430, 487,
836, 1438 E 2047**

Art. 1.

1. All'articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a settemilacinquecento euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi venticinquemila euro».

Art. 2.

1. All'articolo 70 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Dinanzi alla Corte di cassazione deve intervenire nelle cause trattate a sezioni unite, nelle cause trattate in camera di consiglio, in quelle di cui al primo comma, oltrechè nelle cause in cui sia stato parte nei precedenti gradi del giudizio; può inoltre in tutti i procedimenti proporre istanza di rimessione alle sezioni unite ai sensi dell'articolo 376, secondo comma».

2. L'articolo 76 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 76. – *(Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione).* – 1. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude in tutte le udienze penali e in quelle civili nei casi previsti dall'articolo 70, secondo comma, del codice di procedura civile».

Art. 3.

1. All'articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti».

Art. 4.

1. L'articolo 96 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 96. – (*Responsabilità aggravata*). – Se risulta che la parte soccombente, con malafede o colpa grave, ha agito, anche in via cautelare, o resistito in giudizio, ovvero ha proposto un'impugnazione manifestamente inammissibile o manifestamente infondata, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna al pagamento di una somma da determinare sino ad un massimo di due volte le spese di lite liquidate. Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata, condanna la parte procedente che ha agito senza la normale prudenza al pagamento di una somma da definire sino ad un massimo di due volte le spese di lite. In entrambi i casi, è fatta salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno».

Art. 5.

1. All'articolo 133 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'avviso di cui al secondo comma da parte dell'ufficio può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica, qualora sia possibile certificare il ricevimento. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l'avviso».

Art. 6.

1. All'articolo 134 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'avviso di cui al secondo comma da parte dell'ufficio può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica, qualora sia pos-

sibile certificare il ricevimento. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l'avviso».

Art. 7.

1. All'articolo 145 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente ove nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma dell'articolo 140 o 143».

Art. 8.

1. L'articolo 147 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 147. – (*Tempo delle notificazioni*). – Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21».

Art. 9.

1. All'articolo 149 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La notificazione si intende eseguita per il notificante, ai fini del rispetto dei termini e degli oneri, alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario».

Art. 10.

1. All'articolo 155 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato».

2. All'articolo 18 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma le parole: «, ancorché festivo» sono soppresse;

b) al terzo comma le parole: «Nei giorni festivi si chiude alle dodici» sono soppresse.

3. All'articolo 155 del codice di procedura civile dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa».

Art. 11.

1. All'articolo 165 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: «dieci giorni della notificazione della citazione al convenuto» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni dal perfezionamento nei riguardi del convenuto, della notificazione della citazione», le parole: «cinque giorni» sono sostituite con le seguenti: «dieci giorni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il difensore, che faccia espressa riserva di produzione dell'originale all'udienza di comparizione, può depositare anche copia fotostatica dell'atto di citazione con l'attestazione dell'avvenuta consegna del medesimo all'ufficiale giudiziario»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I termini di cui al comma 1, se la citazione è notificata a più persone, decorrono dalla data dell'ultima notificazione».

Art. 12.

1. All'articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica».

Art. 13.

1. All'articolo 176, secondo comma, del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le parole: «anche a mezzo telefax».

Art. 14.

1. L'articolo 180 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 180. – (*Forma di trattazione*). – La trattazione della causa davanti al giudice istruttore è orale».

Art. 14-bis.

1. L'articolo 183 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 183. – (*Comparizione delle parti e trattazione della causa*). – All'udienza fissata per la comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, dall'articolo 167, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma.

Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.

Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta, fissa l'udienza per la comparizione personale delle parti, al fine di interrogarle liberamente. La mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.

Nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.

Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.

Se richiesto, il giudice concede alle parti un termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modifi-

cazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, e per produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonché un successivo termine perentorio di trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime, e per l'indicazione di prova contraria. Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice si riserva di provvedere sulle richieste istruttorie con ordinanza pronunciata fuori dell'udienza entro trenta giorni, fissando l'udienza per l'assunzione di cui all'articolo 184.

L'ordinanza di cui al comma precedente è comunicata a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi al deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonché a mezzo di posta elettronica, nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa».

Art. 15.

1. L'articolo 184 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 184. – (*Udienza di assunzione dei mezzi di prova*). – Nell'udienza fissata con l'ordinanza prevista dal sesto comma dell'articolo 183, il giudice istruttore procede all'assunzione dei mezzi di prova ammessi.

Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con l'ordinanza di cui al comma precedente, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi».

Art. 16.

Soppresso.

Art. 17.

Soppresso.

Art. 18.

Soppresso.

Art. 19.

1. All'articolo 250 del codice di procedura civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento».

Art. 20.

1. All'articolo 255 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione. Se la mancata comparizione del testimone non sia dovuta a giustificato motivo il giudice fissa con ordinanza una nuova udienza per la sua escussione e lo condanna ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 300 euro».

Art. 21.

1. All'articolo 282 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Su domanda di parte, il giudice, con la sentenza di condanna, può fissare, in relazione alla complessità della prestazione e al tempo verosimilmente occorrente per l'adempimento, il termine entro il quale l'obbligazione deve essere eseguita.

Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano alle sentenze di condanna relative ai rapporti di cui all'articolo 409 e ai rapporti di locazione di immobili urbani, nonché in ogni altro caso in cui sia prevista dalla legge o dalle parti una diversa misura coercitiva».

Art. 22.

1. L'articolo 283 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 283. – (*Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello*). – Il giudice dell'appello su istanza di parte, proposta con l'impugnazione

principale o con quella incidentale, quando sussistano fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione.

Art. 23

Soppresso.

Art. 24.

1. All'articolo 319 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura. I termini per la costituzione delle parti sono fissati in venti giorni dalla notificazione per l'attore e in venticinque giorni dalla notificazione per il convenuto.

Se una delle parti si costituisce entro il termine a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza; la parte che non si costituisce neppure in tale udienza è dichiarata contumace, salve le disposizioni dell'articolo 291».

Art. 24-bis.

1. All'articolo 369 del codice di procedura civile, al primo comma la parola: «venti» è sostituita dall'altra: «quaranta».

Art. 24-ter.

1. All'articolo 373 del codice di procedura civile, al comma 1, dopo le parole: «irreparabile danno,» sono inserite le seguenti: «anche sotto il profilo della possibilità di insolvenza di una delle parti,».

Art. 25.

1. L'articolo 379 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 379. – (*Discussione*). – All'udienza il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso.

Dopo la relazione il pubblico ministero, nei casi in cui è previsto il suo intervento, espone oralmente le sue conclusioni motivate.

Quindi il presidente invita gli avvocati delle parti a svolgere le loro difese. Non sono ammesse repliche».

Art. 26.

1. All'articolo 380 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) La rubrica è sostituita dalla seguente: «*Deliberazione di sentenza o di ordinanza.*»

b) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il dispositivo della sentenza o della ordinanza, sottoscritto dal presidente, è pubblicato entro quindici giorni dalla deliberazione mediante deposito in cancelleria, salvo che il presidente, con decreto motivato depositato entro lo stesso termine, disponga la proroga del termine per ulteriori quindici giorni. Agli effetti della decisione non hanno rilevanza i mutamenti della legge successivi alla pubblicazione del dispositivo»;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«All'esecuzione della pronuncia di condanna emanata ai sensi dell'articolo 384, primo comma, 385 e 391, secondo comma, può procedersi con la copia del dispositivo.

La pubblicazione del dispositivo comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata in caso di rinuncia al ricorso, di rigetto del ricorso, ovvero di dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità, nonché della sentenza di primo grado nel caso di dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'appello.

Ad ogni altro effetto, la sentenza o l'ordinanza si considerano pubblicate soltanto con il deposito in cancelleria della motivazione; tuttavia dal momento del deposito del dispositivo ciascuna parte può riassumere il processo dinanzi al giudice dichiarato competente».

Art. 27.

1. All'articolo 474, secondo comma, del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3), dopo la parola: «danaro» sono inserite le seguenti: «e alle obbligazioni di consegna o di rilascio»;

b) dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

«3-bis) le scritture private autenticate da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato relativamente alle obbligazioni di somme di danaro e alle obbligazioni di consegna o di rilascio in esse contenute».

Art. 28.

1. All'articolo 490 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma dell'art. 490 codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«In caso di espropriazione immobiliare lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della perizia redatta ai sensi dell'articolo 173 bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è inserito in apposito sito INTERNET almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto».

b) nel terzo comma dell'art. 490 codice di procedura civile, dopo le parole: «sia inserito», sono inserite le seguenti: «almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto».

Art. 29.

1. All'articolo 492 del codice di procedura civile, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

«Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

L'ufficiale giudiziario, quando constata che i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente, invita il debitore ad indicare, dichiarandolo sul proprio onore, i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano.

Della dichiarazione del debitore, anche se negativa, è redatto processo verbale. Se sono indicati beni dal debitore, questi dal momento della dichiarazione, sono considerati pignorati anche gli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale.

Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi e, successivamente, esercitare la facoltà di cui all'articolo 499, secondo comma.

In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose da sottoporre ad esecuzione, può, su richiesta del creditore e previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, rivolgere richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, anche riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente la completa generalità di ciascuno nonché

quella dei creditori istanti e gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione».

Art. 30.

1. All'articolo 495 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al primo comma, le parole: «In qualsiasi momento anteriore alla vendita» sono sostituite dalle seguenti: «Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569»;

b) Al quarto comma, le parole: «nove mesi» sono sostituite con le altre: «diciotto mesi».

Art. 31.

1. All'articolo 499 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di prelazione risultante da pubblici registri o un diritto di pegno».

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del periodo precedente entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione».

Art. 32.

1. All'articolo 510, secondo comma, del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le parole: «e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori sequestratari, pignorati e ipotecari privi di titolo esecutivo».

Art. 33.

1. L'articolo 512 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 512. – (*Risoluzione delle controversie*). – Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma.

Il giudice può, anche con l'ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata».

Art. 34.

1. All'articolo 524, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «nell'articolo 525, secondo comma» e le parole: «nel terzo comma dell'articolo 525» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «nell'articolo 525, primo comma» e: «nel secondo comma dell'articolo 525».

Art. 35.

1. All'articolo 525 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il primo comma è abrogato;
- b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi ventimila euro, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'articolo 529».

Art. 36.

1. All'articolo 526 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «a norma del secondo comma e del terzo comma dell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 525».

- b) Le parole: «se muniti di titolo esecutivo» sono soppresse.

Art. 37.

1. L'articolo 527 del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 38.

1. All'articolo 528 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I creditori chirografari che intervengono successivamente al termine di cui all'articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza».

Art. 38-bis.

1. All'articolo 529, primo comma, del codice di procedura civile, sono soppresse le parole «muniti di titolo esecutivo».

Art. 38-ter.

1. All'articolo 530, quinto comma, del codice di procedura civile le parole: «terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma».

Art. 39.

1. All'articolo 532 del codice di procedura civile, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Il giudice dell'esecuzione può disporre la vendita senza incanto dei beni pignorati. Le cose pignorate sono affidate, di regola, all'istituto di vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario.

Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione».

Art. 40.

1. All'articolo 534-*bis* del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Delega delle operazioni di vendita*»;

b) le parole: «Il pretore» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice»;

c) le parole: «nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri» sono sostituite dalle seguenti: «preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un dottore commercialista iscritti al Consiglio dell'ordine del circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri».

Art. 41.

1. All'articolo 546 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «da lui dovute» sono inserite le seguenti: «e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza».

Art. 42.

1. All'articolo 557, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni».

Art. 42-*bis*.

1. All'articolo 559 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al secondo comma è aggiunto infine il seguente periodo: «in ogni caso il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l'immobile sia occupato da terzi»;

b) Aggiungere infine il seguente comma:

«Il giudice in ogni momento provvede alla sostituzione del custode avuto riguardo all'osservanza o meno degli obblighi su di lui incombenti.

Il giudice, salvo che per la particolare natura del bene pignorato ritenga che la sostituzione non apporti alcuna utilità, dispone in ogni caso la sostituzione del custode, sempre che questi sia il debitore, al momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni.

È nominato custode, in sostituzione del debitore, l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534.

Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito è nominato custode altro soggetto».

Art. 43.

1. All'articolo 560 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) La rubrica è sostituita dalla seguente: «*Nomina e revoca del custode. Modo della custodia*».

b) Al primo comma è anteposto il seguente:

«I provvedimenti di nomina e di revoca del custode, nonché l'autorizzazione di cui al terzo comma o la sua revoca, sono dati con ordinanza non impugnabile. In quest'ultimo caso l'ordinanza costituisce titolo esecutivo per il rilascio. Dopo l'aggiudicazione deve essere sentito l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 485».

c) È aggiunto il seguente comma:

«Il custode ove richiesto deve adoperarsi perché gli eventuali acquirenti esaminino i beni in vendita. Deve altresì adoperarsi perché l'acquirente dopo l'acquisto o l'aggiudicazione venga immesso nel possesso del bene».

Art. 44.

1. L'articolo 563 del codice di procedura civile è abrogato.

2. L'articolo 564 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 564 – (*Facoltà dei creditori intervenuti*). – I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti».

3. Agli articoli 561, comma 2, 565 e 566 del codice di procedura civile le parole: «nell'articolo 563, secondo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 564».

Art. 45.

1. All'articolo 567 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;

b) I termini di cui al secondo comma possono essere prorogati, su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi. Ulteriori proroghe possono essere concesse nei limiti di cui all'articolo 154. Se la proroga non è concessa o non è richiesta, il giudice dell'esecuzione dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile carente della prescritta documentazione; si applica l'articolo 630».

Art. 46.

1. All'articolo 569 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Sull'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti».

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a trenta giorni, e non superiore a sessanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 576 con la medesima ordinanza, per il caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione».

Art. 47.

1. All'articolo 571 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 o se l'offerente non presta cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto».

Art. 48.

1. L'articolo 572 del codice di procedura è sostituito dal seguente:

«Art. 572. – (*Deliberazione sull'offerta*). – Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.

Se l'offerta è superiore al valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa è senz'altro accolta.

Se l'offerta è inferiore a tale valore, il giudice non può far luogo alla vendita se vi è il dissenso del creditore precedente o di un creditore intervenuto, ovvero se il giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell'incanto. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 569.

Si applicano anche in questi casi le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577».

Art. 48-bis.

1. L'articolo 575 del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 49.

1. L'articolo 584 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 584. – (*Offerte dopo l'incanto*). – Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto.

Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria, prestando cauzione per una somma pari alla metà di quella offerta, oltre l'ammontare approssimativo delle spese di vendita.

Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere dà pubblico avviso a norma dell'articolo 570 e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.

Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.

Nel caso di diserzione della gara indetta a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione a titolo di multa».

Art. 50.

1. All'articolo 585 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, il giudice con il decreto di trasferimento, dopo avere ordinato la cancellazione dei gravami, ordina la iscrizione della ipoteca a garanzia del credito. Si applicano in tale caso gli articoli 38 e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni».

Art. 50-bis.

1. L'articolo 591 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

All'udienza di cui all'articolo precedente il giudice dell'esecuzione, se non vi sono domande di assegnazione o se non crede di accoglierle, dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perché si proceda a nuovo incanto.

In quest'ultimo caso il giudice può stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quinto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a quindici giorni, e non superiore a trenta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571.

Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 569.

Art. 51.

1. All'articolo 591-bis del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo la parola: «sede» è inserita la seguente: «preferibilmente»; dopo le parole: «nel circondario» sono inserite le seguenti: «o a un avvocato ovvero a un dottore commercialista iscritto al consiglio dell'ordine del circondario» e dopo le parole: «576 e seguenti» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero senza incanto, di cui agli articoli 570 e seguenti»;

b) al secondo comma la parola «notaio» è sostituita con la seguente: «professionista incaricato»;

c) al terzo comma, ovunque ricorra, la parola: «notaio» è sostituita con la seguente: «professionista incaricato»;

d) al quinto, sesto e settimo comma la parola: «notaio» è sostituita ovunque ricorra con le seguenti: «professionista delegato»;

e) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

«Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, terzo comma, il professionista delegato, predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.».

Art. 51-bis.

1. All'articolo 591-ter, al primo comma, ovunque ricorra, la parola: «notaio» è sostituita dalle seguenti: «professionista delegato».

Art. 52.

1. All'articolo 596, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «dell'esecuzione» sono inserite le seguenti: «o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis».

Art. 53.

1. All'articolo 598 del codice di procedura civile, dopo le parole: «dell'esecuzione» sono inserite le seguenti: «o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis».

Art. 54.

1. All'articolo 608 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà».

Art. 54-bis.

1. All'articolo 615 del codice di procedura civile, al primo comma, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo.».

Art. 55.

1. All'articolo 617 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;

b) al secondo comma, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni».

Art. 56.

1. All'articolo 624 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma».

Art. 57.

Soppresso.

Art. 57-bis.

1. All'articolo 630 del codice di procedura civile, al terzo comma, dopo le parole: «è ammesso reclamo» sono inserite le seguenti: «da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine di venti giorni dalla udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e».

Art. 58.

1. All'articolo 634, secondo comma, del codice di procedura civile, e le parole: «, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e» sono soppresse.

Art. 59.

1. All'articolo 649 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «sospendere» sono inserite le seguenti: «o revocare anche in parte»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Con il provvedimento di revoca della provvisoria esecuzione, il giudice dispone, altresì, la cancellazione o la riduzione della ipoteca iscritta ai sensi dell'articolo 655».

Art. 59-bis.

1. All'articolo 669-*quinquies* del codice civile, al primo comma, dopo la parola: «in arbitri» sono aggiunte le seguenti: «anche non rituali».

Art. 60.

1. All'articolo 669-*octies* del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

b) al secondo comma, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

c) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti commi:

«Le disposizioni dei commi precedenti e quella di cui al primo comma dell'articolo 669-*novies* non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 ovvero anticipatori degli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, e ai provvedimenti di danno temuto emessi ai sensi dell'articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.

L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti di cui al comma precedente, anche quanto la domanda cautelare è stata proposta in corso di causa.

L'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo».

Art. 60-bis.

1. All'articolo 669-*decies* del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Salvo che non sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo 669-*terdecies*, nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze.

Quando il giudizio di merito non sia iniziato, la revoca e la modifica dell'ordinanza di accoglimento, esaurita l'eventuale fase del reclamo proposto ai sensi dell'articolo 669-*terdecies*, possono essere sempre richieste al giudice che ha provveduto sull'istanza cautelare»;

Art. 61.

1. All'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione».

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice».

Art. 62.

1. Dopo l'articolo 696 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 696-bis. – (*Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite*). – L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del secondo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.

Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il processo verbale è esente dall'imposta di registro.

Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili».

Art. 63.

1. All'articolo 703 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-*bis* e seguenti, in quanto compatibili»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-*terdecies*.

Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'articolo 669-*novies*, *terzo comma*».

Art. 64.

1. All'articolo 704 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La reintegrazione nel possesso può essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell'articolo 703, il quale dà i provvedimenti temporanei indispensabili; ciascuna delle parti può proseguire il giudizio dinanzi al giudice del petitorio, ai sensi dell'articolo 703».

Art. 64-*bis*.

*(Modifica degli articoli 706 e 708 e introduzione dell'art. 708-*bis* del codice di procedura civile, in materia di separazione personale dei coniugi)*

1. L'art. 706 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 706. – (*Forma della domanda*). – La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto

ha residenza o domicilio con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.

Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate».

2. Nel primo comma dell'art. 707 del codice di procedura civile, le parole: «senza assistenza di difensore», sono sostituite dalle seguenti: «con l'assistenza di difensori».

3. L'art. 708 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 708. – (*Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente*). – All'udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.

Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.

Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole, anche d'ufficio, e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi.

Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione devono intercorrere i termini di cui all'art. 163-*bis* ridotti a metà.

Con l'ordinanza di cui al terzo comma, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'art. 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 167, primo e secondo comma, e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Se il coniuge convenuto non compare, il presidente, sentito il ricorrente ed il suo difensore, provvede a norma dei commi precedenti.

I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l'ordinanza di cui al terzo comma possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore».

4. Dopo l'articolo 709 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 709-bis. – (*Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore*). – All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo. Si applica altresì l'articolo 184».

Art. 64-ter.

L'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4.

1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.

2. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata.

3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto.

4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza dei figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.

5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi avanti a sé, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.

6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.

7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, con l'assistenza di un difensore. Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, o comunque, se il coniuge istante dichiara di non voler proseguire nella domanda, il pre-

sidente fa redigere processo verbale della conciliazione o della dichiarazione di rinuncia all'azione.

8. Se il coniuge convenuto non compare o se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti, qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro età, i figli minori, dà, anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 177 del codice di procedura civile. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

9. Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione devono intercorrere i termini di cui all'art. 163-*bis* del codice di procedura civile ridotti a metà.

10. Con l'ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'art. 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 167, primo e secondo comma, e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

11. Se il coniuge convenuto non compare, il presidente, sentito il ricorrente ed il suo difensore, provvede a norma dei commi precedenti.

12. All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresì l'articolo 184 del medesimo codice.

13. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il Tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'articolo 10.

14. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il Tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.

15. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.

16. L'appello è deciso in camera di consiglio.

17. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al Tribunale in camera di consiglio. Il Tribunale, sentiti i coniugi,

verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il Tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli siano in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8 del presente articolo».

Art. 65.

1. All'articolo 830 del codice di procedura civile il terzo comma è sostituito dal seguente:

«In pendenza del giudizio, su istanza di parte, la corte d'appello può sospendere l'esecutorietà del lodo quando può derivarne gravissimo danno o sussistono fondati motivi, con o senza cauzione».

2. La pendenza della controversia per l'accertamento dell'estinzione del mandato agli arbitri, in caso di revoca unilaterale per giusta causa, non sospende il procedimento di arbitrato irrituale.

Art. 65-bis.

Dopo l'articolo 70-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

«Art. 70-ter.

La citazione può anche contenere, oltre a quanto previsto dall'articolo 163, comma 3, numero 7, del codice, l'invito al convenuto a notificare al difensore dell'attore la scomparsa di risposta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, entro un termine non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della citazione, ma inferiore di almeno dieci giorni al termine indicato ai sensi del primo comma dell'articolo 163-bis del codice.

Se il convenuto notifica la comparsa di risposta ai sensi del precedente comma, il processo prosegue nelle forme e secondo le modalità previste dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».

Art. 66.

1. L'articolo 87 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e successive modificazioni, di seguito denominate «disposizioni di attuazione del codice di procedura civile», è sostituito dal seguente:

«Art. 87. – (*Produzione di documenti*). – I documenti offerti in comunicazione dalle parti, dopo la costituzione e a norma dell'articolo 183 del

codice, sono prodotti mediante deposito in cancelleria e il relativo elenco deve essere comunicato alle parti nelle forme stabilite all'articolo 170, ultimo comma, del codice. Resta ferma la possibilità di produzione di documenti nell'udienza di cui all'articolo 183 del codice».

Art. 67.

1. All'articolo 103 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma le parole «tre giorni» sono sostituite dalle seguenti «sette giorni»;

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«L'intimazione a cura del difensore contiene:

1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell'ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;

2) le generalità ed il domicilio della persona da citare;

3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;

4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, la persona citata potrà, a norma dell'articolo 255 del codice, essere accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro».

Art. 68.

1. Dopo l'articolo 173 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

«Art. 173-bis. – (*Contenuto della relazione di stima e compiti del perito*). – Il perito provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:

1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;

2) una sommaria descrizione del bene;

3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;

4) l'esistenza di vincoli o di oneri a carico del bene che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria del bene o i vincoli connessi con il carattere storico-artistico del bene;

5) i vincoli e gli oneri che saranno cancellati o resi inefficaci all'atto del pignoramento.

Il perito prima di ogni attività controlla la completezza dei documenti di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando al giudice immediatamente quelli mancanti o inidonei.

Il perito, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, a mezzo posta o attraverso mezzi telematici.

Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso il perito interviene all'udienza per rendere i chiarimenti».

Art. 68-bis.

1. All'articolo 169-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, dopo la parola: «ai notai» sono aggiunte le seguenti: «agli avvocati e ai dottori commercialisti».

2. Dopo l'articolo 169-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 169-quater. – Elenco degli avvocati e dei dottori commercialisti che provvedono alle operazioni di vendita con incanto. Nelle comunicazioni previste dall'articolo 179-ter sono indicati anche gli elenchi degli avvocati e dei dottori commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri.».

3. L'articolo 179-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 179-bis. – Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dell'ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti, è stabilita ogni triennio la misura dei compensi dovuti a notai, avvocati e dottori commercialisti per le operazioni di vendita con incanti di beni immobili. Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di incanto e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo.».

4. L'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 179-ter. – Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita con incanto. Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell'ordine degli avvocati e il Consiglio dell'ordine dei dottori commercia-

listi comunicano ogni anno ai presidenti dei Tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati e dei dottori commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con incanto dei beni immobili.»

Art. 69.

1. All'articolo 274 del codice civile, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«Sull'ammissibilità il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso di chi intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Il Tribunale che dichiara ammissibile la domanda dispone la prosecuzione del processo. Contro il decreto che dichiara l'inammissibilità può essere proposto reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio. La Corte d'appello che dichiara ammissibile l'azione, rimette gli atti al tribunale per la prosecuzione del processo.»

Art. 70.

1. L'articolo 2721 del codice civile è abrogato.

Art. 71.

1. All'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza.

Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o

della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente»;

b) il terzo comma è sostituito dai seguenti:

«Trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione «atto non ritirato entro il termine di dieci giorni» e della data di restituzione.

Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione «non ritirato» e della data di restituzione»;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore»;

d) al quinto comma, dopo le parole: «presso l'ufficio postale» sono inserite le seguenti: «o una sua dipendenza»;

e) il sesto comma è abrogato.

Art. 72.

1. All'articolo 13 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: «Esenzione fiscale» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, convoca le parti davanti a sé e provvede per la decisione della causa ai sensi degli articoli 281-*quater*, 281-*quinquies* e 281-*sexies* del codice di procedura civile»;

c) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati.

Art. 73.

1. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. Il contributo unificato non è dovuto nelle ipotesi di riassunzione del giudizio nel grado per il quale lo stesso è già stato versato.

5-*ter*. Il contributo unificato non è dovuto per i procedimenti di correzione degli errori delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice».

Art. 74.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche ai procedimenti esecutivi in corso alla data della sua entrata in vigore.

Art. 74-*bis*.

1. Le disposizioni del terzo comma dell'articolo 133, del terzo comma dell'articolo 134 e dell'ottavo comma dell'articolo 183, del codice di procedura civile come introdotti dalla presente legge, limitatamente all'utilizzazione della posta elettronica, entrano in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale. Qualora alla scadenza di tale termine non sia possibile completare l'organizzazione necessaria per l'applicabilità delle richiamate disposizioni il Ministro della giustizia, con proprio decreto motivato, può differire il predetto termine fino ad un massimo di ulteriori 360 giorni.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1243**Art. 9-bis.****9-bis.1**

CALVI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente comma:

«01. All'articolo 28 del regio decreto n. 267 del 1942 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La funzione di curatore può essere svolta da uno più soggetti organizzati anche in forma di società, iscritti in appositi elenchi sulla base di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza"».

9-bis.2 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «una situazione descrittiva» con le seguenti: «un rapporto riepilogativo» e sostituire le parole da: «Il curatore deposita entro i quindici giorni» fino alla fine con le seguenti: «Il curatore, entro i quindici giorni successivi, deposita il rapporto nella cancelleria del giudice delegato unitamente ai relativi allegati ed alle osservazioni eventualmente svolte dal comitato dei creditori o dai suoi componenti e, se autorizzato dal giudice stesso, trasmette copia del rapporto per via telematica all'ufficio del registro delle imprese.».

9-bis.2

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «una situazione descrittiva» con le seguenti: «un rapporto riepilogativo» e sostituire le parole da: «Il curatore deposita entro i quindici giorni» fino alla fine con le seguenti: «Il curatore, entro i quindici giorni successivi, trasmette copia del rapporto per via telematica all'ufficio del registro delle imprese e deposita lo stesso nella cancelleria del giudice delegato unitamente ai relativi allegati ed

alle osservazioni eventualmente svolte dal comitato dei creditori o dai suoi componenti.».

Art. 10.

10.1

IL RELATORE

Al comma 1, al primo capoverso sostituire la parola: «dieci» con la parola: «quindici».

Art. 11.

11.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

All'articolo 36 del regio decreto n. 267 del 1942 il secondo comma è abrogato».

11-bis.0.1 (testo 2)

CALVI, ZANCAN

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 40 del regio decreto n. 267 del 1942, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il comitato è nominato con provvedimento del giudice delegato ed è composto di tre o cinque membri scelti fra i vari creditori in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti. Il provvedimento contiene altresì la nomina di uno di essi a presiedere"».

11-bis.0.1

CALVI, ZANCAN

Dopo l'articolo 11-bis, inserire il seguente:

«Art. 11-ter.

1. All'articolo 40 del regio decreto n. 267 del 1942, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il comitato è nominato con provvedimento del giudice delegato ed è composto di tre o cinque membri scelti fra i creditori in rappresentanza equilibrata di interessi e avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti, fra i quali lo stesso giudice nomina il presidente del comitato"».

11-bis.0.2 (testo 2)

CALVI, ZANCAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-ter.

1. All'articolo 42 del regio decreto n. 267 del 1942 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "salvo quanto previsto al terzo comma, i beni che pervengono al fallito durante il fallimento sono acquisiti allo stesso, ma questo deve farsi carico delle spese dell'acquisto e della conservazione dei beni medesimi";

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "il curatore, sentito il comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante lo stesso qualora le spese da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al valore di realizzo degli stessi."».

11-bis.0.2

CALVI, ZANCAN

Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 11-ter.

1. All'articolo 42 del regio decreto n. 267 del 1942, il secondo comma è sostituito con i seguenti:

"Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi, e comunque inerenti l'attività economica dalla quale derivano i beni spravvenuti.

Il curatore fallimentare, sentito il parere vincolante del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, qualora la passività incontrate per il loro acquisto e la loro conservazione, e comunque inerenti l'attività economica dalla quale essi derivano, risultino superiore al valore di realizzo degli stessi"».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 2004

192^a Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

Interviene il ministro degli Affari esteri Frattini.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sugli esiti del recente vertice NATO di Istanbul

Il presidente PROVERA ringrazia il ministro Frattini per la solerzia con la quale ha corrisposto all'invito a riferire in Commissione sulle risultanze emerse nel corso dei lavori del vertice NATO, tenutosi ad Istanbul il 28 e 29 giugno 2004.

Il ministro degli Affari esteri FRATTINI svolge una relazione introduttiva sull'argomento oggetto dell'informativa.

Intervengono quindi per svolgere riflessioni e porgere domande il presidente PROVERA e i senatori ANDREOTTI (*Aut*), PELLICINI (*AN*), MARINO (*Misto-Com*), PIANETTA (*FI*), FORCIERI (*DS-U*), CORRADO (*LP*) e Calogero SODANO (*UDC*).

Il ministro FRATTINI replica quindi agli intervenuti.

La seduta termina alle ore 16,30.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 2004

130^a Seduta

Presidenza del Presidente

CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CONTESTABILE rende noto che le Commissioni riunite Difesa e Sanità si riuniranno martedì 13 luglio alle ore 15 per proseguire l'esame dei disegni di legge sul riordino della Sanità militare. Ricorda inoltre che le Commissioni riunite Giustizia e Difesa saranno convocate mercoledì 21 luglio alle ore 8,30 per l'esame dei disegni di legge concernenti la riforma della legislazione penale militare.

La Commissione prende atto.

Il presidente CONTESTABILE constata quindi la mancanza del numero legale necessario per dare corso all'esame dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno. In ragione di ciò, sospende la seduta per venti minuti ai sensi dell'articolo 30, comma 5 del Regolamento.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 15,25.

Il presidente CONTESTABILE, riscontrando il perdurare della mancanza del numero legale ed apprezzate le circostanze, dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15,30.

BILANCIO (5^a)

MERCLEDÌ 7 LUGLIO 2004

522^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e per la Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) chiede chiarimenti sui tempi dell'esame dell'atto del Governo n. 365, anche alla luce delle più recenti notizie apparse sui principali quotidiani in merito alla presentazione nei prossimi giorni di un provvedimento legislativo recante misure di correzione degli andamenti di finanza pubblica.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) sollecita un atto formale del Presidente della Commissione affinché il Governo fornisca indicazioni precise sulla data di presentazione del Documento di programmazione economico-finanziaria. Pur non intendendo con ciò sollevare una questione formale in merito alla data di presentazione del Documento stesso, prevista dalla legge n. 468 del 1978 entro la fine di giugno, tuttavia, rileva l'opportunità di valutare congrui tempi di esame della prossima manovra correttiva dei conti pubblici e del DPEF, prima della pausa estiva dei lavori.

Il presidente AZZOLLINI, replicando alle richieste di chiarimento formulate dal senatore Ripamonti, ribadisce l'orientamento di definire con la Commissione omologa dell'altro ramo del Parlamento i contenuti comuni del parere da rendere sul citato atto n. 365, preannunciando lo svolgimento di specifiche comunicazioni in proposito nelle prossime sedute. In relazione alle richieste avanzate dal senatore Morando, dichiara di farsi interprete presso il Governo dell'esigenza di conoscere i tempi

della presentazione e della discussione del documento di programmazione economico-finanziaria.

Il sottosegretario VEGAS prende atto delle richieste testé avanzate impegnandosi a fornire in tempi congrui le opportune risposte.

INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il Presidente avverte che, ove assegnato in tempo utile, l'ordine del giorno delle sedute della Commissione, già convocate per domani, è integrato con l'esame, in sede deliberante, dell'atto Senato n. 3018, concernente interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,05.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 7 LUGLIO 2004

312^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ASCIUTTI

Intervengono il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Possa e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2980) ASCIUTTI ed altri. – Interventi in materia di beni e attività culturali e di sport
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore BRIGNONE (*LP*) dichiara la disponibilità del proprio Gruppo al trasferimento del provvedimento alla sede deliberante, sottolineando che essa è comunque subordinata alla disponibilità della Commissione ad accogliere alcuni degli emendamenti da lui presentati assieme al senatore Tirelli.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) dichiara a sua volta la disponibilità al trasferimento di sede, ricordando tuttavia che essa è subordinata alle scelte che la Commissione intenderà adottare in sede di approvazione degli emendamenti.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) e il senatore GABURRO (*UDC*) si associano alle dichiarazioni della senatrice Acciarini.

Il PRESIDENTE propone infine di fissare un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 17 di oggi.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF)
(n. 113)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore GABURRO (*UDC*), il quale illustra il prestigioso *curriculum* del professor Benvenuti, dal quale emerge con chiarezza la sua preparazione scientifica nonché una significativa esperienza organizzativa e manageriale, che lo rendono senz'altro idoneo per i delicati compiti richiesti per la carica di presidente dell'Istituto nazionale di astrofisica.

Invita pertanto la Commissione ad esprimere un parere favorevole sulla proposta di nomina del Governo.

Il senatore TESSITORE (*DS-U*), pur riconoscendo che il *curriculum* del candidato è senz'altro apprezzabile e coerente con i compiti istituzionali connessi a tale carica, sottolinea che esso testimonia una prevalenza delle competenze applicative e gestionali, a scapito dell'attività di ricerca.

Nel *curriculum* infatti non vi è, egli prosegue, alcun riferimento a pubblicazioni scientifiche, che dovrebbero rappresentare invece un importante elemento di valutazione.

In un breve intervento, il relatore GABURRO (*UDC*) dà conto delle numerose ed importanti pubblicazioni del professor Benvenuti, che emergono da un documento integrativo della relazione trasmessa alle Camere, che egli mette a disposizione della Commissione.

Il senatore TESSITORE (*DS-U*) prende atto di tale integrazione, lamentando tuttavia la circostanza che delle pubblicazioni scientifiche non si faccia menzione nel *curriculum* trasmesso dal Governo in allegato alla proposta di nomina.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*), senza negare la validità del *curriculum* del candidato, ritiene tuttavia che esso non contenga elementi che provino il possesso dei requisiti necessari per i delicati compiti istituzionali a cui è chiamato il presidente dell'INAF, quali l'attribuzione di incarichi ai direttori di dipartimento, la presidenza del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico, nonché le numerose responsabilità nei rapporti istituzionali.

Conclusivamente ella sollecita il Governo a dare effettivamente ascolto alla comunità scientifica nella scelta dei candidati a ricoprire tali delicate funzioni, al fine di assicurare le necessarie premesse per lo sviluppo delle istituzioni scientifiche.

Il senatore BOREA (*UDC*) dichiara senz'altro di condividere le argomentazioni del relatore Gaburro e preannuncia pertanto un convinto voto favorevole sulla proposta di nomina a nome del Gruppo di appartenenza.

Anche il senatore VALDITARA (*AN*), a nome del Gruppo Alleanza Nazionale, e il senatore GUASTI (*FI*) dichiarano il voto favorevole alla proposta di nomina in titolo.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori ACCIARINI, ASCIUTTI, BIANCONI, BOREA (in sostituzione del senatore Sudano), BRIGNONE, CORTIANA, FAVARO, GABURRO, GUASTI (in sostituzione del senatore Gentile), MAGNALBÒ (in sostituzione del senatore Delogu), MONTICONE, MUGNAI (in sostituzione del senatore Bevilacqua), SOLIANI, TESSITORE e VALDITARA.

La proposta di esprimere parere favorevole è approvata, risultando 10 voti favorevoli e 5 astenuti.

Schema di direttiva concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme e le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi medesimi, per l'anno 2004, ai sensi della legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante: «Istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi» (n. 382)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 giugno scorso.

Il PRESIDENTE, rilevando l'assenza del numero legale necessario per la votazione dello schema di parere favorevole proposto dal relatore Brignone, apprezzate le circostanze, sospende la seduta sino alle ore 16.

La seduta, sospesa alle ore 15,50, è ripresa alle ore 16,15.

Il PRESIDENTE, preso atto della perdurante mancanza del numero legale, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Modica è impossibilitato a partecipare alla seduta di domani, dedicata allo svolgimento delle interrogazioni da egli stesso sottoscritte. Propone pertanto di svolgere le predette interrogazioni in altra seduta.

Conviene la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI, GIOVEDÌ 8 LUGLIO

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, già convocata per le ore 15, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCLEDÌ 7 LUGLIO 2004

363^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Uggè.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(22) CASTELLI. – *Disciplina relativa al trasporto di merci su strada effettuato nelle ore notturne*

(2557) Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 1° luglio scorso.

Il presidente GRILLO ricorda che era stato approvato con modifiche l'articolo 1 del disegno di legge n. 2557, assunto come testo base. Ricorda quindi che anche gli emendamenti riferiti all'articolo 2 erano già stati illustrati. Invita pertanto il relatore, senatore Cicolani, e il sottosegretario Uggè ad esprimere il loro parere su tali emendamenti.

Il senatore FABRIS (*Misto-AP-Udeur*) illustra previamente l'emendamento 2.45, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna, che rappresenta la nuova formulazione dell'emendamento 1.4, ritirato su suggerimento dal Relatore, nella precedente seduta e relativo alla patente professionale.

Sull'emendamento 2.45 il sottosegretario UGGÈ ritiene di non poter esprimere un parere favorevole in quanto la verifica effettuata circa la sua compatibilità con la normativa europea non ha dato esiti positivi. Propone pertanto al presentatore di trasformarlo in un ordine del giorno che il Go-

verno sarebbe disponibile ad accogliere al fine di dar modo al medesimo di trovare i meccanismi corretti che non provochino un parere contrario della Commissione europea.

Il senatore FABRIS (*Misto-Udeur-PE*) insiste per il mantenimento del suo emendamento in quanto ritiene che la questione della patente a punti per i guidatori professionali rappresenti un tema di delega sul quale il Governo, una volta stabiliti i criteri direttivi, può agire secondo la più ampia discrezionalità. Esprime quindi perplessità sul parere contrario del Rappresentante del Governo.

Il senatore CICOLANI (*FI*), nella sua veste di relatore, ritiene che la questione posta dal senatore Fabris sia meritevole di grande attenzione e se possibile di essere risolta in questa sede.

Il presidente GRILLO fa presente che il parere contrario del Governo non è relativo alla sostanza del problema ma all'opportunità politica di inserire la questione in questo disegno di legge che, proprio su questo tema, potrebbe richiamare l'attenzione negativa degli organismi dell'Unione europea. Invita quindi il Relatore a esprimere il proprio parere sugli altri emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore CICOLANI (*FI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.12, 2.13 e 2.14. Si rimette invece alle valutazioni del Governo sull'emendamento 2.9 e sull'emendamento 2.11 rispetto al quale riterrebbe utile una riformulazione sulla quale, tuttavia, sono necessari alcuni approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2557**Art. 2****2.1**

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «aperto e concorrenziale» con le seguenti: «a concorrenza regolamentata».

2.2

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «aperto e concorrenziale» con le seguenti: «a concorrenza regolamentata».

2.3

THALER, BETTA, KOFLER, MICHELINI, PETERLINI, PEDRINI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

2.4

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «nel rispetto della normativa sulla circolazione stradale e nell'osservanza dei rapporti di lavoro».

2.5

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «nel rispetto della normativa sulla circolazione stradale e nell'osservanza dei rapporti di lavoro».

2.6

FABRIS

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:

«c-bis) per la materia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis):

1) istituzione, in conformità con il principio della personalizzazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di una nuova patente professionale per gli autotrasportatori che risulti autonoma e distinta dalle comuni patenti A e B, dalla quale sola decurtare i punti per la violazione di norme di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni durante lo svolgimento dell'attività lavorativa».

2.7

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) riequilibrio modale del trasporto merci verso i sistemi a minore impatto ambientale, così come indicato dal Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, allegato come documento tecnico al DPR del 14 marzo 2001».

2.8

ZANDA, VERALDI, SCALERA

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 3).

2.9

KOFLER, PETERLINI, THALER, PEDRINI

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis adeguamento delle prescrizioni sulle lunghezze dei veicoli adibiti al trasporto persone a quanto previsto dalla direttiva 96/53/CE e successive modifiche;».

2.10

PASINATO

All'articolo 2, comma 2, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) superamento del sistema delle tariffe obbligatorie a forcella per l'autotrasporto merci, facendo salvi i limiti alla responsabilità del vettore disposti dalla legge 22 agosto 1985, n. 450».

2.11

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) superamento del sistema delle tariffe obbligatorie a forcella per l'autotrasporto merci, facendo salvi i limiti alla responsabilità del vettore disposti dalla legge 22 agosto 1985, n. 450;».

2.12

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Al comma 2, lettera b), numero 1), alle parole: «superamento del sistema», premettere le seguenti: «individuazione dei tempi e delle modalità per il».

2.13

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) definizione dei prezzi per i servizi di autotrasporto di merci in base ad una tariffa oraria, che concorra per il 75% all'ammontare delle tariffe, con correzioni parametrizzate al tonnellaggio, che incidono per il restante 25% nella formazione delle stesse tariffe».

2.14

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Al comma 2, lettera b), numero 2), sostituire la parola: «libera» con le seguenti: «regolamentazione della».

2.15

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) introduzione di un criterio tariffario specifico per il trasporto su strada di merci pericolose, tale che la tariffa aumenti in maniera esponenziale rispetto alle distanze percorse».

2.16

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) incentivazioni tariffarie per il "viaggio di ritorno" a pieno carico per i mezzi di trasporto merci su strada».

2.17

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) sistema tariffario incentivante per la riorganizzazione del trasporto urbano con flotte di veicoli a basso impatto ambientale, coordinate anche attraverso sistemi telematici e in cui sia favorito il trasporto per conto terzi».

2.18

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) coerenza del sistema tariffario alle politiche di incentivazione del trasporto combinato, ai sensi dell'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166».

2.19

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 3), con il seguente:

«3) individuazione delle responsabilità del committente del caricatore e del proprietario delle merci che si trasferiscono a mezzo di vettore stradale per la violazione delle disposizioni sulla sicurezza della circolazione, per quanto riguarda, in particolare, il carico dei veicoli, i tempi di guida e di riposo dei conducenti, la velocità massima consentita e la regolarità dei conducenti utilizzati dall'impresa di autotrasporto».

2.20

FABRIS

Al comma 2, lettera b), al numero 3), sopprimere le parole «, se accertata,».

2.21

FABRIS

Al comma 2, lettera b), numero 3), dopo le parole «e del proprietario delle merci,» inserire le seguenti: «nonché del soggetto responsabile delle operazioni di carico e scarico delle merci,».

2.22

BASTIANONI, VERALDI, ZANDA, SCALERA

Al comma 2, lettera b), numero 3), dopo le parole: «delle merci,», inserire le seguenti: «nonché del soggetto responsabile delle operazioni di carico e scarico delle merci».

2.23

FABRIS

Al comma 2, lettera b), numero 3), dopo le parole «che agiscono nell'esercizio di un'attività d'impresa» aggiungere le seguenti: «o di pubbliche funzioni».

2.24

FABRIS

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) imputazione delle responsabilità di ciascun soggetto coinvolto nell'attività dell'autotrasporto sulla base di azioni singolarmente compiute la cui rilevanza derivi dallo svolgimento di un'attività specifica di accertamento e non sia presuntivamente dedotta».

2.25

FABRIS

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) previsione di specifiche responsabilità soggettive e oggettive ai sensi della normativa vigente del committente dei servizi di trasporto e del proprietario delle merci, nonché del soggetto responsabile

delle operazioni di carico e scarico delle merci per la violazione delle disposizioni sulla sicurezza della circolazione, in particolare in materia di carico di veicoli, tempi di guida e di riposo dei conducenti, velocità massima consentita».

2.26

FABRIS

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) accertamento della responsabilità soggettiva del vettore, del committente dei servizi di trasporto, del proprietario delle merci e del responsabile delle operazioni di carico e scarico delle merci ai sensi della normativa vigente».

2.27

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) determinazione di obblighi e condizioni per l'utilizzo della forma scritta dei contratti nell'ambito dei servizi di autotrasporto di merci per conto terzi. Medesime indicazioni e definizioni dovranno essere formulate anche in ordine agli accordi metodologici o di settore».

2.28

ZANDA, VERALDI , SCALERA

Al comma 2, lettera b), numero 4), sopprimere le parole: «di regola».

2.29

FABRIS

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) previsione della nullità degli effetti derivanti da comportamenti diretti a far gravare sul vettore il peso economico delle sanzioni a carico del committente per effetto delle violazioni di cui al precedente numero 3;».

2.30

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Al comma 2, lettera b), numero 5), aggiungere in fine le seguenti parole: «individuazione delle sanzioni della loro sistematicità e dell'autorità di controllo cui si affida la competenza in caso di responsabilità del committente, del caricatore e del proprietario delle merci di cui al numero 3)».

2.31

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), al numero 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «individuazione delle sanzioni, della loro sistematicità e dell'autorità di controllo cui si affida la competenza in caso di responsabilità del committente e del proprietario delle merci di cui al numero 3;».

2.32

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 6).

2.33

FABRIS

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 7) con il seguente:

«7) individuazione di un sistema di certificazione di qualità per particolari tipologie di trasporti su strada, come quelle delle merci pericolose, delle derrate deperibili, dei rifiuti industriali e dei prodotti farmaceutici, con definizione dei modi e dei tempi per attuare tale disposizione nel rispetto dell'autonomia di impresa e della normativa nazionale e comunitaria in materia di certificazione».

2.34

BASTIANONI, VERALDI, ZANDA, SCALERA

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 7) con il seguente:

«7) individuazione di un sistema di certificazione di qualità per particolari tipologie di trasporti su strada, come quelle delle merci pericolose, delle derrate deperibili, dei rifiuti industriali e dei prodotti farmaceutici, con definizione dei modi e dei tempi per attuare tale disposizione nel rispetto dell'autonomia di impresa e della normativa nazionale e comunitaria in materia di certificazione;».

2.35

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Al comma 2, lettera b), numero 7), alle parole: «istituzione di un sistema» premettere le seguenti: «se non già prevista da specifiche normative di settore, l'» e aggiungere in fine il seguente periodo: «.Determinazione dei vantaggi economici ed operativi che scaturiscono dal sistema di qualificazione obbligatorio».

2.36

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), punto 7) alla parola «istituzione» premettere le seguenti parole: «se non già prevista da specifiche iniziative di settore, l'...».

2.37

EUFEMI

All'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 7), sopprimere le parole: «derrate deperibili».

2.38

FABRIS

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:

«7-bis) nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di tutela della concorrenza, possibilità di previsione di accordi di diritto privato, definiti fra le organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi di trasporto, a seguito di autonome e concordati iniziative negoziali, nell'interesse delle imprese rispettivamente associate».

2.39

VERALDI

Al comma 2, lettera b), numero 7), inserire il seguente:

«7-bis) introduzione di strumenti che consentano il pieno rispetto e il puntuale controllo della regolarità amministrativa e tributaria di circolazione.».

2.40

FABRIS

Al comma 2, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) riordino e razionalizzazione delle strutture ed organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto, con attribuzione alla Consulta Generale per l'autotrasporto, così come istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 2284/TT del 2 febbraio 2003, delle funzioni di proposta di indirizzi e strategie di governo del settore, anche in materia di controlli, monitoraggio e studio».

2.41

BASTIANONI, VERALDI, ZANDA, SCALERA

Al comma 2, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) riordino e razionalizzazione delle strutture ed organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto, con attribuzione della Consulta Generale per l'autotrasporto, così come istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti numero 2284/TT del 2 febbraio 2003,

delle funzioni di proposta di indirizzi e strategia di governo del settore, anche in materia di controlli, monitoraggio e studio;».

2.42

FABRIS

Al comma 2, lettera c), numero 2), dopo le parole «per conto di terzi» aggiungere le seguenti: «con attribuzione anche di compiti di gestione operativa».

2.43

BASTIANONI, VERALDI, ZANDA, SCALERA

Al comma 2, lettera c), al numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con attribuzione anche di compiti di gestione operativa».

2.44

VERALDI

Al comma 2, lettera c), dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:

«2-bis) nell'attuazione dei principi e dei criteri di cui ai numeri 1) e 2), garanzia dell'uniformità della regolamentazione e delle procedure, nonché tutela delle professionalità esistenti».

2.45

FABRIS

Al comma 1, lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) istituzione, in conformità con il principio della personalizzazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di patente professionale per gli autotrasportatori che risulti autonoma e distinta dalle comuni patenti A e B».

2.0.1

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Abrogazioni)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, convertito con legge 2 agosto 2001, n. 334, sono abrogate. È prevista la decadenza, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle azioni da esercitare. Per la composizione di tali controversie, è data facoltà alle parti di procedere, di comune accordo, in sede arbitrale. Il Collegio si esprime entro 90 giorni dalla sua investitura.

2. Per le azioni legali già in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, è data facoltà alle parti di ricorrere alla composizione in sede extragiudiziale».

2.0.2

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Controlli)

1. Oltre ai tradizionali controlli a terra, le forze di polizia stradale potranno utilizzare anche sistemi di controllo satellitare che permettano l'individuazione di ogni singolo mezzo circolante».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCLEDÌ 7 LUGLIO 2004

247^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Delfino.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(3010) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 giugno scorso.

Il presidente RONCONI informa che sono stati presentati alcuni emendamenti al decreto-legge in esame (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna).

Comunica inoltre che la 1^a Commissione ha espresso il proprio parere (sia sul disegno di legge in esame, sia sugli emendamenti) del quale dà lettura alla Commissione.

Dichiara quindi l'improponibilità per estraneità all'oggetto del decreto-legge, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, degli identici emendamenti 1.5, 1.7 e 1.29, nonché degli emendamenti 2.3, 2.19 e 2.18. Dichiara inoltre improponibili gli identici emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3, nonché gli emendamenti 3.0.4, 3.0.8, 3.0.9 e 3.0.10.

Informa infine che il relatore ha testé presentato un ulteriore emendamento 1.100 (di cui al Foglio aggiunto n. 1 in distribuzione), altresì pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il Presidente avverte che si passerà quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore PICCIONI (*FI*) dà per illustrati tutti gli emendamenti all'articolo del decreto-legge presentati a sua firma.

Il senatore AGONI (*LP*), nell'illustrare gli emendamenti all'articolo 1 presentati a sua firma, rileva che, attualmente, l'agricoltura italiana versa in un preoccupante stato di crisi, avvertito in numerosi comparti quali quello del tabacco, dello zucchero, del latte e dei cereali. Tale crisi – osserva l'oratore – è determinata anche dai processi di ristrutturazione delle scelte produttive determinate dall'attuale fase di globalizzazione, nella quale è forte la tendenza a trasferire gli stabilimenti di produzione nei luoghi ove la manodopera è disponibile a costi inferiori.

Si sofferma inoltre sulle recenti ipotesi di riduzione dei sovvenzionamenti alle esportazioni, rilevando che la stessa Unione europea sta cercando di coinvolgere, in tale direzione, anche Paesi con mercati di primissimo rilievo quali gli Stati Uniti e l'Australia. Osserva che, la radicale eliminazione delle sovvenzioni alle esportazioni potrebbe produrre danni irreparabili per il sistema produttivo nazionale nel comparto primario, sottolineando la necessità di adottare politiche di tutela dei prodotti nazionali in generale, non limitando l'attenzione ai soli prodotti tipici che, per quanto importanti, ammontano a circa il 20 per cento della produzione nazionale complessiva.

Nell'illustrare più dettagliatamente gli emendamenti presentati, sottolinea come il denominatore comune di tali proposte consista nella tutela del latte fresco, così come originariamente disciplinato dalla legge n. 169 del 1989, sia pur nel rispetto delle esigenze dei consumatori, attualmente sempre più orientati verso prodotti che consentano di dilatare gli intervalli di tempo tra un acquisto e l'altro.

Nel sottolineare inoltre la necessità di prevedere adeguate indicazioni del luogo di origine dei prodotti – che costituisce l'oggetto di alcune delle proposte emendative presentate a sua firma – ricorda che recentemente, nell'area bresciana, si sono verificati fenomeni di sofisticazione dei prodotti, ricorrendo al cosiddetto «latte in nero», al fine di aggirare la normativa in materia di quote latte. Si tratta, a suo avviso, di un fenomeno assai preoccupante, che sta coinvolgendo crescenti segmenti dell'industria di trasformazione, e sul quale occorrerebbe effettuare tutti i controlli e gli approfondimenti del caso.

Il presidente RONCONI precisa come nella vicenda testé riferita dal senatore Agoni non sia possibile addossare la responsabilità del ricorso al latte in nero alle sole imprese di trasformazione.

Ha quindi la parola il senatore PIATTI (*DS-U*) il quale, illustrando gli emendamenti 1.30 ed 1.33, ricorda che l'impostazione seguita dall'articolo 1 del decreto-legge consiste in un recupero dei principi originariamente previsti nella legge n. 169 del 1989. I citati emendamenti prevedono pertanto, in via generale, il divieto dell'utilizzazione della denominazione «fresco» nei marchi di fabbrica o di commercio, ovvero in denominazioni di fantasia. In tal modo – osserva l'oratore – si realizzerebbe una

tutela più efficace del latte fresco, evitando la confusione con altri prodotti realizzati attraverso differenti sistemi. A tal proposito, ricorda infatti come lo stesso ministro Alemanno, nel corso delle precedenti sedute, abbia evidenziato un progressivo calo nei consumi di tale prodotto, a vantaggio del latte microfiltrato o a lunga conservazione.

Si sofferma quindi sull'emendamento 1.31, che prevede una riduzione del termine massimo delle giacenze di prodotto rispetto a quanto previsto all'articolo 1 del decreto - legge. A suo avviso, un termine di tre mesi è più che sufficiente a consentire lo smaltimento delle giacenze, riducendo inoltre il rischio di ingenerare l'ulteriore confusione che potrebbe derivare al consumatore dal prolungamento della coesistenza sul mercato di prodotti basati sulla vecchia e sulla nuova disciplina.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*), nell'illustrare gli emendamenti presentati a sua firma, si sofferma in particolare sull'emendamento 1.13 che, in linea con altre proposte emendative presentate, prevede il divieto dell'utilizzo in etichetta della denominazione fresco sui marchi di fabbrica o di commercio, ovvero in denominazioni di fantasia di prodotti agroalimentari, ove si sovrapponga ad un'analoga definizione merceologica. A tal proposito, ricorda infatti le vicende relative al latte microfiltrato ed alla pasta fresca, auspicando un forte impegno del Governo per far sì che si possa in tempi brevi recuperare, nell'uso comune, il reale significato dell'aggettivo «fresco».

Si sofferma quindi sull'emendamento 1.14, dichiarando di condividere le considerazioni svolte dal senatore Piatti sull'identico emendamento 1.31. La previsione di un termine eccessivamente ampio per lo smaltimento delle giacenze di prodotto potrebbe avere effetti negativi, a suo avviso, proprio sull'efficacia delle attuali politiche per la valorizzazione del latte fresco.

Con riguardo all'emendamento 1.0.3, sottolinea l'opportunità di estendere i principi accolti dal decreto-legge con riferimento alla passata di pomodoro anche all'olio di oliva, recentemente soggetto ad un crescente ricorso a forme di contraffazione e sofisticazione, ricorrendo alla spremitura di olive ovvero alla miscela con altri oli provenienti dai Paesi esteri. Nel sottolineare come tali pratiche determinino inevitabilmente un utilizzo improprio di denominazioni quali «olio vergine» ed «olio extravergine», auspica l'accoglimento di tale proposta emendativa.

Il senatore BONGIORNO (*AN*) illustra l'emendamento 1.4, che ha la finalità di rendere più funzionali i controlli effettuati dall'Ispettorato centrale repressione frodi, che attualmente è costretto spesso a ricorrere a laboratori esterni. La possibilità per l'Ispettorato di avvalersi dei propri laboratori di analisi consentirebbe, a suo avviso, di realizzare delle indubbe economie gestionali, rafforzando le garanzie di attendibilità dei risultati. Si sofferma quindi sugli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, che concernono il problema dell'indicazione del luogo di origine o provenienza nell'etichettatura dei prodotti alimentari, sul quale in Commissione si è più volte di-

scusso, pervenendosi ad orientamenti generalmente condivisi da tutte le forze politiche. L'esame del decreto-legge in titolo potrebbe a suo avviso costituire un'importante occasione per inserire una disposizione che avrebbe l'effetto di valorizzare i prodotti italiani realizzando, al contempo, un'efficace tutela dei consumatori.

Con riferimento, in particolare, all'emendamento 1.0.2, al fine di prevedere un più chiaro riferimento agli oli vergini ed extra-vergini di oliva, ipotizza una riformulazione che tenga al riguardo conto della dizione utilizzata nell'emendamento 1.0.3, a firma della senatrice De Petris, mantenendo le previsioni dei commi 1 e 2 dell'emendamento 1.0.2.

Il senatore OGNIBENE (*FI*) illustra l'emendamento 1.6, che attribuisce all'Ispettorato centrale repressione frodi la possibilità di avvalersi del proprio laboratorio di Roma per l'effettuazione delle analisi di revisione. A suo avviso, tale disposizione consentirebbe all'Ispettorato di conseguire una maggiore autonomia operativa, anche in considerazione del fatto che, ad oggi, i laboratori di sperimentazione agraria non hanno offerto risultati convincenti.

Dichiara infine di aggiungere la propria firma agli emendamenti 1.0.2 e 1.0.3.

Il presidente RONCONI dà per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 1.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*) illustra l'emendamento 2.2, sottolineando l'opportunità di realizzare il maggior coinvolgimento possibile delle competenti Commissioni parlamentari, specie in ambiti di estrema delicatezza quale è quello della adozione di un decreto da parte del Ministro delle politiche agricole e forestali. Auspica inoltre di poter discutere quanto prima con il ministro Alemanno sui profili concernenti l'applicazione della riforma della PAC, ricordando che tali questioni erano alla base dell'emendamento 2.3, poi dichiarato improponibile.

Si sofferma quindi sull'emendamento 2.4, che circoscrive l'operatività del comma 2 dell'articolo 2 al periodo di commercializzazione 2003-2004, al fine di rafforzare l'obiettivo del mantenimento dell'equilibrio produttivo nazionale, in coerenza con le quote assegnate dall'Unione europea.

Con riguardo all'emendamento 2.5, rileva come tale proposta faccia riferimento ad una questione più volte dibattuta, e da essa sottolineata sia nel corso della discussione generale che con diverse interrogazioni parlamentari. Al riguardo, sottolinea fortemente la necessità di avviare in tempi rapidi un'operazione di trasparenza per arginare il fenomeno distortivo realizzato da soggetti che possiedono unicamente quote «di carta», senza neanche detenere le corrispondenti stalle, necessarie per la produzione, ricorrendo in taluni casi ad importazioni irregolari dall'estero.

Si sofferma poi sull'emendamento 2.6, che inserisce un ulteriore criterio di riassegnazione rispetto a quelli previsti all'articolo 9 della legge n. 119 del 2003. Tale proposta avrebbe, a suo avviso, il pregio di muovere un ulteriore passo in avanti in direzione della tutela e della promozione della qualità.

Il senatore AGONI (*LP*) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 2.5. Nell'illustrare gli emendamenti presentati a sua firma, si sofferma in particolare sull'emendamento 2.12, sottolineando l'opportunità di prevedere il coinvolgimento di tutti i Ministri interessati.

Con riguardo all'emendamento 2.7, si richiama alle considerazioni svolte nel corso della discussione generale, esprimendo forti perplessità sull'atteggiamento attualmente seguito dal MIPAF, che pare non voler distinguere tra gli allevatori che non hanno provveduto ad effettuare il prelievo basandosi su un provvedimento giurisdizionale di sospensiva, e coloro che hanno aggirato la normativa in materia di quote producendo latte in nero. Ricorda, infatti, che anche le multe sospese con provvedimento giurisdizionale sono comunque «contabilizzate», ragion per cui non è corretto, a suo avviso, considerare tali produttori come inadempienti.

Si sofferma quindi sull'emendamento 2.8 il quale, sulla base della stessa impostazione del precedente emendamento 2.7, mira a sopprimere il comma 3 dell'articolo 2, sottolineando fortemente la necessità di non dividere la categoria degli allevatori creando una forzosa contrapposizione di interessi.

Illustra quindi gli emendamenti 2.13, 2.9 e 2.10, sul quale ultimo, in particolare, lamenta la radicale illogicità dell'addebitamento agli allevatori delle spese delle trattenute effettuate dall'AGEA anche in caso in cui tali trattenute si siano poi dimostrate prive di fondamento.

Con riguardo all'emendamento 2.14, sottolinea la necessità di garantire agli allevatori un lasso di tempo sufficientemente ampio per poter valutare la presentazione del ricorso, soffermandosi quindi sull'emendamento 2.15, volto a procrastinare al 2005 l'applicazione dell'articolo 5 della legge n. 119 del 2003. A suo avviso, tale legge potrebbe costituire un provvedimento utile per disciplinare in modo chiaro e univoco il settore, a condizione di sopprimere il citato articolo 5, basato su una logica di ipotetica previsione dell'illecito sulla quale esprime le più vive perplessità. L'altra condizione necessaria – osserva l'oratore – per poter disporre di una disciplina adeguata per il settore consiste nell'assicurare l'applicazione piena e rigorosa della stessa legge n. 119 del 2003, in tutto il territorio nazionale, senza avallare eccezioni che produrrebbero, a suo avviso, irreparabili effetti distorsivi.

Richiama infine le considerazioni svolte nel corso della discussione generale sulla necessità di poter disporre di dati certi e trasparenti sulla reale consistenza del patrimonio bovino nazionale, realizzando a tal fine adeguate politiche di controllo.

Il presidente RONCONI, nel dare per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 2, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta, già fissata per oggi alle ore 15.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

248^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Delfino.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(3010) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente RONCONI ricorda che nella seduta antimeridiana di oggi sono stati illustrati gli emendamenti fino all'articolo 2 del decreto-legge incluso e che devono pervenire i pareri della 5^a Commissione (su testo ed emendamenti) e della 2^a Commissione su alcuni emendamenti.

Ricorda altresì che il provvedimento è calendarizzato per l'esame in Assemblea a partire dalla seduta antimeridiana dell'Assemblea di domani e che pertanto la Commissione è chiamata a concludere tempestivamente l'esame del provvedimento. Informa che all'emendamento 1.0.3 della senatrice De Petris, per un mero refuso, deve intendersi al posto di «luogo di produzione» «luogo di coltivazione».

Informa altresì che il relatore, senatore Piccioni, ha presentato due nuovi emendamenti, 2.100 e 2.101, aggiuntivi di commi all'articolo 2 del decreto, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il relatore PICCIONI (*FI*) dà per illustrati gli emendamenti 2.100 e 2.101.

Sono inoltre dati per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il presidente RONCONI, pur in assenza del prescritto parere della Commissione bilancio, in considerazione della ricordata calendarizzazione in Assemblea del provvedimento in titolo per la seduta antimeridiana di domani, propone di proseguire nell'esame del disegno di legge, ponendo in votazione gli emendamenti presentati, nel presupposto della loro non onerosità, tenuto conto che la 5^a Commissione è comunque chiamata ad esprimere il proprio parere all'Assemblea.

La Commissione conviene.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore PICCIONI (*FI*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.8 e 1.9. Nel preannunciare inoltre il proprio parere favorevole sull'emendamento 1.22, invita contestualmente i presentatori degli emendamenti 1.23, 1.21, 1.30, 1.33 e 1.13 a ritirarli, in quanto ritiene preferibile la formulazione del citato emendamento 1.22.

Con riferimento agli identici emendamenti 1.14 e 1.31, propone di riformularli sostituendo la parola: «novanta» con la parola: «centoventi».

Esprime inoltre parere favorevole sugli identici emendamenti 1.4 e 1.28 e sull'emendamento 1.6, sull'emendamento 1.100 nonché sull'emendamento 1.0.3 (formulazione che ritiene preferibile a quella degli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 che invita a ritirare).

Esprime, infine, parere contrario su tutti i restanti emendamenti all'articolo 1.

Il senatore PIATTI (*DS-U*) e la senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*) dichiarano di riformulare, rispettivamente gli emendamenti 1.14 e 1.31, nel senso proposto dal relatore.

Il sottosegretario DELFINO esprime parere conforme a quello del relatore, precisando altresì che, per quanto concerne gli emendamenti 1.20, 1.19 e 1.18 la materia è già attualmente regolata da un decreto del Ministero delle attività produttive in data 27 maggio 2004 in materia di rintracciabilità. Dichiarò inoltre, con riguardo agli identici emendamenti 1.14 (testo 2) e 1.31 (testo 2), di rimettersi al parere del relatore.

Invita però al ritiro dell'emendamento 1.0.1 e dell'emendamento 1.0.2 in quanto le norme comunitarie prevedono attualmente, con riferimento all'olio vergine ed extravergine d'oliva, una indicazione facoltativa, da parte del produttore, ricordando altresì come in precedenza la legge n.

313 del 1998, che prevedeva un'indicazione obbligatoria fosse stata impugnata e dichiarata illegittima in sede comunitaria.

Il presidente RONCONI (*UDC*), verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, avverte che porrà in votazione gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

L'emendamento 1.8 viene posto ai voti ed approvato.

Con separate votazioni, sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.1, 1.15 ed 1.16.

L'emendamento 1.9 viene posto ai voti ed approvato.

Gli identici emendamenti 1.2 e 1.10 sono posti ai voti e respinti.

Gli emendamenti 1.12, 1.23 e 1.21 vengono ritirati.

Con distinte votazioni sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.20, 1.19, 1.18 ed 1.17.

L'emendamento 1.22 viene posto ai voti ed approvato.

Viene altresì posto ai voti ed approvato l'emendamento 1.100.

Gli emendamenti 1.30, 1.33 e 1.13 risultano quindi assorbiti.

Con separate votazioni, sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.24, 1.25 e 1.26.

L'emendamento 1.11 viene posto ai voti ed approvato.

Sono altresì posti ai voti ed approvati gli identici emendamenti 1.14 (testo 2) e 1.31 (testo 2).

Posti ai voti, gli identici emendamenti 1.4 e 1.28 sono approvati.

L'emendamento 1.6 risulta assorbito.

L'emendamento 1.27 viene posto ai voti e respinto.

I senatori BONGIORNO (*AN*) e RUVOLO (*UDC*) aggiungono la propria firma all'emendamento 1.0.3.

L'emendamento 1.0.1 viene posto ai voti ed approvato.

L'emendamento 1.0.2 viene ritirato.

L'emendamento 1.0.3 (nella formulazione precisata dal presidente Ronconi), posto ai voti, è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore PICCIONI (*FI*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1, 2.100, 2.101 e 2.20. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 2.

Il sottosegretario DELFINO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore COLETTI (*Mar-DL-U*) dichiara di ritirare gli emendamenti 2.17 e 2.16.

L'emendamento 2.2, posto ai voti è respinto.

Il senatore AGONI (*LP*), in sede di dichiarazione di voto, auspica l'approvazione dell'emendamento 2.12 domandando al rappresentante del Governo di fornire alcuni chiarimenti sul parere negativo espresso su tale proposta. E' davvero singolare, a suo avviso, che venga espresso un parere contrario su un emendamento che non fa altro che richiedere il coinvolgimento «dei Ministri interessati».

Interviene per un chiarimento il sottosegretario DELFINO, il quale conferma il proprio parere contrario sull'emendamento 2.12, in quanto tale proposta andrebbe ad incidere su materie che rientrano istituzionalmente nella diretta competenza del MIPAF.

Con distinte votazioni, sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.12 e 2.7.

Con distinte votazioni, sono posti ai voti e approvati gli emendamenti 2.1, 2.100 e 2.101.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*) esprime perplessità sul parere contrario formulato dal relatore e dal rappresentante del Governo sull'emendamento 2.4 che costituirebbe, a suo avviso, un'importante precisazione ed un punto di riferimento più chiaro nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2.

Il sottosegretario DELFINO fa osservare come l'articolo 2, comma 2, contenga una norma di decentramento amministrativo, che consente di modificare i limiti percentuali al trasferimento di quantitativi di riferimento. Circoscrivere l'operatività di tale disposizione al solo periodo di commercializzazione 2003-2004 significherebbe, a suo avviso, rendere tale disposizione priva di utilità pratica.

L'emendamento 2.4 viene posto ai voti e respinto.

L'emendamento 2.20, fatto proprio dal senatore PIATTI (DS-U), viene posto ai voti e approvato.

Con distinte votazioni, sono posti ai voti e respinti tutti i restanti emendamenti all'articolo 2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore PICCIONI esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 e parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il sottosegretario DELFINO esprime parere conforme a quello del relatore.

L'emendamento 3.1 viene quindi posto ai voti e approvato.

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 3.0.5, 3.0.6 e 3.0.7.

Il presidente RONCONI informa che è pervenuto il parere della 2^a Commissione, del quale dà lettura. Con riferimento alle osservazioni formulate dalla Commissione giustizia sull'emendamento 1.0.1, invita il relatore a valutare l'opportunità di presentare in Assemblea un eventuale subemendamento alla luce delle citate osservazioni.

Avverte, infine, che porrà in votazione il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo a svolgere la relazione orale e ad apportare le necessarie modifiche formali al testo, in sede di coordinamento.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI

Il presidente RONCONI avverte che la seduta della Commissione già convocata per domani, giovedì 8 luglio, alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3010**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.8**

IL RELATORE

Ai commi 1 e 4, sopprimere le parole: «e successive modificazioni».

1.1

CHERCHI

Al comma 1, dopo le parole: «sono esclusivamente riservate» inserire le seguenti: «, anche ai fini della durabilità,».

1.15

AGONI

Al comma 1, dopo le parole: «latte prodotto» inserire le seguenti: «, in allevamenti situati nella regione dove è ubicato lo stabilimento di trattamento e confezionamento,».

1.16

AGONI

Al comma 1, dopo le parole: «latte prodotto» inserire le seguenti: «in allevamenti situati nel raggio di cento chilometri rispetto all'ubicazione dello stabilimento di trattamento e confezionamento,».

1.9

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «delle disposizioni» inserire le seguenti: «del regolamento».

1.2

CERCHI

1.10

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La data di scadenza del "latte fresco pastorizzato" e del "latte fresco pastorizzato di alta qualità" è determinata nel sesto giorno successivo a quello del trattamento termico, salvo che il produttore non indichi un termine inferiore.».

1.12

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'uso del termine "fresco" nelle denominazioni di vendita del latte vaccino destinato al consumo umano è riservato ai prodotti la cui durabilità non eccede quella di sei giorni successivi alla data del trattamento termico.».

1.23

AGONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzo in qualsiasi forma del termine "fresco", incluse le denominazioni commerciali, è unicamente consentito per i prodotti di cui al presente comma.».

1.20

AGONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La denominazione di latte fresco ai sensi del comma 1, può comunque essere utilizzata solo se sulla confezione sia riportata in modo leggibile e per esteso la data in cui è avvenuta la mungitura nonché l'indicazione della Regione di produzione del latte medesimo. In caso di produzioni derivate da Regioni contigue, ovvero da latte autorizzato alla produzione di formaggi DOP, può essere utilizzata una indicazione che consenta al consumatore una chiara identificazione dell'area di produzione del latte ovvero la stessa denominazione dei DOP a cui il latte potrebbe essere destinato.».

1.19

AGONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La denominazione di latte fresco ai sensi del comma 1, può comunque essere utilizzata solo se sulla confezione sia riportata in modo leggibile e per esteso la data in cui è avvenuta la mungitura nonché l'indicazione della Regione di produzione del latte medesimo. In caso di produzioni di latte provenienti da Regioni contigue, può essere utilizzata una denominazione che consenta al consumatore una chiara indicazione dell'area di produzione del latte.».

1.18

AGONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La denominazione di latte fresco ai sensi del comma 1, può comunque essere utilizzata solo se sulla confezione sia riportata in modo leggibile e per esteso la data in cui è avvenuta la mungitura nonché la indicazione della Regione di produzione del latte medesimo.».

1.17

AGONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La denominazione di latte fresco ai sensi del comma 1, può comunque essere utilizzata solo se sulla confezione sia riportata in modo leggibile e per esteso la data in cui è avvenuta la mungitura del latte medesimo.».

1.21

AGONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In ogni caso è vietata l'utilizzazione e l'apposizione sulle confezioni e sugli imballaggi della denominazione "fresco" in qualsiasi forma, sia singola che composita, ovvero in denominazioni di fantasia per il latte prodotto in maniera non conforme all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1989, n. 169.».

1.22

AGONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È comunque vietata l'utilizzazione della denominazione "fresco" sull'etichetta, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle confezioni e sugli imballaggi ovvero in denominazioni di fantasia per il latte prodotto in maniera non conforme all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1989, n. 169.».

1.30

PIATTI, MURINEDDU, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di tutelare la scelta del consumatore, è vietata l'utilizzazione della denominazione "fresco" nei marchi di fabbrica o di commercio ovvero in denominazioni di fantasia.».

1.33

PIATTI, MURINEDDU, VICINI, BASSO, FLAMMIA, COLETTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatto comunque divieto dell'utilizzo in etichetta della denominazione "fresco" sui marchi di fabbrica o di commercio ovvero in denominazioni di fantasia.».

1.24

AGONI

Al comma 3, dopo la parola: «spremitura» inserire le seguenti: «ovvero altra tecnica di lavorazione.».

1.25

AGONI

Al comma 3, dopo le parole: «spremitura diretta del pomodoro fresco» inserire le seguenti: «raccolto nelle regioni italiane.».

1.26

AGONI

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «La denominazione di "passata di pomodoro" può comunque essere utilizzata solo se sulla confezione sia riportata in modo leggibile la stagione in cui è avvenuta la raccolta della materia prima, nonché per esteso la indicazione della Regione di produzione della medesima. In caso di produzioni derivate da Regioni contigue, ovvero da pomodori destinabili alla produzione di DOP, può essere utilizzata una indicazione che consenta al consumatore una chiara identificazione dell'area di produzione ovvero la stessa denominazione dei DOP a cui il pomodoro potrebbe essere destinato.».

1.11

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire la parola: «definite» con la seguente: «definiti».

1.13

DE PETRIS

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. È fatto comunque divieto dell'utilizzo in etichetta della denominazione "fresco" sui marchi di fabbrica o di commercio ovvero in denominazioni di fantasia di prodotti agroalimentari, ove si sovrapponga ad una analoga definizione merceologica.».

1.14

DE PETRIS

1.31

PIATTI, MURINEDDU, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Al comma 8, sostituire la parola: «centottanta» con la seguente: «novanta».

1.4

BONGIORNO, SALERNO, PACE

1.28

COVIELLO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, è sostituito dal seguente:

"2. Per l'effettuazione delle analisi di revisione, anche con riguardo ai prodotti di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale di uno dei propri laboratori d'analisi."».

1.6

OGNIBENE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. L'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, è sostituito dal seguente:

"2. Per l'effettuazione delle analisi di revisione, anche con riguardo ai prodotti di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale del proprio laboratorio di Roma."».

1.5

BONGIORNO, SALERNO, PACE

1.7

OGNIBENE

1.29

COVIELLO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. L'articolo 18 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, concernente "Qualifiche di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria al personale adibito al servizio repressione frodi", è sostituito dal seguente:

"Art. 18.

1. I dirigenti e i dipendenti inquadrati nei profili professionali dell'area C e della posizione economica B3, in servizio presso l'Ispettorato centrale repressione frodi, sono ufficiali di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti.

2. I dipendenti inquadrati nei profili professionali delle posizioni economiche B2, B1 ed A1, in servizio presso l'Ispettorato centrale repressione frodi, sono agenti di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti.

3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 è munito della tessera di cui all'articolo 2 della legge 18 ottobre 1959, n. 945."».

1.27

AGONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Alla violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 109 del 1992. La competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative spetta all'Ispettorato centrale repressioni frodi.».

1.0.1

BONGIORNO, SALERNO, PACE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Indicazione obbligatoria nell'etichettatura
dell'origine dei prodotti alimentari)*

1. Al fine di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli sulle caratteristiche dei prodotti alimentari posti in vendita, l'etichettatura dei prodotti medesimi deve riportare obbligatoriamente, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.109, l'indicazione del luogo di origine o provenienza.

2. Per luogo di origine o provenienza di un prodotto alimentare non trasformato s'intende il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione e, per un prodotto alimentare trasformato, la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella preparazione e nella produzione.

3. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono individuate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per la indicazione del luogo di origine o di provenienza.

4. La violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie di cui ai precedenti commi è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1600 euro a 9500 euro e nel caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, è disposta la sospensione della commercializzazione, fino a dodici mesi, dei prodotti alimentari interessati.».

1.0.2

BONGIORNO, SALERNO, PACE

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Presentazione ed etichettatura dell'olio di oliva)*

1. La presentazione dell'olio d'oliva nelle fasi della distribuzione e della commercializzazione deve rispettare il diritto del consumatore finale ad un'adeguata informazione, ad una corretta pubblicità ed alla lealtà delle transazioni commerciali, in conformità alla legislazione vigente in materia di pubblicità dei prodotti destinati all'alimentazione umana.

2. Fatte salve le disposizioni più specifiche della legislazione vigente in materia, nell'etichettatura e negli altri strumenti di identificazione dell'olio d'oliva è riportato, in modo da essere facilmente compreso e da non indurre in inganno il consumatore, il luogo di origine o di provenienza della materia prima agricola ed è garantita la ricostruzione del percorso seguito dal prodotto attraverso le fasi della produzione della trasformazione e della distribuzione.

3. Agli effetti del presente articolo, per luogo d'origine o di provenienza della materia prima agricola s'intende il luogo determinato da cui essa effettivamente proviene. Nel caso di pluralità di luoghi di origine della stessa materia prima agricola nell'etichettatura e negli altri strumenti di identificazione devono risultare distintamente i diversi luoghi di origine.».

1.0.3

DE PETRIS, MURINEDDU, PIATTI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Etichettatura degli oli d'oliva)*

1. Al fine di assicurare una migliore informazione ai consumatori e prevenire i fenomeni di contraffazione, nell'etichettatura degli oli di oliva vergini ed extravergini è obbligatorio riportare l'indicazione del luogo di produzione e di molitura delle olive.

2. Le modalità per l'indicazione obbligatoria delle diciture di cui al comma 1, sono definite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifi-

cazioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

Art. 2.

2.2

DE PETRIS

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

2.12

AGONI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ed ove necessario, con i Ministri interessati».

2.7

AGONI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.1

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), rispettivamente dopo le parole: «applicative» e: «concorrenza» inserire il segno di interpunzione: «,».

2.3

DE PETRIS

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nella definizione dei provvedimenti per l'attuazione in sede nazionale della riforma di medio termine della politica agricola comune

di cui ai regolamenti CE n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e n. 1783/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, il Ministero delle politiche agricole e forestali si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) incentivare il mantenimento dell'agricoltura e della zootecnia nelle zone svantaggiate e marginali, con particolare riferimento alla coltura del grano duro ed agli allevamenti delle razze pregiate italiane, utilizzando le opportunità offerte dagli articoli 66, 67 e 68 del regolamento CE n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003;

b) favorire l'insediamento dei giovani agricoltori, anche mediante l'utilizzo della riserva nazionale di cui all'articolo 42 del regolamento CE n.1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003;

c) promuovere l'agricoltura biologica, le produzioni di qualità, tradizionali e a denominazione d'origine, anche mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 69 del regolamento CE n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003;

d) definire i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche ed ambientali allo scopo di potenziare il ruolo dell'agricoltura nella conservazione del suolo, nella valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio agrario, nel benessere animale;

e) provvedere alla formulazione, d'intesa con le Regioni, dei nuovi indirizzi per i piani di sviluppo rurale al fine di valorizzarne il contributo nell'ambito delle politiche di sviluppo locale, anche utilizzando le nuove opportunità offerte dal regolamento CE n. 1783/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003.».

2.19

PIATTI, MURINEDDU, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3 e all'articolo 5, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è rinviata alla data del 1° gennaio 2005.

1-ter. Per l'anno 2004, per i danni a produzioni e strutture agricole derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali, si applicano gli interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva previsti all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d) e comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

1-quater. Per i danni a produzioni e strutture agricole derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, inserite nel piano assicurativo agricolo annuale a partire dal 1° gennaio 2005, le provvidenze di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 sono ridotte del 20 per cento per ciascuno anno a favore delle imprese

che non soddisfano i requisiti di cui al comma 4, primo periodo, dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo.

1-quinquies. Ai nuovi e maggiori oneri di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, pari ad euro 120 milioni per l'anno 2004, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:

a) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-*ter*, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

2.4

DE PETRIS

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «nel periodo di commercializzazione 2003-2004».

2.20

COLETTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis.* All'articolo 10, comma 15, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo le parole: "con efficacia limitata al periodo in corso", sono inserite le seguenti: "esclusivamente tra aziende ubicate in zone di produzione omogenee"».

2.8

AGONI

Sopprimere il comma 3.

2.13

AGONI

Al comma 3, dopo le parole: «produttori in regola con i versamenti», inserire le seguenti: «o interessati da ordinanze dell’Autorità giudiziaria».

2.9

AGONI

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

2.10

AGONI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «aumentato del 5 per cento».

2.11

AGONI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: «applicando i criteri» fino alle parole: «articolo 9».

2.5

DE PETRIS

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Entro il 30 novembre 2004 le regioni e le province autonome, d’intesa con gli organi addetti ai controlli sul territorio, provvedono alla verifica della effettiva situazione individuale dei produttori di latte in ordine alla corrispondenza della consistenza di stalla con i dati concernenti i quantitativi prodotti ed il tenore di grasso dichiarati negli allegati L1, anche utilizzando le risultanze dell’anagrafe bovina nazionale e le registrazioni dei capi effettuate a seguito delle profilassi veterinarie. In caso di riscontro di anomalie, le regioni e le province autonome provvedono all’attribuzione della effettiva produzione accertata, alla revoca per la quota residua del quantitativo di riferimento individuale ed alla riassegnazione con i criteri di cui all’articolo 3, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge 28

marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119.».

2.6

DE PETRIS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"d) tra quelli titolari di aziende la cui produzione di latte viene trasformata in prodotti a denominazione d'origine protetta di cui al regolamento CE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992."».

2.14

AGONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sostituire le parole: "quindici giorni", con le seguenti: "trenta giorni"».

2.15

AGONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 10, comma 31, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003 n. 119, sostituire le parole: "1° gennaio 2004", con le seguenti: "1° gennaio 2005"».

2.18

COLETTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"3. In attuazione dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, le regioni determinano le sanzioni amministrative pecuniarie per i vigneti abusivamente impiantati dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1998. Ove non diversamente disposto dalle regioni, i vigneti impiantati anteriormente al 1° settembre 1993 sono considerati a tutti gli effetti regolarizzati."».

2.17

COLETTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ivi compresi i giudizi non decisi nel merito in primo grado dal giudice ordinario alla data di entrata in vigore della presente legge. L'efficacia dei provvedimenti cautelari eventualmente emanati dal giudice ordinario in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge è sospesa fino alla emanazione di misure cautelari da parte del giudice amministrativo competente, cui la parte interessata può proporre ricorso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le questioni di giurisdizione di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio in qualunque stato e grado del giudizio.».

2.16

COLETTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Le questioni di giurisdizione di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio in qualunque stato e grado del giudizio.».

Art. 3.**3.1**

IL RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le unità da pesca per le quali è stato concesso contributo comunitario o nazionale per nuova costruzione il Ministero delle politiche agricole e forestali rilascia in ogni caso, all'atto del completamento della costruzione, la licenza di pesca prevista dalla vigente normativa.».

3.0.1

CHERCHI

3.0.2

IL RELATORE

3.0.3

DE PETRIS

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: "Le imprese che esercitano l'attività di acquacoltura sono equiparate all'imprenditore ittico."

2. All'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, al comma 2, lettera a), dopo le parole: "imprenditori ittici, di cui all'articolo 6" sono inserite le seguenti: "e soggetti che esercitano l'attività di acquacoltura"».

3.0.4

OGNIBENE

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 3-bis.

*(Disposizioni in materia di canoni relativi
alle concessioni di aree demaniali)*

1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale, richieste da imprese o da organizzazioni di produttori per iniziative di pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, acquacoltura, realizzazioni di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio.

2. Alle concessioni di specchi acquee demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del precedente comma 1, dopo il 1° gennaio 1990, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo di quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni.».

3.0.5

OGNIBENE

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per l'ammmodernamento della flotta peschereccia)

1. Al fine di consentire la piena realizzazione degli obiettivi di ammodernamento della flotta peschereccia delle regioni obiettivo 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a liquidare le istanze di contributo ritenute idonee ai sensi del decreto 15 marzo 2002 recante Modalità di attuazione delle misure di "costruzione di nuove navi" e di "ammmodernamento di navi esistenti" ma non ancora ammesse a finanziamento per mancanza delle relative risorse finanziarie.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 400.000 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo

18 maggio 2001, n. 226, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.».

3.0.6

OGNIBENE

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 3-bis.

(Altre disposizioni in materia di pesca)

1. Al fine di garantire la piena realizzazione della misura di riconversione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2002, n. 134, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 260.000.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.».

3.0.7

OGNIBENE

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 3-bis.

(Misure in materia di pesca costiera locale a strascico)

1. Al fine di avviare il processo di razionalizzazione e di riconversione delle unità appartenenti alla categoria della pesca costiera locale esercitata con il sistema a strascico, nonché dei relativi equipaggi, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a stipulare apposite intese istituzionali di programma con le regioni interessate.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità di attuazione del presente comma.

3. All'onere derivante dall'attuazione di tale misura, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto

legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.».

3.0.8

IL RELATORE

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di agricoltura)

1. Limitatamente all'anno 2002, nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con riferimento alle calamità idrogeologiche dei mesi di ottobre e novembre 2000, per gli impianti pioppicoli, la perdita del prodotto legnoso può essere assimilata alla perdita dei semi lavorati e ammessa a contributo sulla base del valore del legno in rapporto all'età dell'impianto. La perdita di colture ancora presenti in campo può altresì essere assimilata alla perdita di scorte.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,78 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

3.0.9

IL RELATORE

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in favore delle aziende agricole danneggiate dalle calamità idrogeologiche dell'ottobre e novembre 2000)

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È consentito, il ripristino di attrezzature, macchinari e automezzi agricoli anche mediante il riacquisto a nuovo degli stessi, di pari potenza".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a due milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

3.0.10

BASSO, PIATTI, MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 3-bis.

(Misure urgenti di sostegno alle attività di pesca ed acquacoltura nei comuni costieri interessati agli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione)

1. Al fine di sostenere la ripresa dell'attività di pesca nei comuni costieri interessati agli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione e produzione di mucillagini, alle cooperative di pescatori, ai pescatori, ai maricoltori ed ai molluschicoltori, è concesso un contributo *una tantum* pari massimo all'80 per cento dei danni certificati e relativi al fenomeno. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale prevista dal decreto legislativo n. 154 del 2004, saranno determinate le modalità ed i criteri di erogazione.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3-bis, comma 1, pari alla dotazione di 4 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.».

**ULTERIORE EMENDAMENTO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3010**

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.100

IL RELATORE

Al comma 2, alla seconda riga, sopprimere la parola: «anche».

**ULTERIORI EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3010**

al testo del decreto-legge

Art. 2.

2.100

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 80, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole "dell'obiettivo 1,", sono inserite le seguenti: "nonché al programma di iniziativa comunitaria Leader+, ' programma nazionale' Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale,".

1-ter. All'articolo 80, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole "azioni di sistema 2000-2006", sono inserite le seguenti: "nonché del programma di iniziativa comunitaria Leader+, ' programma nazionale' Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale" e sostituire le parole: "del medesimo Programma" con le seguenti: "dei medesimi Programmi"».

2.101

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-quater. Non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le operazioni necessarie per assicurare le quote di cofinanziamento regionale ai programmi cofinanziati dall'Unione europea nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale».

**RIFORMULAZIONE DEGLI EMENDAMENTI 1.14 E 1.31
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3010**

Art. 1.

1.14 (nuovo testo)

DE PETRIS

1.31 (nuovo testo)

PIATTI, MURINEDDU, VICINI, BASSO, FLAMMIA

*Al comma 8, sostituire la parola: «centottanta» con la seguente:
«centoventi».*

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 7 LUGLIO 2004

206^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Dell'Elce.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle cause della situazione di crisi di molte aziende operanti in Campania destinatarie dei benefici previsti dalla legge n. 219 del 1981: audizione del responsabile del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, Gianfranco Borghini

Il presidente PONTONE, dopo essersi soffermato sull'oggetto dell'indagine e sulle motivazioni dell'audizione odierna, dà la parola al dottor Borghini.

Il dottor BORGHINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine e consegna alla Commissione una documentazione scritta.

Rivolgono domande e richieste di chiarimento i senatori FLAMMIA (DS-U) COVIELLO (Mar-DL-U), D'IPPOLITO (FI) e MUGNAI (AN).

Fornisce elementi di risposta il dottor Borghini.

Ad altre richieste di chiarimento dei senatori COVIELLO (Mar-DL-U) e FLAMMIA (DS-U), replica il dottor Borghini che si riserva di inviare un ulteriore documento scritto.

Il presidente dichiara quindi conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse assegnate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese (n. 378)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 23 dicembre 1988, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 giugno scorso.

Il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*) ribadisce quanto affermato nella seduta di ieri, nella quale è stato rinviato il seguito dell'esame del provvedimento in titolo, in ordine alla prevedibile incidenza della prossima manovra finanziaria sulla entità delle risorse disponibili per il riparto oggetto del medesimo provvedimento. A suo avviso è necessario che la Commissione sia informata sulla consistenza delle risorse disponibili e sugli effetti che tali modificazioni avranno anche in sede di riparto.

Il presidente PONTONE fa presente che nella giornata di ieri la Commissione bilancio ha formulato parere favorevole sullo schema di decreto in titolo e che anche la X Commissione della Camera si è pronunciata in senso favorevole.

Il sottosegretario DELL'ELCE raccomanda la formulazione di un parere favorevole.

Il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*) dichiara la propria contrarietà in assenza di puntuali elementi informativi del Governo sulle richieste avanzate.

Si associa il senatore GARRAFFA (*DS-U*).

Su proposta del presidente PONTONE, la Commissione, verificata la sussistenza del prescritto numero legale, esprime parere favorevole sullo schema di decreto in titolo.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PONTONE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta per l'esame del disegno di legge n. 3011.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 2004

261^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

RAGNO

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (n. 383)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente RAGNO ricorda che nella precedente seduta è stata svolta la relazione introduttiva da parte del relatore alla Commissione Sambin.

Dichiara quindi aperta la discussione.

Poiché non vi sono richieste di intervenire, aderendo alla richiesta avanzata dai rappresentanti di alcuni Gruppi politici e tenuto conto anche della impossibilità del rappresentante del Governo ad essere presente all'odierna seduta, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,20.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCLEDÌ 7 LUGLIO 2004

215^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Guidi.**La seduta inizia alle ore 15,05.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore MASCIONI (*DS-U*) interviene ponendo l'accento sull'importanza sociale e le aspettative suscitate dall'inizio della discussione del disegno di legge n. 2848, sul contributo straordinario all'Unione italiana dei ciechi per la realizzazione di un centro polifunzionale di alta specializzazione per l'integrazione sociale dei ciechi pluriminorati. Ricorda quindi che per il prosieguo dell'*iter* in sede deliberante è necessaria la trasmissione da parte della Commissione bilancio del richiesto parere e invita pertanto il Presidente a voler segnalare alla Presidenza della 5^a Commissione, l'urgenza dell'emissione.

Il presidente TOMASSINI assicura il proprio impegno nel senso auspicato dal senatore Mascioni, confermando il proprio auspicio di una rapida e positiva conclusione dell'*iter* di approvazione del disegno di legge citato.

Il senatore SALINI (*FI*), relatore sul disegno di legge n. 2848, ritiene che si possa confidare nella volontà politica della Commissione bilancio di provvedere rapidamente all'emissione del parere, che dovrebbe pervenire prima della sospensione estiva dei lavori.

Il senatore LONGHI (*DS-U*) ritiene che la mancata espressione del parere da parte della Commissione bilancio sia da attribuire alle difficoltà relative alla copertura finanziaria del provvedimento, difficoltà che rischiano di accentuarsi considerate le attuali condizioni della finanza pub-

blica. Auspica tuttavia che il parere della 5^a Commissione pervenga in tempi rapidi, così che il disegno di legge n. 2848 possa essere approvato prima della pausa estiva.

Il senatore TATÒ (AN), dopo aver escluso che possano configurarsi problemi di copertura in relazione al citato disegno di legge, esprime fiducia in una prossima espressione del parere da parte della 5^a Commissione.

Il presidente TOMASSINI ribadisce la propria volontà di segnalare alla Commissione bilancio gli auspici formulati dagli intervenuti.

Il Presidente riferisce che la sottocommissione per i pareri, riunitasi in data odierna, ha rimesso alla sede plenaria il disegno di legge n. 414-B, relativo alla prevenzione ed alla repressione delle pratiche di mutilazione genitale femminile, assegnato alle Commissioni riunite 1^a e 2^a del Senato. Richiamata l'attenzione della Commissione sulla rilevanza degli aspetti sanitari caratterizzanti tale testo e sull'*iter* svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento, informa la Commissione di aver segnalato con lettera inviata al Presidente del Senato il rilevante interesse della Commissione al merito del provvedimento.

IN SEDE DELIBERANTE

(2970) Deputato MIGLIORI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 30 giugno.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MASCIONI (DS-U) sottolinea la valenza morale del disegno di legge in titolo e la sua rispondenza a indiscutibili ragioni di giustizia. In particolar modo esprime soddisfazione per la prevista soppressione dalla legislazione vigente di termini perentori per la presentazione della domanda di indennizzo.

Il senatore CARELLA (Verdi-U), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal senatore Mascioni, rileva l'opportunità che possano essere introdotti strumenti normativi affinché, ove se ne ravvisi la responsabilità, possano ricadere anche sulle aziende produttrici di emoderivati infetti le conseguenze economiche del risarcimento dei danni cagionati da tali prodotti.

Il senatore ULIVI (AN), dopo avere ricordato la gravità dei danni da vaccino riportati dai soggetti colpiti, esprime il favore del proprio Gruppo sul disegno di legge in discussione, sottolineando in particolare l'impor-

tanza che i benefici, già riconosciuti ai danneggiati da trasfusione, siano estesi a coloro che risentono delle conseguenze negative di un trattamento obbligatorio come la vaccinazione.

Il senatore FASOLINO (*FI*) giudica favorevolmente il clima costruttivo manifestato da diverse parti politiche relativamente ad un provvedimento teso a porre fine a situazioni di grave ingiustizia. Rileva infine come la categoria medica si sia trovata particolarmente esposta nei procedimenti giudiziari relativi ai danni derivanti dalle vaccinazioni obbligatorie.

Il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*) auspica una rapida approvazione del disegno di legge n. 2970, con il quale, ricorda, il legislatore provvede a soddisfare esigenze di equità già rilevate dalla Corte Costituzionale. Apprezza inoltre la soppressione dei termini perentori per la presentazione delle domande di indennizzo prevista nel disegno di legge in titolo, nel quale, inoltre, risultano rispettate le competenze regionali in materia.

Il senatore SALZANO (*UDC*) si esprime favorevolmente a nome del proprio Gruppo in merito al disegno di legge in discussione, ritenendo che esso costituisca un atto di giustizia. Giudica altresì opportuno che possa essere previsto, in taluni casi, un diritto di rivalsa nei confronti delle aziende produttrici di emoderivati, qualora vi siano stati dei danni per i pazienti, nonché l'indennizzo anche in favore delle famiglie di coloro che siano deceduti a causa dei danni da vaccino ed emotrasfusioni.

La senatrice BOLDI (*LP*) esprime il favore del proprio Gruppo sul disegno di legge in discussione, in quanto finalizzato a riconoscere un equo indennizzo a chi ha subito danni anche gravissimi in conseguenza di un trattamento sanitario obbligatorio. In tal senso, non può essere effettuata alcuna discriminazione sulla base della data di presentazione dell'apposita domanda ed è pertanto apprezzabile la scelta di abolire la previsione in proposito di termini perentori.

Il presidente TOMASSINI, nel riconoscere la necessità di prevedere un equo risarcimento a tutti i danneggiati da vaccino, osserva che la medicina non è in grado di garantire un esito ottimale ad ogni pratica di terapia e di prevenzione: nel valutare, in generale, l'opportunità delle pratiche di vaccinazione, occorre tenere sempre presente i notevoli vantaggi sociali che esse comportano.

Il presidente Tomassini dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore SALINI (*FI*) sottolinea nella propria replica come il disegno di legge in discussione sia tale da colmare importanti lacune esistenti nella legislazione vigente, corrispondendo inoltre agli auspici della Corte Costituzionale. Ricordata l'enorme importanza dei vaccini nella lotta a patologie anche di estrema gravità, sottolinea, infine, come il problema della

responsabilità dei produttori di emoderivati, sollevato da vari commissari, possa più opportunamente costituire l'oggetto di un'ulteriore, apposita iniziativa legislativa.

Interviene in sede di replica il sottosegretario GUIDI, dichiarando di apprezzare la volontà dei Commissari di pervenire ad una rapida conclusione dell'*iter*. Osserva quindi che nel caso dei danneggiati da vaccinazioni, un adeguato risarcimento non può essere inteso solamente come mero riconoscimento economico, essendo indispensabili anche il sostegno psicologico e la disponibilità di servizi alla persona. Soffermandosi sugli aspetti culturali connessi all'oggetto del disegno di legge in titolo, esprime l'auspicio che la società nel suo complesso non cessi di considerare le vaccinazioni per quello che in effetti sono: un indispensabile strumento a tutela della salute pubblica. Questo, fermo restando la doverosità di prevedere gli opportuni indennizzi a favore delle vittime di conseguenze anche del tutto imprevedibili.

Il PRESIDENTE, dopo avere espresso soddisfazione per l'andamento del dibattito, propone di stabilire alle ore 20 di oggi, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 7 LUGLIO 2004

344^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

MULAS

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza dell'Eni divisione Refining & Marketing (ex Agip Petroli), il direttore generale, dottor Angelo Taraborrelli, accompagnato dal dottor Gaetano Colucci, responsabile dei rapporti istituzionali, dal dottor Roberto Bolognese, direttore della raffinazione e dal dottor Domenico Elefante, responsabile della salute e della sicurezza dell'ambiente; in rappresentanza dell'Erg petroli il presidente, dottor Domenico D'Arpizio, accompagnato dalla dottoressa Lucia Bormida, responsabile delle relazioni istituzionali e dal dottor Carlo Di Primio, consigliere di amministrazione Erg; in rappresentanza della Esso il presidente, dottor Paolo Sorrenti, l'ingegner Giambattista Merlo, direttore della raffineria di Augusta e l'ingegner Piero Biscari, direttore delle relazioni esterne.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MULAS avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale delle raffinerie e delle centrali elettriche: audizione della Esso, Erg Petroli ed Agip**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta di ieri.

Il dottor TARABORRELLI, dopo aver ricordato che il gruppo dell'ENI nel 2003 ha lavorato circa 31 milioni di tonnellate di greggio nelle cinque raffinerie di sua proprietà e nelle due nelle quali il gruppo ha delle partecipazioni, si sofferma sulle principali criticità ambientali connesse all'attività delle raffinerie: la qualità dell'aria nelle aree urbane ed industriali; la qualità dei suoli e delle acque sotterranee; le emissioni di anidride carbonica, anidride solforosa ed ossidi di azoto; la contaminazione dei terreni a causa dello sversamento dei prodotti e la produzione dei rifiuti legati all'attività industriale.

Per superare le criticità indicate, l'ENI ha avviato un processo anche allo scopo di rafforzare il senso di responsabilità in merito alle problematiche ambientali; in tale direzione, ad esempio, a partire dal 1993 è stata adottata una politica di salute, sicurezza ed ambiente, nella quale sono state individuate responsabilità, linee guida per la prevenzione dell'impatto ambientale e criteri per la formazione del personale. Inoltre, la qualità dei prodotti risulta essere curata soprattutto con l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale; a queste caratteristiche corrispondono la benzina verde, la benzina a basso benzene, il gasolio senza zolfo e benzina senza zolfo. In questo modo, l'ENI ha molto spesso anticipato l'applicazione delle norme comunitarie inerenti proprio la qualità dei prodotti da immettere sul mercato.

Oltre a questi risultati già di per sé apprezzabili, occorre segnalare l'impegno destinato a rafforzare la comunicazione, mediante l'elaborazione di periodici rapporti; inoltre, è stato avviato uno specifico progetto sullo sviluppo sostenibile che contiene precise linee guida. Peraltro, è stata adottata una politica ambientale attenta non solo agli aspetti propriamente ambientali, ma anche alla protezione della salute, senza dimenticare poi la presenza di controlli sui rischi ambientali sul piano impiantistico con dispositivi che hanno permesso di abbattere le emissioni di molti agenti inquinanti. Inoltre, l'attività preposta alla prevenzione dell'inquinamento si è avvalsa di procedure per l'ispezione dei serbatoi e delle tratte fognarie.

La particolare attenzione rivolta alle tematiche ambientali è poi confermata dalla introduzione in tutti i depositi dei sistemi di certificazione ISO 14001 e EMAS. Per effetto di quanto illustrato, pertanto, sono stati conseguiti ottimi risultati nella riduzione delle emissioni sia agendo sui combustibili, sia attraverso adeguati impianti di trattamento. Del resto, appare significativa la stessa spesa destinata alle politiche ambientali che, nel periodo 1999-2003, ammonta a circa 250 milioni di euro.

Il senatore RIZZI (*FI*) chiede se le condizioni di salute della popolazione che vive nelle zone dove sono in esercizio le raffinerie sono oggetto di analisi e controlli per la prevenzione delle malattie cancerogene.

Il dottor TARABORRELLI fa presente al senatore Rizzi che per quanto l'argomento da lui richiamato non rientri nelle competenze dell'azienda, comunque, dal 1990 è operativa una politica per l'ambiente, la sicurezza e la salute nella quale sono imposti monitoraggi continui.

Il dottor ELEFANTE rileva che da parte dell'ENI sono stati compiuti notevoli sforzi sia in termini di risorse umane che di risorse finanziarie verso due obiettivi: in primo luogo, per migliorare gli ambienti di lavoro con analisi ambientali che valutano la reazione dei lavoratori agli agenti inquinanti; in secondo luogo, per potenziare il cosiddetto monitoraggio biologico. Per effetto di tali iniziative, risulta che lo stato di salute del personale è eccellente e nella stessa qualità dell'aria all'interno dei luoghi di lavoro non si riscontrano tracce significative di benzene.

Il senatore ROTONDO (*DS-U*) rileva che nel momento in cui si affrontano le questioni legate alla protezione ambientale dei luoghi in cui sono presenti impianti di raffinazione emergono alcune criticità delicate poiché, nonostante gli impegni assunti dalle imprese, molto spesso in quelle aree permangono problemi molto seri come il livello delle contaminazioni e l'inquinamento delle falde idriche. A tale riguardo, sarebbe interessante apprendere se l'ENI si sta impegnando anche per fronteggiare il problema della bonifica dei siti inquinati.

Il dottor ELEFANTE fa presente che tutte le raffinerie stanno adottando misure volte a ridurre il livello dell'inquinamento e ad avviare le bonifiche dei siti inquinati. Ad esempio, nell'area di Gela la messa in sicurezza risulta avanzata grazie alla realizzazione di opere che consentono la depurazione delle falde inquinate.

Il senatore VALLONE (*Mar-DL-U*) osserva che in numerose audizioni i soggetti interpellati dalla Commissione si limitano ad enfatizzare soltanto gli aspetti positivi legati alle attività che illustrano, non mettendo quindi in risalto eventuali punti interrogativi connessi alle principali questioni ambientali da affrontare. Per questa ragione, appare esagerato oltre che fuorviante sostenere che nell'esercizio degli impianti di raffinazione non sussistono rilevanti problemi in termini di impatto ambientale. Sarebbe allora molto più utile che i responsabili della gestione di tali impianti riconoscessero la sussistenza dei problemi relativi all'impatto ambientale nelle diverse aree territoriali.

Il dottor TARABORRELLI precisa che in realtà non sono state nascoste le criticità ambientali derivanti dall'attività di raffinazione; d'altra parte, si è già avuto modo di illustrare come il gruppo ENI abbia talvolta

anticipato gli stessi obblighi di legge. Inoltre, non deve essere dimenticato l'ingente sforzo finanziario destinato alle politiche ambientali.

Il dottor SORRENTI ricorda innanzitutto che la ESSO Italia opera nel Paese sin dal 1891, ed è stata l'unica azienda multinazionale a restare sul mercato italiano anche dopo la crisi petrolifera dei primi anni '70. La Esso Italia ha potuto beneficiare in tutti questi anni delle importanti esperienze maturate dalla casa madre a livello internazionale, potendo così introdurre innovazioni significative, come i sistemi di distribuzione automatica o il *cracking* catalitico.

La società che rappresenta è altresì *leader* per quanto riguarda il settore della sicurezza del personale, come pure per ciò che concerne le problematiche attinenti alla tutela dell'ambiente. Per quanto riguarda la sicurezza del personale, basti considerare che si registrano in media 0,1 infortuni per ogni 1000 addetti, e cioè parecchio meno rispetto a quanto accade nel settore manifatturiero. La Esso Italia ha quindi prestato la massima attenzione alle problematiche ambientali, nella considerazione che queste vadano sempre rapportate alle esigenze economiche delle popolazioni. Pertanto, la compagnia ha sempre puntato a responsabilizzare il personale, collaborando costantemente con comunità scientifica e pubblici poteri. Inoltre, tutti gli stabilimenti dispongono di piani di sicurezza interni, regolarmente condivisi ed approvati dalle autorità responsabili. Al riguardo, si consideri che ben 7 giorni all'anno per dipendente sono destinati all'addestramento del personale.

Si sofferma quindi sui dati relativi alle raffinerie di proprietà della Esso Italia, come quella di Augusta, nonché su quelle in cui la compagnia che rappresenta ha partecipazioni significative, sottolineando in particolare come, in tutti i casi, i livelli delle emissioni inquinanti siano molto al di sotto dei limiti previsti dalla vigente normativa, cosa che emerge anche dalle rilevazioni della capillare rete di monitoraggio esistente. Inoltre, tutte le raffinerie vengono continuamente sottoposte a minuziosi controlli da parte delle autorità pubbliche. L'impegno della Esso Italia, nei prossimi anni, sarà concentrato anche sul perseguimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto, e dalle direttive IPPC e sui grandi impianti. Qualche problema, invece, potrebbe essere creato dalla normativa sulle acque superficiali che, fissando limiti ben più stringenti di quelli vigenti a livello europeo, non può non alterare la competitività delle aziende operanti in Italia. Infine, per quanto riguarda in particolare lo stabilimento di Augusta, si sta operando al fine di ridurre il ricorso alle acque dei pozzi, nonché la quantità di fanghi da smaltire.

Il dottor D'ARPIZIO, dopo aver ricordato che la Erg è un'azienda italiana a capitale interamente privato proprietaria, tra l'altro, delle due raffinerie di Siracusa e di tre centrali elettriche asservite agli impianti di Priolo, sottolinea come ai due stabilimenti siciliani sia da ricondurre circa il 20 per cento della produzione nazionale.

Per quanto riguarda le problematiche di tutela ambientale, gli impianti di Siracusa sud beneficiano già della certificazione ISO 14000, e sono responsabili di emissioni inquinanti che si collocano ben al di sotto dei valori-limite fissati dalla vigente normativa. Oltretutto, il livello complessivo delle emissioni di cui sono responsabili tutti gli impianti presenti nell'area è costantemente monitorizzato grazie a un sistema di rilevazione: è quindi incontestabile che i livelli complessivi di sostanze inquinanti sversate nell'atmosfera sono in continua diminuzione.

Per ciò che concerne la raffineria di Siracusa nord, entro la metà del 2005 si dovrebbe ottenere la certificazione ISO 14001. Anche a seguito dei problemi emersi alcuni anni fa, la Erg – che ha preso in carico gli impianti in questione soltanto il 1° ottobre 2002 – ha curato lo svuotamento, l'ispezione e la pulizia dei 150 serbatoi esistenti, oltre la metà dei quali verranno demoliti. Anche per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti vi è un continuo monitoraggio e, per altro verso, grazie a un importante piano di investimenti, il rendimento complessivo degli impianti in questione migliorerà ulteriormente nei prossimi anni. Fa presente infine che la compagnia da lui rappresentata pubblica annualmente un bilancio ambientale.

Il senatore VALLONE (*Mar-DL-U*), nel ribadire quanto osservato in precedenza in merito all'opportunità di riconoscere la sussistenza di delicati problemi connessi alla gestione degli impianti petroliferi, ricorda che una delegazione della Commissione ambiente si è recata un paio di anni fa a Priolo anche allo scopo di verificare cosa fosse accaduto a seguito di alcuni gravi episodi di inquinamento che avevano interessato le falde acquifere e le coste della zona. È abbastanza evidente che la decisione della Erg di svuotare, ispezionare e pulire i numerosi serbatoi allocati nella zona sono da ricollegare a quegli eventi.

Il senatore ROTONDO (*DS-U*) dà atto alle società petrolifere di aver fatto qualcosa di nuovo negli ultimi anni per recuperare i gravi ritardi che avevano contraddistinto, in passato, l'attività degli impianti di raffinazione per quanto attiene alla protezione dell'ambiente. Ciò nonostante, però, andrebbe fatto qualcosa di più, specie a fronte dell'estrema criticità della situazione ambientale dell'area in cui sono situati gli impianti di Siracusa nord ove in passato, come è noto, si sono registrati gravi casi di inquinamento delle falde acquifere e delle coste. Inoltre, sarebbe necessario attivare un programma puntuale di controllo delle emissioni anche attraverso un sistema di monitoraggio dei fumi ai camini.

Il presidente MULAS ringrazia gli intervenuti per il prezioso contributo offerto ai lavori della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 2004

55^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRECO

*La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE CONSULTIVA***(3011) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione ed il rilancio dell'Alitalia**(Parere alle Commissioni 5^a e 8^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Interviene il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*) per confermare l'orientamento favorevole della propria parte politica in ordine all'intendimento del Governo di consentire la ristrutturazione della società Alitalia, anche se, egli rileva, si è perso inutilmente tempo prezioso. A tutt'oggi infatti rimangono incerti molti aspetti concernenti il piano di risanamento, nonché quello del coinvolgimento di altre compagnie, anche non italiane, per il raggiungimento dell'auspicato obiettivo del rilancio della società. Sottolinea altresì che è necessario che il Governo rispetti, nell'approntamento delle misure in esame, la normativa comunitaria sugli aiuti alle imprese in difficoltà. Poiché il decreto legge in esame rinvia l'ulteriore definizione delle misure ad uno o più decreti da adottare, suggerisce al relatore di sottolineare proprio questo punto nel parere che verrà reso alle Commissioni di merito e cioè che anche i decreti attuativi siano rispettosi dei criteri e degli indirizzi comunitari. Peraltro, le misure per il rilancio della società non devono avere ricadute sui mercati degli altri paesi europei: a tale proposito fa presente che sono emerse notizie di ricorsi all'autorità europea *antitrust* presentati dalla British Airways e da compagnie aeree a basso costo. Un altro aspetto di rilievo sul quale insiste l'oratore è che il Governo dovrà comunicare i provvedimenti attuativi del decreto legge ai competenti organismi comunitari. Concorda inoltre con l'osservazione del ministro Buttiglione sulla improprietà del titolo del decreto legge

che può ingenerare dubbi sulla tipologia di aiuto che deve essere considerata una evenienza di carattere eccezionale collegata a una reale prospettiva di ripresa della società e non un'operazione di mero salvataggio. Solo con l'attenzione a tali aspetti il Parlamento darebbe un segnale di rispetto della normativa comunitaria. Invita infine il Relatore ad indicare nel testo del parere che verrà trasmesso alle Commissioni di merito, l'opportunità di armonizzare il termine dei dodici mesi previsto dall'articolo 1 del decreto legge in esame con i termini contenuti nelle disposizioni di cui al paragrafo 3.1 degli Orientamenti del 1999.

Il senatore GIRFATTI (*FI*), dopo aver espresso ampio apprezzamento per la approfondita relazione del senatore Ciccanti, esprime l'avviso che solo se vengono rispettati i criteri alla base del regime delle garanzie si può escludere l'ipotesi dell'aiuto di Stato che, in quanto tale, non sarebbe compatibile con l'articolo 87, paragrafo 3 lettera c) del Trattato. Resta tuttavia irrisolta l'ipotesi in cui il beneficiario della garanzia sia inadempiente e quindi intervenga lo Stato, perché in questo caso si passerebbe inevitabilmente nella fase dell'aiuto per la situazione di insolvenza. Questo aspetto andrebbe approfondito e adeguatamente regolamentato nel provvedimento in esame.

Infine, a titolo personale, il senatore Girfatti richiama l'attenzione sulla necessità di garantire un continuo aggiornamento dei livelli di professionalità del personale Alitalia sia di terra che di assistenza al volo.

Il PRESIDENTE, prima di dare la parola al Relatore per la replica, non essendovi altri commissari iscritti a parlare, sottolinea a sua volta che il Governo comunichi tempestivamente i provvedimenti attuativi ai competenti organismi comunitari.

Il relatore CICCANTI (*UDC*), concordando con le osservazioni emerse nel corso del dibattito, assicura che verranno recepite nel parere da trasmettere alle Commissioni di merito.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) si associa in merito alla necessità di sollecitare il Governo a comunicare i provvedimenti attuativi del decreto legge agli organismi comunitari.

Il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*) parimenti si associa, ricordando nuovamente la necessità che venga predisposto al più presto il piano di ristrutturazione dell'Alitalia.

Il presidente GRECO, accertata la presenza del numero legale, mette in votazione la proposta di parere non ostativo con le osservazioni emerse nel corso del dibattito, che risulta approvata dalla Commissione.

(3010) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Illustra il provvedimento in titolo il senatore RUVOLO (*UDC*) il quale fa presente che il decreto legge è diretto a disciplinare talune questioni urgenti concernenti le denominazioni di vendita del latte fresco e della passata di pomodoro in particolare che, a causa della non perfetta coerenza con la normativa comunitaria e per mancanza di norme a tutela della reciprocità, stanno causando una situazione di tensione commerciale che grava anche sui consumatori. Per quanto riguarda il latte, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, sull'etichettatura e sulla presentazione dei prodotti alimentari e relativa pubblicità, ha definito le regole per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in tali materie. Poiché la denominazione di vendita del latte ha risentito della sovrapposizione normativa e dei contenziosi instauratisi anche a livello comunitario, nonché delle problematiche connesse alle importazioni da parte di Paesi extra UE di prodotti aventi denominazioni di vendita non vietate in sede comunitaria, si è reso necessario adeguare la normativa nazionale ai principi comunitari. Il Relatore passa quindi ad illustrare il testo che all'articolo 2 reca norme per l'attuazione delle misure comunitarie in agricoltura e per la disciplina della percentuale di vendite di quote al di fuori delle regioni; l'articolo 3 introduce misure urgenti a favore delle regioni in regime di fuoriuscita transitoria dell'obiettivo 1.

Il Relatore sottolinea infine che l'urgenza della normativa dipende da un lato dalla necessità di consentire alle imprese agricole che tendono a «splafonare» di poter rientrare nei limiti produttivi, dall'altro di evitare il depauperamento della capacità produttiva delle regioni marginali. In conclusione, propone che la Commissione esprima, per quanto di competenza, un parere favorevole.

I senatori COVIELLO (*Mar-DL-U*), BUDIN (*DS-U*) e CHIRILLI (*FI*), a nome dei rispettivi Gruppi, dichiarano il proprio voto favorevole sul parere proposto dal Relatore, che risulta accolto dalla Commissione.

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2001/16/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale» (n. 381)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento e rinvio)

Introduce l'esame il relatore CHIRILLI (*FI*), rilevando come lo schema di decreto è stato predisposto dal Governo in base alla delega concessa dalla legge 31 ottobre 2003 n. 206 (legge comunitaria 2003) per emettere i decreti legislativi di attuazione della direttiva 2001/16/CE rela-

tiva alla interoperabilità della rete ferroviaria; il fine è quello di creare le condizioni necessarie per realizzare nel territorio comunitario l'interoperabilità del sistema transeuropeo convenzionale come individuato nella decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1692/96/CE del 23 luglio 1996. Le condizioni riguardano la progettazione, la costruzione, la messa in servizio, la ristrutturazione, il rinnovamento, l'esercizio e la manutenzione degli elementi di questo sistema. Per struttura e contenuto la direttiva 2001/16/CE segue la direttiva 1996/48/CE relativa alla interoperabilità delle reti ad alta velocità e si snoda in tre livelli di indirizzo: 1) normativa – procedurale; 2) delle specifiche tecniche di interoperabilità; 3) delle specifiche tecniche europee emanate dagli organismi europei di normalizzazione (CEN, CENELEC, ecc.). Il processo di armonizzazione tecnica riguarderà sia i componenti che i sottosistemi (infrastrutture, energia, controllo, comando e segnalamento, materiale rotabile, manutenzione, esercizio e gestione traffico, operazioni telematiche per passeggeri e merci) prevedendone i requisiti essenziali, le procedure relative per i componenti alla dichiarazione di conformità e per i sottosistemi di verifica CE. Viene introdotta la figura degli «organismi notificati» per la valutazione della conformità o dell'idoneità all'impegno dei componenti d'interoperabilità o di verifica CE per i sottosistemi. La vigilanza sull'attività degli organismi modificati verrà assicurata dal Ministro delle infrastrutture. L'autorità incaricata della messa in esercizio dei sottosistemi viene individuata nel gestore delle infrastrutture e ad essa spetterà l'accertamento che nelle varie fasi (progettazione, esecuzione ecc.) il sottosistema sia conforme alla STI (Specifiche tecniche di interoperabilità). C'è da aggiungere che il processo d'armonizzazione tecnica fra materiali rotabili ed infrastrutture ferroviarie è comunque circoscritto nell'estensione della rete ferroviaria nazionale, non retroattivo per quelle preesistenti e pertanto la direttiva in questione si colloca come uno strumento di normalizzazione tecnica di lungo periodo.

Il provvedimento consta di 14 articoli e 10 allegati. L'articolo 1 definisce la finalità del decreto volta a realizzare l'interoperabilità del sistema ferroviario nazionale convenzionale; l'articolo 2 prevede la definizione dei principali termini usati; l'articolo 3 precisa che il sistema ferroviario nazionale convenzionale deve essere suddiviso in sottosistemi di natura strutturale e funzionale a ciascuno dei quali sono applicate le STI; l'articolo 4 stabilisce le deroghe alle STI, previo il giudizio della Commissione europea; l'articolo 5 introduce l'obbligo di utilizzare componenti d'interoperabilità che consentono di soddisfare i requisiti essenziali e la cui conformità deve essere attestata dalla dichiarazione CE redatta dal fabbricante o dal suo mandatario; l'articolo 6 stabilisce disposizioni relative ai requisiti essenziali che devono essere posseduti dai sottosistemi di natura strutturale; l'articolo 7 regola l'attività degli «organismi notificati» per la valutazione della conformità o idoneità all'impiego dei componenti; l'articolo 8 sancisce la validità quinquennale dell'autorizzazione rilasciata all'organismo notificato; l'articolo 9 dispone sulla vigilanza degli organismi notificati da parte dell'amministrazione competente; l'arti-

colo 10 disciplina l'attività ispettiva suddetta ed i provvedimenti comminabili fino alla revoca del riconoscimento per gli organismi notificati; l'articolo 11 precisa che le spese per l'attività di vigilanza sugli organismi notificati è a carico degli stessi; l'articolo 12 stabilisce le disposizioni che devono seguire i gestori per la pubblicazione annuale dei registri dell'infrastruttura e del materiale rotabile; l'articolo 13 introduce, in attesa dell'elaborazione da parte della Commissione europea delle STI, un periodo transitorio nel quale il gestore del sistema ferroviario nazionale provvede alla valutazione di conformità alla specifiche tecniche dei componenti e di conformità di un sottosistema; l'articolo 14 riguarda la clausola di cedevolezza che consente l'applicazione delle norme in argomento in attesa che le regioni legiferino per la parte di loro competenza.

Il PRESIDENTE, stante la necessità di approfondire l'esame del provvedimento, lo rinvia ad altra seduta.

La Commissione conviene e pertanto il seguito dell'esame è rinviato.

(2958) Deputato KESSLER ed altri. – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 maggio 2004.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 26 maggio scorso è stata svolta la relazione introduttiva ed ha avuto inizio la discussione generale.

Interviene quindi il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*), il quale sottolinea che la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce il mandato d'arresto europeo, avrebbe dovuto essere introdotta negli ordinamenti degli Stati membri, secondo l'articolo 34, par. 1 della stessa, al più tardi il 31 dicembre 2003, termine che non è stato rispettato, oltre che dall'Italia, nemmeno da Germania, Grecia, Francia e Belgio. La Germania, la Grecia e l'Italia si sono impegnati ad adeguarsi entro il 30 giugno 2004. Peraltro, il Governo non ha adottato alcuna iniziativa legislativa propria per il recepimento della decisione quadro: infatti il disegno di legge di recepimento è di iniziativa parlamentare dell'opposizione. A tale proposito ricorda che l'iter di trasposizione delle norme in oggetto è stato molto tormentato e il testo della proposta di legge inizialmente presentato è stato profondamente modificato nel corso della discussione alla Camera dei Deputati, al punto tale che in concomitanza con l'approvazione del testo da parte della Commissione Giustizia, il 20 novembre 2003, i presentatori hanno ritirato le loro firme. A nulla sembra essere poi valsa la «comunicazione» della Commissione europea del no-

vembre 2003, volta a raccomandare agli Stati membri il rispetto dei termini per l'attuazione della decisione quadro; nè è valso il richiamo del Capo dello Stato, nel marzo scorso, ad attuare al più presto le decisioni europee.

Il senatore Bedin, dopo aver ricordato i 14 «considerata» descritti in premessa della decisione quadro ed i successivi principi fondamentali, contenuti nell'articolato, esprime l'avviso che il disegno di legge in esame presenta alcuni profili di dubbia compatibilità con la decisione che intende recepire. In primo luogo, esso evidenzia una profonda sfiducia nei confronti dei meccanismi di collaborazione giudiziaria a livello europeo: vedasi in proposito l'articolo 3, che introduce la riserva parlamentare per l'ampliamento delle ipotesi di mandato di arresto previste dall'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro; il meccanismo decisionale ivi descritto appare dubbio sotto i profili dell'opportunità e, comunque, non necessario. Anche il Relatore ha avuto modo di evidenziare che questa norma non è coerente con il meccanismo della riserva parlamentare che pure sembra utile introdurre nella riforma della legge La Pergola; ha anche evidenziato che il parere negativo di una delle due Camere non può avere valore vincolante. L'oratore aderisce senz'altro alle indicazioni del Relatore in merito.

Altro punto critico riguarda il fatto che il disegno di legge inopportuna e individualmente individua nel Ministro della Giustizia la figura centrale per le decisioni in materia di mandato di arresto. Tale scelta appare assolutamente non funzionale alla celerità delle azioni in materia e appesantisce i procedimenti, ben potendo le richieste essere inviate direttamente all'Autorità giudiziaria competente sul territorio. Sul punto concorda con le osservazioni espresse dal Relatore con particolare riferimento all'articolo 17 della decisione quadro.

Ulteriori rilievi critici, motivati dal fatto che il disegno di legge introduce numerosi adempimenti che rendono inutilmente difficoltosa l'esecuzione del mandato d'arresto e contiene alcune previsioni di dubbia compatibilità con la decisione quadro da attuare, riguardano gli articoli 6, 8, 9, 17 (che introduce al comma 4 l'ulteriore condizione, per la consegna, della sussistenza di «gravi indizi di colpevolezza a carico del ricercato»), nonché l'articolo 18.

In conclusione, il senatore Bedin ribadisce che il disegno di legge in esame non sembra consentire la creazione di uno spazio di collaborazione europea, poiché introduce procedure farraginose e previsioni di non operatività del mandato che vanno molto oltre la previsione della decisione quadro che pretende di attuare, e che appaiono tanto più inopportune alla luce delle recenti azioni in materia di contrasto al terrorismo che invece impongono una collaborazione ampia con procedure snelle tra le autorità giudiziarie procedenti.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI GIOVEDÌ 8 LUGLIO 2004

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione già convocata per domani, giovedì 8 luglio 2004, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 2004

151^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

indi del Vice Presidente
D'ANDREA

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito della discussione di proposte di risoluzione sulla situazione generale della Rai
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE Petruccioli annuncia che i senatori Iervolino e Moncada Lo Giudice e il deputato Giuseppe Gianni hanno presentato la seguente proposta di risoluzione:

«Premesso che ad aprile 2004 il Parlamento ha approvato la legge n. 112 che oltre ad avviare lo sviluppo del Digitale Terrestre innova profondamente il quadro normativo di riferimento per tutto il settore radiotelevisivo ed introduce nuove regole per la nomina del Consiglio di amministrazione della Rai;

considerato che fino ad ora le nomine del Consiglio di amministrazione della Rai sono state affidate alla imparzialità delle scelte dei Presi-

denti di Camera e Senato con evidente sottolineatura del ruolo di garanzia dello stesso e soprattutto del suo Presidente;

viste le dimissioni della presidente Annunziata rassegnate il 4 maggio scorso;

considerato la funzione peculiare che il servizio pubblico radiotelevisivo è chiamato a svolgere soprattutto nel nuovo contesto normativo dettato dalla legge n. 112/04, a difesa ed a garanzia del pluralismo, dell'imparzialità e della qualità dell'informazione;

visto che il Consiglio di amministrazione ha avviato la procedura per la fusione fra Rai Holding e Rai S.p.A., così come previsto dalla legge n. 112/04;

visto che è stato predisposto un nuovo Statuto della società che recepisce tutte le innovazioni della legge n. 112/04 e che entrerà in vigore presumibilmente, entro il mese di settembre 2004;

la Commissione di Vigilanza Rai

ritiene necessario superare la situazione in cui si trova l'attuale vertice della Rai, considerando il momento molto delicato per il futuro della più grande azienda culturale e dell'informazione del nostro Paese;

impegna il Consiglio di amministrazione ad evitare, nel contesto di una fusione societaria e di un Consiglio di amministrazione privo del suo Presidente, di promuovere nomine in reti, testate, dipartimenti e società;

impegna il Consiglio di amministrazione a completare la fusione tra Rai Holding e Rai S.p.A. entro i termini fissati dall'articolo 21 della legge n. 112/04 (60 giorni dall'entrata in vigore della stessa) e a rassegnare subito dopo e comunque non oltre il 30 settembre 2004 le proprie dimissioni in modo da consentire la formazione del nuovo vertice secondo i criteri della legge n. 112/04».

Il deputato CAPARINI ritiene che tale risoluzione debba essere considerata inammissibile, dal momento che non si vede a che titolo la Commissione possa impegnare il Consiglio di amministrazione della Rai a tenere comportamenti determinati, e meno che mai a rassegnare le proprie dimissioni.

Il PRESIDENTE ritiene che il documento presentato dai colleghi Iervolino, Moncada Lo Giudice e Giuseppe Gianni debba essere considerato ammissibile, in quanto certamente non estraneo all'oggetto della discussione.

Egli peraltro invita i presentatori a tener conto delle obiezioni del deputato Caparini e a riformulare il testo nel senso di sostituire la parola «impegna» con l'altra «invita».

Il senatore IERVOLINO accoglie l'invito del Presidente e modifica il testo nel senso indicato.

Egli osserva peraltro come tale modifica non alteri il senso politico del documento, che è quello di rilevare l'inopportunità che il Consiglio

di amministrazione uscente continui a gestire la Rai e di chiedere che la legge Gasparri sia applicata e si vada rapidamente a regime.

Egli ricorda come l'Unione democristiana e di centro, che ha sostenuto lealmente l'approvazione della legge di riforma del sistema radiotelevisivo pur con non poche perplessità su taluni degli aspetti più controversi, era stata consapevole per tempo della necessità di evitare una prolungata gestione interinale, e aveva pertanto proposto l'emendamento, approvato dal Senato e che aveva suscitato molte critiche, con il quale si fissava al 28 febbraio 2004 – data poi superata dalle vicende dell'approvazione della legge – il termine di scadenza del Consiglio di amministrazione in carica.

I successivi avvenimenti hanno dimostrato la correttezza di tale impostazione, in particolare dopo che le dimissioni della presidente Annunziata hanno determinato una evidente rottura degli equilibri che reggevano la formula di questo Consiglio di amministrazione così come era stata configurata dai Presidenti delle Camere.

È evidente quindi che si pone ora un problema di rappresentatività, e dunque un problema di tutela della democrazia nella gestione del servizio pubblico, tema al quale i Democratici cristiani non possono non essere sensibili.

Il senatore D'ANDREA osserva che la questione di inammissibilità sollevata dal deputato Caparini investe il problema degli effetti di una approvazione da parte della Commissione delle risoluzioni presentate.

A suo parere è infatti discutibile la tesi, pur autorevolmente sostenuta dal Presidente, che questa Commissione non abbia più alcun potere di revoca nei confronti dell'attuale Consiglio di amministrazione.

I principi generali sull'amministrazione delle società implicano infatti che laddove vi è un potere di nomina vi sia anche un potere di revoca, e se è vero che il Consiglio di amministrazione in carica non è stato nominato da questa Commissione, è anche vero che ad essa la nuova legge affida il compito di individuare i membri del Consiglio di amministrazione.

È in ogni caso evidente che questo Consiglio di amministrazione non è più in grado di svolgere le sue funzioni: non va dimenticato che il Consiglio di amministrazione della Rai non opera come, ad esempio, quello di una fondazione per fini benefici, il cui compito è soltanto quello di tutelare il rispetto del programma di attività dell'istituzione.

È invece organo di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, il cui compito è quello di garantire il rispetto dell'imparzialità, del pluralismo, dell'accesso di tutte le posizioni politiche e culturali, tanto che la vigilanza stessa di questa Commissione si configura essenzialmente come uno strumento di tutela rispetto a situazioni patologiche, in quanto di norma è il Consiglio di amministrazione stesso a dover garantire il rispetto dei principi costituzionali nel servizio pubblico.

È evidente che la rottura del patto istituzionale che aveva portato alla nomina di questo Consiglio, conseguente alle dimissioni della Presidente,

fa sì che, indipendentemente dalle loro qualità personali, gli attuali membri del Consiglio di amministrazione non siano oggettivamente in grado di garantire agli occhi del pubblico l'imparzialità e l'indipendenza della Rai, ciò tanto più nella situazione determinatasi con l'assunzione dell'*interim* del Tesoro, e quindi della titolarità dell'organo che controlla la proprietà della Rai, da parte del proprietario di Mediaset.

Il PRESIDENTE fa presente al senatore D'Andrea che la sua convinzione circa l'impossibilità che questa Commissione revochi il Consiglio di amministrazione in carica si fonda innanzitutto sulla considerazione che anche la precedente disciplina non dava questo potere alla Commissione, ma solo quello di proporre a maggioranza qualificata la revoca ai Presidenti delle Camere.

Peraltro la stessa legge Gasparri non prevede una procedura di revoca del Consiglio di amministrazione.

Il deputato PECORARO SCANIO osserva come, al di là delle questioni pure importanti relative all'esistenza o meno in capo alla Commissione di un potere di revoca del Consiglio, resta il fatto che tale organo è ormai privo di rappresentatività e addirittura di vitalità.

È evidente che quanto più si prolungherà questa situazione tanto più la Rai rimarrà paralizzata, anche alla luce dell'evidente problema di conflitto di interessi che si manifesta con l'assunzione dell'*interim* del Tesoro da parte del presidente Berlusconi, una situazione questa oltretutto che è tutt'altro che chiaro quanto sia destinata a durare.

Il deputato LAINATI dichiara in primo luogo di non accettare lezioni sulla stabilità governativa dal collega Pecoraro Scanio, che è stato ministro nel quarto dei governi che si sono succeduti nella scorsa legislatura.

Egli si dichiara poi assolutamente contrario a entrambi i documenti presentati, ed osserva come sarebbe paradossale e politicamente preoccupante se l'UDC finisse per votare insieme ai gruppi dell'opposizione di sinistra.

Il PRESIDENTE Petruccioli dichiara chiusa la discussione generale.

Dopo un breve dibattito al quale partecipano i deputati BUTTI, PECORARO SCANIO e GIULIETTI e il senatore FALOMI, egli annuncia che la Commissione tornerà a riunirsi martedì alle ore 14 per lo svolgimento delle dichiarazioni di voto e la votazione finale.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 2004

Presidenza del Presidente
Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 8,35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sui risultati dell'esame dei bilanci consuntivi per il 2002 e preventivi per il 2003 degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale:

Audizione del dottor Giovanni GUERISOLI, Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); del dottor Guido ABBADESSA, Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP); del dottor Francesco LOTITO, Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e del dottor Giancarlo FONTANELLI, Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi i temi oggetto dell'audizione.

Il dottor Francesco LOTITO, *presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale*, il dottor Giovanni GUERISOLI, *Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*, il dottor Guido ABBADESSA, *Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica*, e il dottor Giancarlo FONTANELLI, *Presidente del*

Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Pietro GASPERONI (*DS-U*), i senatori Antonio PIZZINATO (*DS-U*) e Tiziano TREU (*MARGH-U*), i deputati Lino DUILIO (*MARGH-U*) ed Emenenzio BARBIERI (*UDC*).

Il dottor Francesco LOTITO, *presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale*, e il dottor Giovanni GUERISOLI, *presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*, rispondono ai quesiti e alle osservazioni formulate.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, ringrazia gli ospiti per la loro presenza e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 9,55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si è riunito dalle ore 9,55 alle ore 10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 2004

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 14,20.

Presidenza del Presidente
Maria BURANI PROCACCINI

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Maria BURANI PROCACCINI *presidente*, avverte che se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Esame di una proposta di relazione alle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, sull'attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285 recante «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza»

(Esame e rinvio)

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, nel ritenere molto significativo il lavoro svolto, sottolinea in particolare l'esigenza di un rifinanziamento della legge 285 del 1997, preannunciando il proprio interessamento presso il Governo a tal fine. Invita quindi il collega Giacco, coordinatore del gruppo di lavoro in materia di attuazione della legge 285/1997, ad illustrare i contenuti della proposta di relazione in titolo (*vedi allegato*).

Il deputato Luigi GIACCO (DS-U) ricorda che la Commissione parlamentare per l'infanzia ha finalità di indirizzo e di controllo sulla concreta attuazione della legislazione relativamente ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva. A tale riguardo, la legge 285 ha inciso in modo determinante sulle politiche dell'infanzia ed è stato quindi importante valutare il reale impatto nell'attuazione di tale legge, anche alla luce di recenti modifiche costituzionali e legislative, quali la riforma del titolo V della Costituzione e la legge n. 328 del 2000 la quale, pur riguardando il settore del sociale, non ha abrogato la legge 285. L'attività svolta dal gruppo di lavoro è stata inoltre importante anche perchè connessa con l'indagine conoscitiva su adozioni e affidamento, sotto il profilo della chiusura degli istituti per minori, prevista per la fine del 2006.

I principali aspetti presi in considerazione sono stati il rapporto tra la legge 285 e i diritti garantiti dalla Convenzione di New York, la legge 285 come acquisizione di una logica di piano nei servizi per l'infanzia e l'adolescenza, il rapporto infine tra legge 285/97 e 328 del 2000. Si sono inoltre valutate le prospettive di evoluzione della legge 285, valorizzando le pratiche più adeguate e gli aspetti maggiormente positivi.

Sottolinea il carattere nazionale ma al tempo stesso «federalista» della legge, che è stata applicata su tutto il territorio nazionale e può costituire un modello anche per altre leggi, anche se sarebbe necessaria una maggiore uniformità degli interventi. Per quanto riguarda il fondo specifico, inizialmente previsto dalla legge, poi confluito nel fondo unico per le politiche sociali, esso ha contribuito a creare una maggiore attenzione da parte delle regioni e degli enti locali, che hanno così abbandonato la logica dell'emergenza e della residualità a favore di una cultura dei diritti che conduca al benessere dell'infanzia, nella quale punto di riferimento non siano le patologie, bensì la normalità. Nel rilevare che la riuscita o il fallimento, nelle varie realtà territoriali, della legge 285 è avvenuta a prescindere dagli schieramenti politici al Governo, osserva che il passaggio dal primo triennio di applicazione al secondo triennio ha sicuramente comportato un miglioramento della progettazione, che è stata maggiormente qualificata; si è inoltre creata una maggiore responsabilità da parte degli enti locali, che sono diventati vere e proprie cabine di regia. Per quanto riguarda la concreta attuazione dei singoli articoli della legge, l'unico ad essere forse rimasto più marginale è stato quello relativo alla partecipazione dei minori nella vita sociale; se infatti si sono creati consigli comunali dei bambini in molte realtà territoriali, questo aspetto è rimasto impostato secondo una visione «adultocentrica». Un altro problema che rimane aperto è quello relativo ai ragazzi dai 18 ai 21 anni, che abbiano iniziato un percorso di riabilitazione senza concluderlo entro la maggiore età. Nel ringraziare infine il consulente Stefano Ricci per il fondamentale contributo fornito, auspica che la relazione, una volta approvata, possa diventare un punto di riferimento per Governo, Parlamento, Regioni ed enti locali.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, nel concordare con le parole di apprezzamento nei confronti del consulente, ringrazia il collega Giacco per l'ampia relazione svolta e ribadisce il valore positivo della legge 285, che ha contribuito alla creazione di una mentalità nuova, caratterizzata da volontà e capacità professionali sempre più affinate. Esprime quindi nuovamente la necessità di un rifinanziamento della legge stessa.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,50.

ALLEGATO

**Proposta di relazione alle Camere,
ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1997, n. 451,
sull'attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285 recante
«Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità
per l'infanzia e l'adolescenza»**

INDICE

PREMESSA

1. *La realizzazione della L. 285/97 sul territorio nazionale: analisi delle fonti ed esame dei contributi raccolti*
 - 1.1 Lo stato dell'arte di una legge nazionale/federalista
 - 1.2 Dimensioni qualificanti
 - 1.3 Dimensioni critiche
 - 1.4 Dimensioni incerte

2. *La L. 285/97 e i diritti dei minori sanciti dalla L. 176/91*
 - 2.1 Opportunità e contributi offerti dalla L. 285/97
 - 2.2 La situazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia dopo la L. 285/97

3. *La L. 285/97 per la progettazione e la gestione integrata di interventi e servizi per l'infanzia e l'adolescenza in una logica di piano*
 - 3.1 Il patrimonio acquisito e le condizioni per mantenerlo
 - 3.2 I rischi e le possibilità

4. *La L. 285/97 e il processo di attuazione della L. 328/00*
 - 4.1 L'attuazione della L. 328/00 e le scelte delle Regioni
 - 4.2 Gli aspetti qualificanti e quelli critici
 - 4.3 Elementi di continuità e di integrazione

5. *I percorsi per favorire una corretta deistituzionalizzazione dei minori*
 - 5.1 La situazione generale dell'accoglienza ai minori fuori dalla famiglia con particolare attenzione al ricovero in istituto e in situazioni anomale
 - 5.2 Tendenze rispetto ai «nodi» del processo di deistituzionalizzazione
 - 5.3 Le prospettive possibili e le priorità

6. Osservazioni conclusive e proposte della Commissione

6.1 Verifica e «valutazione» sulla realizzazione della L. 285/97

6.2 Come accompagnare l'evoluzione della L. 285/97

6.3 Come tutelare il diritto dei minori alla famiglia

Premessa

La Commissione parlamentare per l'infanzia ha compiti di indirizzo e di controllo sulla concreta attuazione della legislazione relativamente ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva. Negli ultimi anni la legge italiana che più ha inciso e determinato le politiche per l'infanzia e l'adolescenza nel Paese, a livello centrale e, soprattutto, delle comunità locali è stata la Legge 28 agosto 1997, n. 285 «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza».

In questa prospettiva è parso doveroso che la Commissione parlamentare per l'infanzia, al termine del secondo triennio di attuazione della L. 285/97, analizzasse le modalità di applicazione e realizzazione, valutasse l'impatto reale delle politiche e dei servizi attivati sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, approfondisse le prospettive possibili della legge in un contesto normativo mutato (con riferimento all'approvazione della L. 328/00 e alla riforma del Titolo V della Costituzione) che non ha però abrogato la L. 285/97 e in una situazione di evoluzione dei bisogni e delle esigenze dell'infanzia e dell'adolescenza.

Nell'ambito della verifica dell'attuazione della L. 285/97, in relazione alle lettere *d)* e *e)* del comma 1 dell'articolo 3, ed in connessione con l'indagine conoscitiva in corso sull'adozione internazionale, la Commissione parlamentare per l'infanzia ha ritenuto necessario approfondire anche la questione dello stato e delle prospettive del processo di deistituzionalizzazione dei minori in atto nel nostro Paese, anche in vista della chiusura degli istituti entro il 31 dicembre 2006, disposta dal comma 4 dell'articolo 2 della L. 184/83 «Diritto del minore ad una famiglia» (novellata dalla L. 149/01).

Obiettivi della presente relazione sono, di conseguenza:

esaminare e rappresentare le modalità di realizzazione della L. 285/97 sul territorio nazionale evidenziando aspetti positivi e punti critici, anche in relazione a tre aspetti specifici, individuati come strategici dalla Commissione stessa: rapporto tra applicazione della L. 285/97 e garanzia dei diritti dei minori sanciti dalla L. 176/91 (ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo); ruolo della L. 285/97 per l'acquisizione diffusa di una logica di piano nella progettazione e nella gestione integrata di interventi e servizi per l'infanzia e l'adolescenza; relazione tra l'applicazione della L. 285/97 e il processo di attuazione della L. 328/00;

tratteggiare le prospettive possibili di evoluzione nell'applicazione della L. 285/97 indicando al Parlamento, al Governo e alle Amministrazioni di regioni e province autonome sia le «pratiche adeguate» che si

sono sperimentate, sia i percorsi possibili per consolidare gli effetti positivi della legge e per eliminare criticità e disfunzioni;

esaminare il processo di deistituzionalizzazione dei minori e indicare priorità nelle azioni da intraprendere per garantire una corretta attenzione ai «minori fuori dalla famiglia» e adeguate modalità di intervento a livello di amministrazione centrale e decentrata.

Per raccogliere gli elementi conoscitivi necessari a conseguire tali obiettivi è stato predisposto e realizzato un programma di lavoro che, nella sua applicazione operativa, ha impegnato la Commissione parlamentare per l'infanzia dal gennaio al luglio del 2004.

La Commissione ha realizzato due missioni e quattro sessioni di audizioni per incontrare esperienze di «pratiche adeguate» della L. 285/97 e risposte possibili ai bisogni di accoglienza residenziale dei minori; per garantire una ricognizione omogenea e coerente dei contributi dei soggetti coinvolti da missioni e audizioni sono state predisposte tracce differenziate sui temi affrontati.

In particolare le audizioni e le missioni sono state predisposte in modo da incontrare diversi soggetti (distribuiti nei diversi territori del Paese e con appartenenze politiche differenti) protagonisti dell'applicazione della L. 285/97 e del processo di deistituzionalizzazione.

In particolare si sono incontrati:

amministratori e funzionari di livello regionale (Abruzzo, Lombardia, Veneto), provinciale (Teramo) e comunale (Palermo, Siracusa, Teramo, Pescara, Macerata, Pesaro, Caltanissetta, Gela, Arezzo, La Spezia – queste ultime due in quanto città premiate per Ecosistema bambino);

il terzo settore (Milano e Coordinamenti nazionali di strutture residenziali per minori).

1. La realizzazione della L. 285/97 sul territorio nazionale: analisi delle fonti ed esame dei contributi raccolti

Le fonti utilizzate per redigere il presente capitolo sono:

attività istituzionale di monitoraggio (ai sensi dell'articolo 10 della L. 285/97);

ricerche e approfondimenti «specifici» e «locali» (con riferimento al monitoraggio di Regioni e Ambiti territoriali e alle attività di Università e altri enti di ricerca);

contributi raccolti dalla Commissione durante la missione e le audizioni.

1.1. Lo stato dell'arte di una legge nazionale/federalista

La relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della L. 285/97 per l'anno 2002 (redatta dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi dell'articolo 10 della stessa legge) «tracciando una prima analisi nel secondo triennio di finanziamento, deli-

nea un bilancio positivo sull'applicazione della L. 285/97, sull'attuazione dei suoi principi e sui risultati raggiunti. La relazione coglie tutte le difficoltà connesse a un quadro normativo mutato (L. 328/00 e Titolo V della Costituzione) che impegna gli enti coinvolti nella progettazione degli interventi in un compito difficile ma foriero di opportunità per lo sviluppo e la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza».

D'altra parte fin dalla sua approvazione la L. 285/97 è stata, correttamente, definita come una legge al tempo stesso «nazionale» in quanto indirizzata a garantire su tutto il territorio del Paese diritti e opportunità per l'intera fascia di cittadini minorenni e «federalista» perchè fortemente orientata a contestualizzare politiche, servizi e interventi per l'infanzia e l'adolescenza nei diversi territori, favorendo partecipazione e coinvolgimento di istituzioni locali, formazioni sociali, famiglie e cittadini.

Dal punto di vista «temporale» il momento attuale (luglio 2004) dovrebbe corrispondere al secondo anno dopo le due triennali complete (la prima triennale dal 1997 al 1999 e la seconda dal 2000 al 2002) ma il condizionale è d'obbligo in quanto la situazione sul territorio nazionale è molto differenziata (poichè in alcune aree regionali è stata appena avviata la programmazione per la seconda triennale) a causa di fattori generali e particolari che hanno condizionato la prosecuzione dell'attuazione della L. 285/97.

Tra i fattori «generali» vanno evidenziati:

l'accumulo di slittamenti dal primo triennio di attuazione per una oggettiva difficoltà di attivare procedure e modalità «innovative» delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza;

la concomitanza con l'approvazione di leggi (L. 328/00 e L. Costituzionale 3/01) che possono aver disorientato le Amministrazioni regionali nel dare continuità alla programmazione.

Tra i fattori «particolari» in alcuni Ambiti territoriali si sono registrate:

difficoltà nell'implementazione delle procedure relative ai bandi di gara o ad altre procedure ad evidenza pubblica (collegate, in qualche caso, alla ricerca di una «continuità» tra progettazione e gestione degli interventi);

sovraccarico di compiti e responsabilità per funzionari degli enti locali, spesso legato alla mancanza di personale amministrativo;

difficoltà a lavorare in modo realmente integrato tra le istituzioni pubbliche e le formazioni coinvolte;

l'incertezza dell'entità, la disponibilità effettiva, la continuità dei contributi assegnati per dare avvio e stabilità alle azioni.

Indipendentemente dalla diversa situazione nei territori ci sono alcuni elementi che permettono di avviare un primo significativo bilancio, complessivo seppur differenziato della L. 285/97:

la legge è stata comunque avviata in tutte le regioni e le province autonome anche nel secondo periodo con un conseguente «aggiustamento» di obiettivi, priorità, metodi e organizzazioni;

le attività di monitoraggio e di verifica, previste per legge, sono state avviate ed hanno prodotto molteplici documenti;

la L. 285/97 ha lasciato «tracce» evidenti in recenti atti legislativi e programmatori di livello nazionale andando a definire una forma ed una modalità di pianificazione sociale territoriale abbastanza identificabile e analizzabile, definibile come «modello 285».

Per la Commissione la differente situazione nell'applicazione della L. 285/97 non appare problematica in sè ma lo diventa in relazione alla crescente difficoltà di raccordare in maniera unitaria le azioni e le politiche delle Regioni e delle Province autonome e degli Ambiti territoriali col rischio che diventi sempre più difficile verificare il raggiungimento e il mantenimento di uno degli obiettivi principali della L. 285/97, quello di «accorciare» l'Italia; cioè di offrire pari opportunità, uniforme tutela dei diritti e equivalenti occasioni di promozione e di crescita a tutti i minorenni presenti nel Paese.

D'altra parte la dimensione «federalista» della L. 285/97 non può essere compressa o mortificata anche se, anticipando un auspicio finale della Commissione, è necessario recuperare l'aspetto della comunicazione, della circolarità delle informazioni, della «solidarietà» tra i territori (ed in particolare tra le Regioni) che ha costituito, probabilmente, il maggiore fattore di successo della prima fase di attuazione della legge, come hanno testimoniato anche molti soggetti sentiti nelle audizioni e nella missione.

La progettualità della L. 285/97, pur nelle innegabili diversità territoriali, ha generalmente rappresentato un elemento forte e positivo in quanto sono rimasti significativamente alti per tutto il periodo intercorso dall'approvazione della legge al momento attuale e, anzi, hanno spesso registrato significativi incrementi, alcuni elementi qualificanti come: la copertura territoriale garantita dai progetti presentati, il livello degli investimenti, il coinvolgimento di professionalità competenti e sensibili, la partecipazione attiva dei soggetti del terzo settore alle diverse fasi di applicazione della legge.

La Commissione ha potuto verificare concretamente come l'effetto «volano» della L. 285/97 abbia mantenuto la sua efficacia e abbia permesso di dare sicurezze ai servizi innovativi avviati con i fondi della legge e con i cofinanziamenti richiesti dalle Regioni; dalle relazioni di Regioni e città riservatarie si coglie che:

il «modello 285» sta diventando un riferimento costante per tutta la progettualità sociale nei confronti dell'infanzia e dell'adolescenza e non solo;

il numero di progetti approvati rimane alto anche nella seconda triennalità e se diminuisce è, spesso, solo per evitare frammentazioni e dispersioni di risorse;

fino a quando c'è stato il fondo del governo dedicato specificatamente all'area dei minori le Regioni lo hanno valutato «come un'ulteriore conferma dell'impegno del Governo a riconoscere il lavoro prodotto e a

sostenere le varie scommesse delle Regioni e degli Ambiti territoriali»; «sfide» che hanno continuato a raccogliere ad esempio con l'ampliamento della percentuale di cofinanziamento ai diversi livelli di realizzazione della legge, con l'aumento dei soggetti firmatari gli accordi di programma, con il consolidamento e la «messa a regime» di tanti nuovi servizi;

l'attività di formazione, garantita dalla riserva di legge che molte regioni hanno mantenuto, è stata proseguita in modo diffuso e differenziato, anche se è «rallentata» quella nazionale, tanto che più soggetti incontrati dalla Commissione hanno fatto un positivo riferimento allo stile e all'efficacia delle prime esperienze di formazione avviate dal Centro nazionale e hanno rilanciato l'idea di una formazione cogestita tra più regioni limitrofe per favorire lo scambio e la reciprocità tra gli operatori.

Dai riscontri che la Commissione ha potuto avere sul territorio, anche l'analisi della tipologia delle attività progettuali collegate alla L. 285/97 sembra aver mantenuto un andamento di significativa qualificazione nel corso di questi anni di attuazione. Nella prima triennalità la scelta di attivare questo o quell'intervento è stata spesso dettata da fattori non collegati ad una corretta, approfondita e coerente, lettura della condizione dell'infanzia e dell'adolescenza; la prevalenza di interventi che afferivano ad un'area operativa piuttosto che ad un'altra era riconducibile (per ammissione degli stessi Ambiti territoriali nelle relazioni di monitoraggio) a scelte di opportunità o di maggiore «facilità» nella realizzazione.

La redistribuzione dei progetti e degli interventi previsti dai piani territoriali all'interno delle diverse aree operative possibili indicate dagli articoli della legge, ha risposto in molte situazioni alla necessità di adeguare le azioni ai bisogni reali della maggior parte della popolazione nella fascia di età tra 0 e 18 anni. Nel corso degli anni si è quindi sviluppata una maggiore attenzione all'orizzonte della «normalità», per garantire un livello di sicurezza e di una quantità di opportunità a tutta l'infanzia e l'adolescenza presente in un territorio. Questa «evoluzione» non ha penalizzato gli interventi per i minorenni più deboli e più fragili, quelli con problemi e in sofferenza in quanto le azioni specifiche e «specialistiche» si caratterizzano sempre più per essere articolazioni di interventi complessivi, evitando ghettizzazioni e isolamenti dei «servizi» destinati a limitate categorie di soggetti.

Questa tendenza, abbastanza costante e estesa a molti Ambiti territoriali, sembra dar ragione alla «scelta editoriale» fatta dal primo manuale di progettazione della L. 285/97 pubblicato dal Centro nazionale di Firenze, in cui l'ordine di presentazione dei progetti possibili in base ai quattro articoli della legge che indicavano le attività finanziabili, è stato invertito, mettendo nelle prime pagine le azioni orientate a sensibilizzare e a dare garanzia ai diritti per l'infanzia e l'adolescenza e allo sviluppo sostenibile, urbano e non solo (articolo 7 della L. 285/97), seguite da tutte le opportunità collegate al tempo libero e all'extrascuola (articolo 6), dagli interventi per la prima infanzia e per il sostegno alla genitorialità (articolo

5), dalla lotta alla povertà e all'esclusione sociale dei minori e delle loro famiglie (articolo 4).

Secondo il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza «la valutazione complessiva relativa al passaggio dal primo al secondo triennio risulta positiva, sia che se ne faccia una lettura unicamente connessa alla legge stessa, sia che, invece, si prenda in esame la relazione con il processo di messa in opera della L. 328/00 e della riorganizzazione più generale delle politiche sociali territoriali. Il processo di progettazione territoriale, poi, che la L. 328/00 propone di realizzare attraverso lo strumento del piano di zona, è assolutamente in armonia con il modello di progettazione previsto dalla L. 285/00».

Anche i soggetti sentiti dalla Commissione confermano che la capacità progettuale afferente alla L. 285/97 rimane inalterata anche nel secondo triennio. Anzi, viene evidenziato un miglioramento qualitativo nella costruzione dei nuovi piani; soprattutto negli ambiti dove è stata effettuata una valutazione complessiva dell'andamento del primo triennio e dove il piano territoriale della L. 285/97 si è progressivamente connesso a tutta la politica per l'infanzia e l'adolescenza il secondo triennio ha permesso di migliorare la progettazione e la realizzazione dei piani sulla base delle eccellenze e delle criticità riscontrate. Alcuni indicatori di questo processo di consolidamento sono stati:

la diminuzione del numero di progetti in ogni Piano (segno di una maggiore organicità e integrazione fra le azioni);

la minore presenza di «campanilismi» a favore di una logica di piano più presente ed esplicitata, con attenzione maggiore alla complessiva dimensione territoriale e alla trasversalità degli interventi;

la prosecuzione di progetti dalla prima triennalità non in termini di proroga ma come esito di una riflessione ed un confronto che portasse alla loro armonizzazione con i nuovi servizi attivati dai Piani di zona dei servizi sociali;

la presenza di elementi di discontinuità con il primo triennio che tende a privilegiare l'innovatività, ad accentuare la legittimazione ed il protagonismo dei soggetti attivi sul territorio, a valorizzare la sussidiarietà nel rapporto tra le istituzioni e tra queste ed il privato sociale.

Una legge «significativa» come la L. 285/97, capace di determinare un «discrimine» tra due periodi e tra due «approcci» alle politiche ed ai servizi all'infanzia e all'adolescenza nel nostro Paese, presenta dimensioni diverse e variegate che la Commissione ha cercato di esaminare analiticamente, distinguendo tra gli aspetti qualificanti, gli elementi critici e i fattori di incertezza che si sono determinati.

Un'importante premessa a questa analisi è l'opinione della Commissione che la prevalenza di una o un'altra dimensione in un territorio, cioè la riuscita o il fallimento della L. 285/97, non sia stata data dai convincimenti politici e ideologici delle amministrazioni pubbliche, ma dal loro maggiore o minore orientamento verso la logica dei diritti dei cittadini

in crescita, contro una prospettiva di intervento di tipo assistenziale, custodialistico, emergenziale. Non si vuol dire che non esistono differenze tra politiche sociali per l'infanzia e l'adolescenza di «destra» o di «sinistra», ma si da testimonianza del fatto che la Commissione, quando l'attenzione era centrata sulla promozione, sulla prevenzione e sulla integrazione di interventi e servizi, ha ritrovato significative convergenze in realtà diversamente orientate politicamente e indicative «continuità» in luoghi dove c'è stato un cambio di maggioranza nelle amministrazioni locali; la «trasversalità» della L. 285/97 riguarda anche l'aspetto politico.

1.2. Dimensioni qualificanti

Le dimensioni qualificanti della L. 285/97 che la Commissione intende sottolineare in quanto ha potuto rilevare come esse siano quelle più diffuse sul territorio nazionale possono essere raccolte all'interno di tre piani di analisi: quello culturale-sociale, quello programmatico-progettuale e quello organizzativo-gestionale.

a) piano culturale-sociale

La prima e forse più importante dimensione, testimoniata dai diversi soggetti incontrati dalla Commissione, è il riconoscimento della preminenza della logica dei diritti e del benessere dell'infanzia e dell'adolescenza e, quindi, del valore promozionale della L. 285/97 che ha voluto privilegiare interventi innovativi diretti a tradurre in possibilità di crescita e di sostegno permanenti per i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, e le loro famiglie, ampliando ed integrando il sistema dei servizi esistenti.

Una seconda dimensione è la esplicitazione di nuova cultura nella programmazione e gestione dei servizi sociali destinati all'infanzia e all'adolescenza fondata su aspetti qualificanti come: conoscenza, informazione/comunicazione, raccordo intra ed inter istituzionale, coinvolgimento della comunità territoriale, costituzione di gruppi di coordinamento delle politiche e dei servizi, integrazione dei servizi formazione, monitoraggio/verifica/valutazione. Ognuno di questi aspetti qualificanti, più o meno presenti nei diversi territori e declinato in modo diverso anche per la necessaria contestualizzazione delle politiche, fa comunque riferimento ad una concezione della programmazione sociale come sintesi di diversi approcci e contributi provenienti dall'ambito istituzionale e dalle esperienze del mondo associativo. Questa nuova cultura nella programmazione e gestione dei servizi sociali esalta: l'utilità del lavoro per progetti; l'utilità e funzionalità del decentramento; la necessità della messa a punto di regole e protocolli operativi per una corretta programmazione concertata tra i diversi soggetti.

In questa prospettiva una terza dimensione culturale di rilevanza assoluta è l'integrazione, che è trasversale alle politiche, alle responsabilità, ai servizi, alle professionalità, alle competenze, alle risorse economiche e finanziare...

b) piano programmatico-progettuale

A livello programmatico-progettuale è proprio la logica di piano a rappresentare la dimensione più qualificante. La Commissione ha incontrato territori in cui la L. 285/97 ha funzionato bene in quanto si è operato per costruire un piano di sviluppo e non un assemblaggio di interventi assistenziali; ci si è trovati d'accordo con quegli amministratori che hanno dichiarato che «l'importante non era realizzare servizi ma costruire insieme un metodo di lavoro». L'obiettivo dei piani di intervento «migliore» non è stato tanto, quindi, il servizio in quanto tale, ma la promozione di azioni positive per favorire opportunità e tutelare i diritti dell'infanzia e l'adolescenza.

In seconda battuta la dimensione qualificante più significativa rilevata dalla Commissione è stata la sussidiarietà, cioè il legame e la qualità che ad esso collettivamente si riesce a dare: legame tra pubblico e privato nei termini della sussidiarietà orizzontale, legame tra istituzioni pubbliche o della sussidiarietà verticale, legame tra adulti e bambini; quindi la valorizzazione di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione delle politiche per i minori. La necessità e la pratica di una collaborazione e di una concertazione interistituzionale ha determinato la creazione di strumenti di partecipazione e di analisi finalizzati alla definizione dei contenuti dei programmi ed alla valutazione degli esiti che hanno costituito un importantissimo valore aggiunto della L. 285/97.

Collegata alla sussidiarietà, sul piano programmatico-progettuale, va rimarcata la dimensione qualificante della partecipazione; qualificante perchè innovativa nello sforzo di coinvolgere tutti gli attori delle politiche e dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza in una risignificazione dei propri ruoli, delle proprie responsabilità, competenze, legami. Tale dimensione ha avviato un radicale processo di cambiamento culturale (ovvero del proprio senso in relazione ad un obiettivo legato ad uno specifico contesto ed uno specifico tempo) trasversale. La partecipazione è diventata essa stessa il percorso metodologico che ha attraversato la consultazione, la concertazione, la coprogettazione, l'organizzazione, il monitoraggio e la valutazione delle azioni di progetti e piani, con sinergie e interconnessioni tra le diverse forze sociali presenti nella comunità di riferimento.

c) piano organizzativo-gestionale

Sul piano organizzativo-gestionale la dimensione della «conoscenza», cioè della importanza del «sapere» sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, si è rilevata un elemento qualificante preliminare e indispensabile. Le esperienze incontrate dalla Commissione mostrano come le azioni, pur se differentemente attivate, realizzate nell'ambito della L. 285/97 si siano progressivamente strutturate su una base dinamica composta del progressivo processo di conoscenza e consapevolezza critica del territorio.

Un'altra dimensione centrale per l'organizzazione della L. 285/97 si è rivelata la centralità dell'Ente locale (in genere i Comuni associati) e la

sua funzione di regia della gestione delle risorse, intesa sia come informazione/coinvolgimento della comunità territoriale, sia come capacità di mantenere finanziariamente le esperienze attivate, a partire dalla L. 285/97, ma anche «oltre» la L. 285/97. La Commissione ha potuto verificare, anche negli incontri con il terzo settore, che nei territori dove l'Ente locale ha predisposto una «cabina di regia», partecipata anche ai rappresentanti della società civile, che dà stabilità e coordinamento al gruppo di lavoro territoriale anche l'attività del privato sociale è stata favorita, non in quanto surrettizia o subordinata ma proprio in una corretta logica di sussidiarietà.

Per ultima, ma non ultima, va citata come dimensione qualificante della L. 285/97 l'attività di monitoraggio e di valutazione sviluppata a tutti i livelli di applicazione della legge. La consapevolezza diffusa dell'esigenza di monitorare e valutare gli esiti dei progetti al fine di rendere efficace la programmazione triennale degli interventi è risultata determinante nel successo della L. 285/97 che è stata la prima legge del sociale che chiedeva un monitoraggio e una valutazione costanti.

1.3. Dimensioni critiche

Nell'applicazione della L. 285/97 non sono mancate anche le dimensioni critiche riferibili sia ad alcune incongruità nell'impianto legislativo che ad un'applicazione non adeguata della legge stessa da parte dei vari soggetti, istituzionali e non, chiamati a renderla operativa nei territori.

Burocratismi e ostilità (almeno iniziali) allo spirito innovativo della L. 285/97 sono la dimensione critica prevalente che la Commissione ha potuto rilevare nel suo lavoro di approfondimento. Ancora attualmente la permanenza di resistenze mette in difficoltà sia il forte cambiamento culturale stimolato dalla L. 285/97 che la corretta prosecuzione delle attività previste dalla legge; resistenze di «amministratori» che si nascondono dietro alla «lettera» delle norme per non attivare i processi innovativi suggeriti dallo «spirito» della legge; resistenze di «operatori amministrativi» nel cercare strade «nuove» di applicazione delle norme in considerazione della specificità del sociale rispetto ad altri settori del pubblico; resistenze di «operatori sociali» che fanno fatica a comprendere come la ricerca di procedure amministrative coerenti con i contenuti dei progetti è elemento indispensabile per il successo e la stabilità di un intervento.

Sostanzialmente tutti i soggetti incontrati dalla Commissione hanno espresso il concetto che, con la mancanza del vincolo dei fondi per la L. 285/97 (e comunque per l'infanzia e l'adolescenza), non si ha più la sicurezza che l'infanzia e l'adolescenza rimangano fuori dalla logica dell'emergenza e della residualità dell'intervento sociale. La confluenza delle risorse per l'infanzia e per l'adolescenza nel fondo unico e indistinto per il sociale fa temere che oltre al rischio di una maggiore discontinuità nei tempi dei finanziamenti o di maggiori ritardi nell'accreditamento dei fondi, ci sia anche quello, più grave, che le Regioni attuino una riduzione

delle risorse destinate a questa fascia di età e, in particolar modo, alle risorse destinate alle «opportunità», alla promozione e alla prevenzione.

Una terza dimensione critica nell'applicazione della L. 285/97 si è dimostrata il «rapporto» tra servizi per l'infanzia «vecchi» e «nuovi». Il problema della «messa a regine» dei servizi innovativi e del loro inserimento coerente nel sistema integrato territoriale dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza, già posto dalle Regioni nelle prime relazioni sullo stato di attuazione, ha assunto una rilevanza forte (anche in relazione all'avvento della L. 328/00). La legge ha sollecitato notevolmente le energie e le risorse (del pubblico ma, prevalentemente del terzo settore) a generare il «nuovo» nei servizi per l'infanzia e l'adolescenza. Laddove il «nuovo» c'è stato è stato spesso costretto a convivere (in maniera sperimentale e spesso con fragilità) con una considerevole presenza di «vecchio»; il riferimento non è ai servizi e agli interventi «tradizionali» (assolutamente necessari a creare il sistema) ma a vecchie logiche orientate all'assistenzialismo, al controllo dei comportamenti, alla episodicità. Una delle fatiche maggiori della L. 285/97 è stata quella di innervare anche i «vecchi» servizi con la nuova impostazione centrata sull'attenzione e l'ascolto dei bisogni di benessere delle bambine e dei bambini, dei ragazzi e delle ragazze.

Un'ultima criticità della L. 285/97 si è evidenziata nella diversità delle modalità e dei tempi delle progettualità territoriali: sociali, sanitarie, educative, culturali... La difficoltà, già riscontrata a partire dall'esperienza di diversi territori nel gestire e coordinare i due piani L. 285/97 (quello del primo triennio e quello del secondo triennio) che, per un arco di tempo, si sono sovrapposti e non si sono succeduti «in sequenza», si è manifestata più pesantemente in seguito, quando le Regioni hanno progressivamente richiesto (anche se con modalità diverse) di collocare i progetti e gli interventi della L. 285/97 dentro alla cornice del piano di settore per l'infanzia e l'adolescenza nel piano di zona. I tempi e i modi diversi di tutta la programmazione territoriale: Piani di intervento della L. 285/97, Piani di Zona della L. 328/00, Piani comunitari per la salute, Programmi delle attività distrettuali, Piani dell'Offerta Formativa, Piani di applicazione del Fondo Nazionale Lotta alla Droga... spesso impediscono, o comunque ostacolano, una reale integrazione delle politiche e dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza. Questa criticità, che la L. 285/97 ha contribuito a svelare, rappresenta probabilmente l'elemento più preoccupante nell'evoluzione degli interventi per l'infanzia e l'adolescenza e non solo.

1.4. Dimensioni incerte

Con il termine «incerte» ci si riferisce a quelle dimensioni dell'applicazione della L. 285/97 dall'esito ancora indefinito, indeterminato o di difficile interpretazione in quanto dipendente da fattori in via di risoluzione.

La portata innovativa della L. 285/97 ha richiesto e richiede da parte di tutti i soggetti interessati un salto culturale nella lettura della condizione dell'infanzia e dell'adolescenza e nella prassi operativa, intesa sia come

modelli di intervento che come contenuti delle azioni. In questo contesto il problema principale che la L. 285/97 ha dovuto e deve ancora affrontare è stato certamente culturale. Non si può dire che la sfida culturale lanciata dalla L. 285/97 sia stata, definitivamente, vinta. Anche le realtà territoriali più «attrezzate» ed organizzate incontrate dalla Commissione hanno ribadito il concetto che il processo di consolidamento delle conquiste della L. 285/97 è ancora in corso e che questo periodo di incertezza rischia di determinare equivoci culturali che possono tradursi sul piano dell'azione di governo locale, in disimpegno, in distorsioni dell'intervento, in carenze di strutture, di mezzi, di energie.

Una seconda dimensione di incertezza nell'attuazione della L. 285/97 è costituita dal fatto che il percorso di sussidiarietà, verticale e orizzontale, avviato dalla legge deve trovare rafforzamento e stabilizzazione. Allo stato attuale la Commissione ha verificato come servano scelte coraggiose e costanti che permettano di superare la difficoltà di attuare, nella pratica, i principi che richiedono un decentramento e autonomizzazione dei soggetti, reali e sostanziali.

L'indicazione esplicita, in genere da parte delle Regioni, delle modalità previste per la prosecuzione dei servizi/interventi attivati dalla L. 285/97, una volta cessato il finanziamento della legge è un'altra di queste dimensioni incerte. La Commissione ha potuto verificare come questa incertezza sia abbastanza diffusa e riguardi diversi aspetti: dai criteri di selezione dei servizi/interventi ritenuti meritevoli di essere inseriti nei «sistemi integrati territoriali» dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza, alla già citata questione dei finanziamenti, da come garantire la necessaria continuità degli operatori per non perdere il patrimonio di conoscenza, esperienza e professionalità accumulato in questi anni, a come definire gli standard (strutturali, funzionali, organizzativi...) indispensabili a «regolarizzare» servizi che, pur mantenendo una prospettiva sperimentale, non possono rimanere in un limbo di indefinitezza.

La stabilità e il consolidamento del gruppo di lavoro territoriale che ha rappresentato la «cabina di regia» della L. 285/97, e che spesso delinea il nucleo del coordinamento di tutte le politiche per l'infanzia e l'adolescenza in un Ambito territoriale, non possono essere dati per scontati. La concomitante presenza di soggetti decisori e programmatori diversi nelle politiche e nei servizi destinati a questa fascia di età rappresenta un potenziale pericolo per una struttura, spesso agile ed operativa, che va opportunamente integrata ma ha dato segni di utilità nell'implementazione della L. 285/97.

2. La L. 285/97 e i diritti dei minori sanciti dalla L. 176/91

I diritti della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia si sviluppano rispetto a tre direttrici: Protezione e tutela dal disagio – Promozione della persona per la crescita dell'identità individuale e sociale – Partecipazione alla vita sociale attraverso interventi, servizi e opportunità. La L. 285/97 «nasce» dalla volontà di rendere esigibili questi diritti.

La Commissione si è posta l'obiettivo di verificare impatto ed effetto della L. 285/97 sull'attuazione dei diritti della Convenzione ONU, identificando modalità di azione specifiche e fattori di successo.

2.1. Opportunità e contributi offerti dalla L. 285/97

Garantire i diritti all'infanzia e all'adolescenza sanciti dalla L. 176/91 significa, in buona sostanza, migliorare la condizione di vita dei minorenni in Italia, quindi la Commissione ha cercato di appurare, tra audizioni e missioni, se e come la L. 285/97 abbia contribuito a questo miglioramento.

Un riscontro diffuso è stata la conferma che la L. 285/97 ha determinato una più grande e più concreta attenzione della società tutta rispetto alla vita dell'infanzia e dell'adolescenza nei vari territori. Un'attenzione ad un maggior benessere e ad una più intensa lotta alla emarginazione e all'esclusione sono già una discreta indicazione che l'infanzia e l'adolescenza in Italia, grazie all'applicazione della L. 285/97, complessivamente vive un po' meglio e, probabilmente, è più garantita rispetto a diritti stabiliti dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e ratificati dall'Italia con la L. 176/91.

Entrando nel merito della distinzione «tra» i diritti è possibile sintetizzare come segue i contributi raccolti dalla Commissione:

Protezione – La L. 285/97 è la legge delle «opportunità» che ha permesso di superare una logica di «cura» e una prospettiva solo «emergenziale» degli interventi per l'infanzia e l'adolescenza; d'altra parte l'articolo 4 della legge indica la necessità di attivare «Servizi di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali». In questo senso la L. 285/97 ha, in generale, promosso i diritti di «protezione» collocandoli (nelle situazioni territoriali in cui si sono sviluppate «buone pratiche») all'interno di un sistema integrato di servizi e interventi rivolti a garantire la «sicurezza» (sociale, educativa, sanitaria...) per tutta l'infanzia e l'adolescenza. In effetti l'esperienza della L. 285/97 ha contribuito a creare maggiore sensibilità ed attenzione nei confronti di specifici settori di tutela dei minorenni, per cui sono nate altre leggi di tutela delle fasce deboli nell'infanzia e nell'adolescenza che, nel corso degli anni, stanno completando il «quadro» delle norme di «protezione» ai sensi della L. 176/91 (cfr. ad esempio: Legge 3 agosto 1998, n. 269 «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù»; Legge 5 Aprile 2001, n. 154 «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari»; Legge 20 marzo 2003, n. 77 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996»).

Promozione – Sicuramente è la direttrice dei diritti su cui si sono concentrate le maggiori risorse, economiche e professionali, rese disponibili dalla L. 285/97. I contenuti di parte dell'articolo 5, dell'articolo 6 e

dei commi a) e b) dell'articolo 7 sono stati i filoni operativi privilegiati in quasi tutti gli Ambiti territoriali. Questo ha dato, come già sottolineato, un forte impulso all'orizzonte della «normalità» e alla costruzione di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza nel Paese; sono aumentati i servizi e gli interventi per il tempo libero, per l'aggregazione, per il sostegno alla genitorialità, per una migliore vivibilità dell'ambiente urbano e questo ha sicuramente contribuito a migliorare la condizione dell'infanzia e dell'adolescenza.

Partecipazione – Il comma c) dell'articolo 7 della legge è quello che risulta essere sia quantitativamente che qualitativamente il meno sviluppato dall'applicazione della l. 285/97; le «misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità locale, anche amministrativa» sono state quelle che hanno maggiormente scontato un ritardo culturale di amministratori, operatori e cittadini, coinvolti nel processo di cambiamento culturale avviato dalla L. 285/97 ma ancora troppo spesso legati ad una visione «adultocentrica», che non riconosce al «minore cittadino» i suoi diritti e le sue capacità di contributo alla vita pubblica e lo relega, magari a volte anche inconsapevolmente, a «cittadino minore».

2.2. La situazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia dopo la L. 285/97

Il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza ha attivato un «sondaggio» presso gli enti istituzionali preposti alla gestione regionale della L. 285/97 denominato «Il polso della 285». Da una delle rilevazioni emergono alcune interessanti indicazioni sul «ruolo» della L. 285/97 nel favorire la «felicità» dei minorenni. Le dimensioni che hanno registrato una percentuale di risposta attorno al 20 per cento della modalità «moltissimo» sono state: «più ascoltati», «più gioco», «protagonisti», correlabili direttamente agli articoli 12, 31 e 13-14-16 della L. 176/91.

Già il secondo rapporto dell'Italia all'ONU sull'attuazione della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia anticipava gli effetti positivi che la L. 285/97 avrebbe, probabilmente, portato nell'ambito della garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. La Commissione ha potuto riscontrare che, anche se in modo disomogeneo sul territorio nazionale, la situazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia dopo la L. 285/97 è migliorata. Ma questo rilievo ha senso solo se si progredisce nella garanzia dei diritti ed è proprio la direttrice della «partecipazione» dei minorenni alla conoscenza, alla gestione, alla verifica della vita sociale e politica del Paese, risultata la meno coperta dall'applicazione della L. 285/97, quella su cui si auspica che si intensifichino gli sforzi delle amministrazioni dello Stato, a livello centrale e decentrato.

3. *La L. 285/97 per la progettazione e gestione integrata di interventi e servizi per l'infanzia e l'adolescenza in una logica di piano*

L'approvazione e l'applicazione della L. 285/97 ha determinato cambiamenti importanti e positivi sia sul piano della concezione «politica» delle politiche e dei servizi per l'infanzia per l'adolescenza che sul piano della cultura «progettuale e gestionale» nei territori, «nei» e «tra i» servizi.

La «coprogettazione integrata territoriale degli interventi per i minori» rappresenta, probabilmente, la dimensione che sintetizza il contributo prioritario della L. 285/97 al cambiamento normativo specifico, che privilegia un approccio unitario e globale all'attenzione verso l'infanzia e l'adolescenza, e complessivo, determinato dall'approvazione della L. 328/00.

3.1. *Il patrimonio acquisito e le condizioni per mantenerlo*

La Commissione ha potuto verificare come siano diversi i settori in cui l'applicazione della L. 285/97 ha determinato l'acquisizione di un patrimonio importante per il miglioramento della progettazione e della gestione integrate di interventi e servizi per l'infanzia e l'adolescenza in una logica di piano.

Un primo settore è la riflessione attivata ed il cambiamento in atto nelle istituzioni pubbliche: dalla gestione alla attivazione di risorse, potenzialità e relazioni; dall'approccio burocratico alla promozione della progettualità sociale, del monitoraggio, della valutazione.

Un secondo settore è stata la sperimentazione, avviata dalla L. 285/97, di strumenti concreti di cambiamento nelle politiche e nei servizi: il ruolo potenziale e sostanziale dell'accordo di programma; la funzione pedagogica ed operativa del Piano territoriale degli interventi; l'effetto generatore del cofinanziamento; la positività di tanti «tavoli interistituzionali e di lavoro interassessorile»; l'indispensabile contributo degli «staff di coordinamento» e delle «cabine di regia» territoriali; l'apporto di cultura, competenza, umanità dei gruppi di lavoro misti, interistituzionali e interprofessionali...

Collegato a questo va ricordato anche il settore che ha portato ad utilizzare strategie innovative per realizzare l'effettiva partecipazione e il pieno coinvolgimento dei soggetti «portatori di interessi» (tra progettazione, gestione e monitoraggio).

Un ulteriore ambito è stato ed è lo sviluppo delle logiche promozionali accanto alle logiche riparatorie ed assistenziali (e verso il loro superamento), che la L. 285/97 ha previsto dal punto di vista normativo e che, negli Ambiti territoriali dove si sono sviluppate le migliori pratiche, ha costituito al tempo stesso la priorità e l'orizzonte degli interventi.

Un ultimo settore strategico nella prospettiva della «logica di piano» è la formazione, sia degli operatori (con percorsi integrati che vedono insieme operatori pubblici e privati, di diverse professionalità e specializzazioni) che degli amministratori (ai vari livelli, e con confronti tra il livello

tecnico e livello politico), con opportunità aperte a tutti i «portatori di interessi» sull'infanzia e sull'adolescenza.

Dagli incontri della Commissione con i soggetti coinvolti a vario titolo nell'applicazione della L. 285/97 è risultato spesso evidente come le condizioni per mantenere questo patrimonio siano legate essenzialmente a tre fattori:

culturale, in quanto l'integrazione tra i sistemi e tra gli organismi nell'ambito del sociale, dell'educativo, del sanitario (per citare i tre aspetti che maggiormente riguardano l'infanzia e l'adolescenza) è un processo che necessita di essere alimentato dalla circolarità delle conoscenze e delle esperienze, dal confronto e dalle riflessioni partecipate, dallo studio e dal ragionamento di quanti, ognuno secondo le proprie responsabilità istituzionali e competenze professionali, sanno andare oltre l'attenzione al proprio specifico nell'interesse dell'infanzia e dell'adolescenza;

strutturale/istituzionale, perchè pur nel mutato quadro dei rapporti tra i diversi organi dello stato venga mantenuta e perseguita tenacemente la scelta di individuare, a tutti i livelli istituzionali, un «luogo» unitario di raccordo e di coordinamento di tutte le politiche per l'infanzia e per l'adolescenza, rivolte sia alla promozione dell'agio che alla lotta al disagio;

economico/finanziario, dato che, seppur in una situazione di carenza di risorse economiche, spendere dei fondi per la progettazione e gestione integrata di interventi e servizi per l'infanzia e l'adolescenza vuol dire «investire» in un settore, quello che sviluppa la «logica di piano», in grado di garantire risparmi, in termini di minori sprechi e di migliore utilizzo delle risorse, e guadagni sociali molto alti.

3.2. I rischi e le possibilità

Il dato congiunturale e la difficoltà di tenere insieme in una prospettiva unitaria i diversi organi dello Stato che si occupano di infanzia e adolescenza rappresentano dei possibili rischi per il mantenimento della prospettiva di una progettazione e gestione integrata degli interventi per l'infanzia e l'adolescenza. Ma proprio il decentramento amministrativo ed il federalismo solidale possono diventare una reale opportunità di sviluppo di questa logica.

4. La L. 285/97 e il processo di attuazione della L. 328/00

Quanto riportato nel capitolo precedente assume ulteriore importanza rispetto ad un altro aspetto che la Commissione ha voluto approfondire nella sua attività di controllo dell'andamento della L. 285/97.

Conoscere i fattori di successo e di difficoltà della L. 285/97 è importante anche per comprendere lo stato dei processi di applicazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» in relazione alla prosecuzione dell'attenzione ai diritti e ai bisogni dell'infanzia e dell'adolescenza nel Paese.

4.1. L'attuazione della L. 328/00 e le scelte delle Regioni

La realizzazione della L. 328/00, per diversi motivi, ha avuto finora un impatto piuttosto ridotto sulla realtà dei servizi ed interventi sociali in Italia. Non ultimo il fatto che dopo pochi mesi dalla approvazione della legge c'è stata la riforma del Titolo V della Costituzione che attribuendo, fra l'altro, alle Regioni competenza esclusiva in materia di politiche sociali ha fatto perdere alla legge quadro buona parte del suo carattere vincolante e, di conseguenza, della sua «potenza».

Diverse ricerche e riflessioni indicano come si sia trattato di un impatto ridotto sia rispetto agli obiettivi posti dalla legge, che rispetto alle aspettative sollevate in fase di elaborazione della legge stessa.

Il dato attualmente più rilevante sull'attuazione della L. 328/00 è che i Piani di zona sono stati avviati nella maggior parte del paese anche se le Regioni hanno scelto strategie e «intensità» diverse.

Secondo una ricerca del Fornez del 2003 sono quattro i livelli di «intensità» nella realizzazione dei Piani di zona riscontrabili tra le Regioni italiane. Ad un primo livello, di «alta intensità», si trovano quelle Regioni che hanno anticipato la realizzazione dei Piani di zona e, quindi, l'approvazione della legge quadro per cui sono arrivate o stanno arrivando ad una seconda edizione di tali strumenti; seguono, ad un livello di «discreta intensità», Regioni che, dopo l'approvazione della L. 328/00 hanno adottato abbastanza tempestivamente le indicazioni della riforma, le hanno integrate con proprie linee di indirizzo e hanno approvato i primi Piani di zona; ci sono poi le Regioni che, anche se avevano adottato alcuni atti di recepimento di quanto suggerito dalla 328/00 in materia di Piani di zona, solo recentemente o attualmente hanno attivato i processi per la predisposizione dei Piani di zona; rimangono quelle Regioni che antecedentemente al 2000 hanno realizzato una pianificazione territoriale in campo sociale, da raccordare con quella indicata dalla L. 328/00.

Dalla stessa ricerca risulta come anche le scelte strategiche sul governo regionale della programmazione sociale sono risultate diverse: alcune Regioni hanno assunto nei confronti degli Ambiti una funzione di *service*, di stimolo e promozione alla realizzazione dei Piani di zona esercitando controlli e verifiche funzionali alla logica di accompagnamento di una esperienza sperimentale; in qualche caso sono state previste forme di coinvolgimento degli enti intermedi (Province, ASL) in una prospettiva di accompagnamento e supporto degli Ambiti territoriali; altre Regioni hanno assunto nei confronti degli ambiti una funzione più prescrittiva, di indirizzo, indicando alcuni criteri e contenuti da inserire nei Piani di zona, ed esercitando controlli e verifiche per presidiare l'omogeneità delle scelte territoriali in coerenza con gli indirizzi regionali.

Non è possibile stabilire delle correlazioni certe tra le modalità ed il livello di applicazione della L. 285/97 e le scelte operate dalle stesse Regioni in materia di L. 328/00; d'altra parte negli incontri attivati dalla Commissione è emerso come l'esperienza della L. 285/97 ha influenzato, in un modo o nell'altro, le scelte regionali sull'attuazione della L. 328/00.

A conferma di questo nella Relazione sullo stato di attuazione della L. 285/97 per il 2002, predisposta dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza si legge: «Dalla lettura delle diverse relazioni sullo stato di attuazione della L. 285/97 appare sempre più chiaramente come l'influsso della L. 328/00 prima, e della modifica del Titolo V della Costituzione poi, abbiano, in alcune Regioni, particolarmente agevolato lo svilupparsi di un forte raccordo tra la programmazione della L. 285/97 secondo triennio e la normativa regionale sia essa sociale che di settore. Le indicazioni della L. 328/00 pur essendo state «ridotte» con l'emanazione della legge costituzionale 3/01, sembrano comunque essere state recepite da parte delle realtà regionali e delle Province autonome, come utili ad un generale ripensamento e riordino del sistema dei servizi e degli interventi sociali ai fini di una integrazione reale delle risorse e dei servizi stessi per un miglioramento delle risposte ai bisogni del territorio».

4.2. Gli aspetti qualificanti e quelli critici

Rispetto al rapporto tra applicazione della L. 285/97 e attuazione della L. 328/00 la Commissione ha potuto rilevare come ci siano elementi di linearità e di discontinuità; in genere sono punti «nodali» che possono rappresentare, in base agli sviluppi possibili e al senso che viene dato loro, aspetti qualificanti o critici.

Un primo tema, comune alle due leggi, è la necessità di coniugare l'unitarietà della persona con le forme ed i modi di integrazione necessaria tra sanitario e sociale, tra sociale ed educativo/formativo, tra sociale e ambiente; la L. 285/97 ha saputo dare, in molti territori, delle risposte che possono essere riprese positivamente nell'ambito dell'applicazione della L. 328/00.

È stato più volte sottolineato in questa relazione come la sussidiarietà verticale e orizzontale sia stata sperimentata, anche se non sempre in modo coerente ed efficace, dalla L. 285/97; alcune piste possono però essere ripercorse dalla L. 328/00 e qualche soggetto incontrato dalla Commissione lo ha evidenziato, per esempio facendo riferimento anche al secondo manuale di progettazione della L. 285/97 predisposto dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza «Il calamaio e l'arcobaleno».

La stessa sfida del collegamento tra innovatività e consolidamento dei servizi, che pure per la L. 285/97 ha rappresentato un terreno di non sempre facile praticabilità (come è stato evidenziato in altra parte della presente relazione), è un elemento comune alle due leggi in cui la L. 328/00 può avvalersi, se non altro, delle fatiche della L. 285/97 nella conciliazione tra «vecchio» e «nuovo».

Anche la «lettura del territorio» alla base dei piani di intervento L. 285/97 può costituire (ed in molti casi, come riscontrato dalla Commissione, ha costituito) un supporto ed un riferimento anche per la L. 285/97; addirittura in più situazioni le sperimentazioni della L. 285/97 hanno

rappresentato un contributo alla definizione e alla integrazione dei «livelli essenziali dei servizi» per l'infanzia e l'adolescenza dei piani di zona.

4.3. Elementi di continuità e di integrazione

La Commissione parlamentare è convinta che debba essere mantenuta la priorità dell'attenzione ai bisogni dell'infanzia e dell'adolescenza «avviata» con l'approvazione e l'applicazione della L. 285/97 anche nell'attuazione della L. 328/00 che sviluppa le politiche per l'infanzia e l'adolescenza di «seconda generazione».

In questa prospettiva auspica che: da un lato il Governo emani i rimanenti decreti attuativi della legge esplicitando ed evidenziando i riferimenti al miglioramento della condizione di vita dell'infanzia e dell'adolescenza; dall'altro le amministrazioni regionali sappiano far tesoro degli elementi positivi sperimentati nel processo di applicazione della L. 285/97 ed estendibili all'intero sistema integrato di servizi sociali.

5. I percorsi per favorire una corretta deistituzionalizzazione dei minori

Il comma *e*) dell'articolo 4 della L. 285/97 indica come attività realizzabili con i fondi erogati «l'accoglienza temporanea di minori, anche sieropositivi, e portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale, in piccole comunità educativo-riabilitative». La Commissione parlamentare per l'infanzia rispetto alla questione dei «minori fuori dalla famiglia» ha già avviato un'attività conoscitiva centrata sulla questione dell'adozione internazionale.

Il tema dell'accoglienza residenziale dei minori rappresenta quindi per la Commissione un ulteriore *focus* di indagine, collegato alla L. 285/97 ma reso ancor più urgente dalla scadenza del 2006 per la chiusura degli istituti per minori, come previsto dalla L. 149/01.

La Commissione ha consapevolezza che questo obiettivo del processo di deistituzionalizzazione ormai avviato da anni nel Paese rappresenta una forte opportunità ma, al tempo stesso, presenta anche rischi rispetto agli «scopi» che si intende raggiungere, alle «modalità» con cui si possono effettivamente conseguire, agli «strumenti» che si intende mettere in campo.

La stesura di un «Piano di interventi per rendere possibile la chiusura degli istituti per minori entro il 2006», previsto dal Piano nazionale di azioni e di interventi per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, pur attivando un confronto ampio sulla questione non ha sciolto tutti i dubbi, non ha dato indicazioni operative sempre coerenti e non ha disposto risorse adeguate per qualificare l'accoglienza residenziale dei minori; una questione che interpella fortemente i soggetti istituzionali che hanno responsabilità specifiche, gli operatori coinvolti, le realtà che promuovono e gestiscono strutture di accoglienza residenziale socio-educativa, le famiglie.

5.1. La situazione generale dell'accoglienza ai minori fuori dalla famiglia con particolare attenzione al ricovero in istituto e in situazioni anomale

Dopo la ricerca del 1998 con cui il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza ha riavviato il monitoraggio dei minori accolti nelle strutture residenziali socio-educative, l'ISTAT ha ripreso la conduzione di un'indagine periodica, annuale. I numeri di queste rilevazioni non riescono sempre a fotografare la situazione effettiva in quanto, da una parte il fenomeno è costituito anche da una quota fluttuante collegata all'emergenza e alla pronta accoglienza (in prevalenza di minori stranieri), dall'altra non è sempre agevole individuare se c'è una completa appropriatezza nella collocazione dei minori in strutture adeguate al loro bisogno. In particolare, poichè la indagine dell'ISTAT riguarda tutte le tipologie di strutture residenziali socio-assistenziali, cioè destinati a varie tipologie di soggetti: minori, portatori di handicap, anziani, disagio adulto, difficoltà psicologiche... si verificano casi in cui il minore viene accolto in una struttura non adeguatamente conveniente per dare una risposta corretta ai suoi bisogni. Ad esempio ci possono essere strutture residenziali per adulti o, addirittura per anziani in cui siano accolti dei minori o delle strutture per handicap dove sono accolti minori per i quali la disabilità non è certamente la dimensione prevalente e, comunque, non è tale da giustificare un ricovero in una residenza socio-sanitaria.

Quindi, prima ancora della questione «ricovero dei minori in istituto» la Commissione intende porre all'attenzione del Governo, del Parlamento, delle Amministrazioni regionali e della Magistratura minorile la questione delle «accoglienze residenziali anomale» dei minori, che vanno quantificate ed approfondite dal punto di vista qualitativo.

In questi ultimi anni il numero di minori ospitati negli istituti presenti sul territorio nazionale è in costante diminuzione. Erano circa 7.500 nel 2000 (dati ISTAT) e sono 2.652 nel 2003. Il dato emerge dalla ricerca «I bambini e gli adolescenti negli istituti per minori» condotta dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza e presentata al convegno del marzo 2004, a Torino, «Tutti i bambini hanno diritto ad una famiglia», organizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con la Regione Piemonte.

Per approfondire e ragionare sul numero dei minori in istituto, mettendoli in relazione con le altre tipologie di «minori fuori dalla famiglia» (accoglienza in comunità educative¹, comunità familiari², affidamento familiare...) appare necessario soffermarsi in via preliminare sulla definizione stessa di istituto.

¹ Presidi in cui l'assistenza è fornita da educatori professionali che esercitano in quel contesto la loro specifica professione in forma di attività lavorativa.

² Si caratterizzano per la convivenza continuativa e stabile di un piccolo gruppo di minori con due o più adulti, che assumono le funzioni genitoriali.

Nel «Piano di interventi per rendere possibile la chiusura degli istituti per minori entro il 2006» si indica come rispetto alla definizione di strutture residenziali per minori «un lessico comune è ancora da condividere»; ma questo non vale soltanto per le realtà riconducibili alle «comunità di tipo familiare» ex L. 184/83 (novellata dalla L. 149/01) in quanto anche nella definizione di istituto la confusione è abbastanza diffusa.

Nel decreto ministeriale 308/01 si fa riferimento ad una classificazione dei presidi residenziali socio-assistenziali adottata dall'ISTAT per la sua rilevazione sulla presenza dei minori in tali presidi, per cui il l'Istituto per minori viene definito come: presidio residenziale socio-educativo, in grado di accogliere un alto numero di minori. Le prestazioni fornite sono prevalentemente educative, ricreative e di assistenza tutelare; in quello stesso decreto ministeriale si indica anche che la Comunità educativa accoglie un numero di minori «generalmente inferiore a 12».

Un riferimento precedente è della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che nella Relazione del gruppo di lavoro Stato-Regioni, istituito dalla stessa Conferenza, del 13 novembre 1997 indica che per Istituto «si intende una struttura socio-educativa residenziale di tipo assistenziale di grosse dimensioni che accoglie un alto numero di minori», e rispetto alla Comunità educativa si specifica che il numero dei minori è «comunque entro i 12», per cui si deduce che va considerata Istituto una struttura con più di 12 posti letto per minori.

La recente ricerca del Centro nazionale ha, in generale, tenuto conto di questo riferimento ma con qualche difformità sul territorio nazionale; in qualche caso le Regioni hanno segnalato come istituti le strutture con un numero abbastanza più alto di posti letto rispetto ai 12 e, soprattutto, non sono state spesso considerate le strutture «miste», dove cioè il numero di minori è sotto i 12 ma ci sono altre persone accolte per un totale ben superiore.

Per cui la riduzione delle strutture residenziali definite «istituti per minori» (che nel 1999, secondo l'ISTAT erano 475) appare leggermente meno significativa di quanto risulterebbe al 30 giugno del 2003, con 202 istituti e, probabilmente sono meno di 7 le regioni che non hanno alcuna struttura di questo tipo.

La ricerca del Centro nazionale è comunque importante in quanto indica chiaramente come la situazione più «difficile» è al sud, soprattutto in Sicilia, dove sono stati identificati 55 istituti, e in Puglia, Calabria e Campania, con circa 30 istituti in ogni regione e va sottolineato come è proprio in queste regioni che si concentra anche la maggiore percentuale della quota del 33 per cento dei bambini e adolescenti che era presente in tali strutture a causa di problemi economici della famiglia.

La ricerca del Centro nazionale rileva comunque come il processo di riconversione per diventare comunità familiare o comunità educativa sta già coinvolgendo tre quarti degli istituti censiti, anche se è risaputo che la trasformazione di un istituto in comunità non è solo un fatto strutturale,

o di semplice adesione a una normativa ma richiede un progetto educativo e figure professionali specifiche.

È quindi possibile stimare il circa 3.000 il numero di minori attualmente in istituto per minori. Per avere il dato complessivo dei «minori fuori dalla famiglia» è necessario aggiungere a questo numero la quota di minori accolti nelle comunità (familiari ed educative) che possono essere stimati tra i 15.000 ed i 20.000 (anche in riferimento ai ricoveri «anormali») ed il numero dei minorenni in affidamento familiare che nel 1999 in Italia erano 10.200, di cui 5.280 in affidamento intra-familiare e 4.668 in affidamento etero-familiare (per 252 soggetti non è stata fornita l'informazione sulla tipologia di affidamento), in base alla ricerca, sempre condotta dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza.

5.2. Tendenze rispetto ai «nodi» del processo di deistituzionalizzazione

La Commissione parlamentare per l'infanzia, in riferimento a queste cifre sottolinea con rammarico che il «diritto di tutti i minori alla famiglia» si scontra con un fenomeno dei «minori fuori dalla famiglia» ancora consistente, seppur in diminuzione quantitativa.

Il «Piano di interventi per rendere possibile la chiusura degli istituti per minori entro il 2006» tratteggia alcune linee di sviluppo del processo di deistituzionalizzazione che, però, per essere effettivamente cogenti devono trovare riscontro sia in un supporto finanziario ed un accompagnamento formativo/consulenziale adeguati, che in un monitoraggio «stringente» e continuo da parte delle Amministrazioni regionali.

Solo attraverso un forte impegno collettivo delle istituzioni centrali e territoriali ed una grande responsabilità degli enti titolari e gestori delle strutture residenziali per minori si potranno evitare forme di neoistituzionalizzazione che si nascondano dietro riconversioni solo formali o, peggio, nell'attivazione di nuovi servizi che solo esteriormente sono «comunità».

Negli incontri avuti con importanti realtà associative che si occupano di accoglienza residenziale di minori la Commissione ha avuto modo di riscontrare che l'attuale superamento, concettuale e di fatto, degli istituti per minori non può negare una storicizzazione della loro funzione; in questo senso la chiusura prevista entro il 2006 secondo qualcuno rappresenta «un invito all'attenzione e a ricordare che tutte le soluzioni, prima o dopo, sono superate dal mondo che cambia e che non esiste niente che è valido una volta per tutte o sempre per tutti».

La Commissione è convinta che il contrasto non vada orientato «solo» all'istituto ma alla istituzionalizzazione i cui tratti perversi e i cui danni alla crescita dei bambini potrebbero sopravvivere anche al chiusura degli istituti.

Per questo appare indispensabile che venga attivata e mantenuta in tutte le regioni una valutazione multidimensionale delle comunità per minori (familiari ed educative) per garantire un'alta qualità nell'accoglienza residenziale per i minori.

Anche il percorso evolutivo di un minore che è stato allontanato dalla propria famiglia è la risultante di una serie di forze che possono non agire tutte coerentemente e/o contemporaneamente nella direzione di una «emancipazione» da una situazione di difficoltà; la lettura dei risultati del percorso in comunità non può essere disgiunta da una valutazione di tutto il sistema che ha in carico il minore o che con lui interagisce, in un'ottica valutativa multidimensionale. La coerenza dell'intervento complessivo può portare a risultati di maggiore efficacia e l'individuazione delle aree di criticità in un determinato percorso facilita la formulazione di azioni correttive.

È opinione della Commissione che, oltre la chiusura degli istituti, il «futuro» delle comunità residenziali per minori (sia educative che familiari) si gioca tra integrazione territoriale e specializzazione.

La comunità per minori deve diventare sempre di più «servizio tra servizi» entrando correttamente nel sistema integrato dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza del territorio e, soprattutto, superando quella auto-referenzialità ancora presente in troppe situazioni delle strutture di accoglienza residenziale per minori; una «chiusura» che porta a scommettere più sulla necessità di perpetuarsi come «struttura» piuttosto che sulla volontà di adeguarsi ai mutamenti nei bisogni e nelle esigenze per dare risposte appropriate e idonee. Per quanto riguarda se e come le comunità per minori «specializzate» l'opinione prevalente raccolta dalla Commissione è che debbano essere limitate a dare risposte più mirate a particolari esigenze (le comunità terapeutiche per il disagio psichico, quelle per minori tossicofili, quelle per minori vittime di abuso, quelle per minori stranieri, quelle per minori soggetti a provvedimenti penali) evitando una diffusione dell'offerta superiore al bisogno reale (che genererebbe un uso improprio) e valorizzando il più possibile le risposte comunitarie «normali», centrate sulla dimensione esistenziale, educativa, affettiva.

La Commissione riconosce che le comunità per minori devono essere accompagnate a trovare una propria collocazione, difficile oggi, in un contesto di forte cambiamento normativo; tra timori e speranze c'è il rischio di rifugiarsi in nostalgie rassicuranti che non aiutano a cercare risposte adeguate ai bisogni dei minori e che non danno garanzie per il futuro o a percorrere strade «specialistiche» di sanitarizzazione dei bisogni e di medicalizzazione delle risposte.

È necessario, quindi, vivere e governare il cambiamento. Un modo corretto per far questo sembra essere ribadire la centralità della relazione interpersonale nell'accoglienza residenziale del minore in difficoltà cercando di conciliarla con le norme (che regolano la struttura residenziale e la vita sociale), riconoscendo ad esse funzioni e limiti da valutare responsabilmente.

La Commissione, nell'ottica di una reale prospettiva di sussidiarietà anche in quanto settore, appoggia la proposta ad alcune organizzazioni del privato sociale di costituire un tavolo nazionale permanente di verifica e controllo della reale praticabilità delle politiche di chiusura degli istituti e di garanzia delle risposte di tipo familiare alle situazioni di temporaneo

allontanamento da casa dei bambini, dei ragazzi e delle ragazze; a questo tavolo nazionale devono corrispondere analoghe modalità di confronto e di lavoro nelle Regioni.

Negli incontri che la Commissione ha avuto su questi temi un punto ribadito da diversi soggetti è stato l'attenzione particolare da avere nei confronti dei ragazzi tra i 18 ed i 21 anni accolti in quanto «all'interno delle comunità si rileva sempre più spesso la necessità di accompagnare i ragazzi, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, in un percorso di progressiva autonomia; lo sbarramento dei diciotto anni, infatti, non sempre presuppone il raggiungimento della maturità e il compimento di un percorso».

5.3. Le prospettive possibili e le priorità

Tra le modalità di riconversione degli istituti per minori e di individuazione di procedure di accoglienza e di standard (strutturali/educativi/organizzativi...) della residenzialità per i minori le strade percorribili possono essere diverse.

Uno dei soggetti incontrati dalla Commissione ha evidenziato alcuni criteri di idoneità delle comunità di accoglienza che suggeriscono di integrare l'utilizzo di parametri di tipo strutturale con la costruzione di indicatori verificabili relativi a diverse dimensioni:

«esistenza effettiva di processi di vita comunitaria e di rapporti significativi tra adulti e minori e all'interno del gruppo dei pari;

effettiva sussistenza dei rapporti quotidiani di scambio positivo con il territorio;

formulazione ed effettiva realizzazione di progetti educativi individualizzati;

identificazione, caso per caso, di adeguate forme di coinvolgimento della famiglia d'origine nell'intervento educativo;

adeguata formazione di base e permanente degli operatori;

esistenza di una metodologia di lavoro definita con precisione e adeguata;

esistenza di positivi e corretti rapporti di collaborazione con la rete dei servizi e con l'ente locale competente».

Questo è comunque un compito che spetta alle forme locali di governo, attraverso: adeguate modalità di investimento anche economico, una precisa definizione delle caratteristiche di queste strutture, la promozione di eventi formativi interdisciplinari tra operatori territoriali degli enti pubblici e operatori educativi delle comunità; la predisposizione di adeguate procedure di controllo e di sostegno.

Rispetto al ruolo e alle prospettive dei diversi strumenti orientati a sostenere il processo di deistituzionalizzazione dei minori, oltre a valorizzare l'affidamento familiare e, per quanto possibile, l'adozione nazionale, molti dei contributi raccolti dalla Commissione indicano come gli interventi di «vicinato sociale» e l'affido diurno, strumenti della «normalità»,

devono essere tenuti nella debita considerazione e adeguatamente promossi.

La Commissione reputa di particolare interesse seguire gli sviluppi delle esperienze sperimentali in atto: Famiglie professionali, Bed & Breakfast Protetto, Adozione mite...

In particolare appare importante accompagnare lo sviluppo delle Reti di famiglie accoglienti (a questo proposito va citato un recente Bando della Regione Veneto che eroga finanziamenti per sviluppare questa specifica esperienza), per: permettere il consolidamento dell'esperienza, favorire un riconoscimento formale da parte delle istituzioni locali con l'inclusione delle reti all'interno dei gruppi di lavoro per la predisposizione dei piani di zona e, comunque, l'inserimento dell'esperienza delle reti all'interno della rete dei servizi pubblici e privati per l'infanzia e l'adolescenza, e come forma organizzativa privilegiata per la gestione dell'affido familiare.

Tra le modalità da privilegiare per favorire un approccio comprensivo ai «minori fuori dalla famiglia» all'interno del sistema integrato dei servizi e degli interventi per l'infanzia e per l'adolescenza la Commissione condivide le proposte di:

prevedere che un apposito tavolo di lavoro permanente sull'infanzia e sull'adolescenza sia attivato in tutti gli Ambiti territoriali in relazione alla elaborazione e alla gestione dei Piani di zona, così come previsti dalla L. 328/00;

chiedere ai singoli Comuni di predisporre un progetto di «comunità accogliente» che permetta di attivare forme di sostegno reale alla famiglia d'origine e soluzioni di accoglienza articolata e rispettosa del minore che coinvolga i vari soggetti presenti sul territorio, dalla scuola alla parrocchia, dai consultori familiari alle biblioteche, dalle associazioni sportive ed educative alle aggregazioni spontanee.

Nel processo di deistituzionalizzazione la Commissione assegna un importante ruolo anche alle «comunità di accoglienza residenziale» per minori, sia comunità familiari che comunità educative:

nella prevenzione dell'allontanamento dalla famiglia di origine le comunità possono «mettere in campo» la conoscenza profonda delle dinamiche che portano alla rottura dei rapporti tra genitori e figli e, quindi, aiutare i servizi territoriali a perseguire tutti gli interventi di sostegno e aiuto per favorire il mantenimento in famiglia; in questo senso appare utile l'apporto che le comunità possono dare per organizzare iniziative di integrazione del servizio domiciliare educativo/assistenziale e il sostegno del *self-help* delle famiglie di origine...

nella presa in carico e nell'accompagnamento delle famiglie d'origine in quanto, come ha espresso uno dei soggetti incontrati dalla Commissione: «esse appaiono spesso abbandonate a se stesse, sia quando la gravità dei comportamenti agiti nei confronti dei figli (abuso, maltrattamento, grave incuria) precludono fin dall'inizio l'eventualità di un rientro

in famiglia dei figli, sia quando non vi sono comportamenti tali da far ritenere necessaria la definitiva separazione. In questo senso continuare a pensare alle in termini di "alternativa" alla famiglia d'origine sembra condurre poco lontano, anche perchè l'attaccamento di bambini e ragazzi alle loro famiglie è un dato osservabile, così come la loro durata e piena appartenenza al sistema familiare, con i suoi orientamenti e le sue regole. Bisogna forse pensare allora a risorse "complementari" alla famiglia, il che implica la necessità di ricomprendere la famiglia all'interno dell'orizzonte degli interventi e nel novero dei "soggetti" degli interventi»; rispetto alla complementarietà le comunità residenziali possono fare molto;

nel supporto per il rientro in famiglia del minore, che è uno specifico delle comunità ed un «imperativo» in quanto devono attivarsi per rendere comunque «minimo» il tempo di permanenza in comunità.

6. Osservazioni conclusive e proposte della Commissione

Nei diversi capitoli della presente relazione la Commissione parlamentare per l'infanzia oltre ad analizzare e valutare le differenti situazioni oggetto di conoscenza, studio e confronto ha già espresso indicazioni operative che «impegnano» i diversi soggetti coinvolti nelle politiche e nei servizi per l'infanzia e l'adolescenza a continuare e migliorare la loro assunzione di responsabilità.

A conclusione dell'attività di approfondimento svolta, la Commissione ritiene opportuno esprimere una valutazione sintetica complessiva sulla realizzazione della L. 285/97 e reputa necessario offrire al Governo, al Parlamento, alle Amministrazioni pubbliche territoriali (Regioni e Province autonome, Comuni) alcune indicazioni su «come accompagnare l'evoluzione della L. 285/97» e su «come tutelare il diritto dei minori alla famiglia».

6.1. Verifica e «valutazione» sulla realizzazione della L. 285/97

La valutazione complessiva della Commissione parlamentare infanzia sulla realizzazione della L. 285/97 è ampiamente positiva perchè territori diversi per cultura e tradizione rispetto ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza hanno, comunque, tratto giovamento dall'applicazione della L. 285/97, non solo in termini di attivazione di servizi per l'infanzia e l'adolescenza ma anche in relazione alla metodologia di intervento e all'orizzonte complessivo di azione in funzione della promozione e della tutela complessiva dei «cittadini in crescita».

La Commissione accoglie e rilancia le preoccupazioni che hanno manifestato i soggetti incontrati sulla continuità che si potrà dare agli interventi determinati con la realizzazione della L. 285/97 e, soprattutto, alla impostazione culturale da cui sono derivati, caratterizzata dall'obiettivo di garantire diritti e opportunità per tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze.

6.2. Come accompagnare l'evoluzione della L. 285/97

Con l'istituzione del Fondo unico per l'assistenza non è più possibile «vincolare» quote per attività specifiche ma, considerato che la L. 285/97 non è stata abrogata e che prevede ancora la costituzione di un «Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza», la Commissione raccomanda al Parlamento di approvare, nella prossima legge finanziaria, un fondo straordinario di almeno 160.000.000 di Euro, aggiuntivo al fondo unico, per rifinanziare una triennalità della L. 285/97 (secondo le modalità originarie). Questa opzione trova fondamento nella necessità di consolidare il processo attivato dalla L. 285/97 che rischia, in mancanza di risorse certe, di far perdere il patrimonio acquisito e di vanificare la continuità delle opportunità per l'infanzia e l'adolescenza che deve essere offerta dalle politiche per infanzia e adolescenza di «seconda generazione».

Un ulteriore strumento che la Commissione si sente di raccomandare al Governo per consolidare e rendere stabili le risorse economico-finanziarie in favore dell'infanzia e dell'adolescenza è l'inclusione nella normativa sui «livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni sociali» previsti dalla L. 328/00 di un ampio capitolo riguardante l'infanzia e l'adolescenza che, come indicato anche dal comma 3 dell'articolo 22 della L. 328/00 stessa, riprenda i contenuti della L. 285/97. Le Amministrazioni regionali, a loro volta, sono tenute a confermare e ad incrementare la quota dei «livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni sociali» relativi all'infanzia e all'adolescenza.

Sulla scorta delle pressanti indicazioni provenienti dai territori la Commissione da indicazione al Governo, alle Regioni e Province autonome di promuovere concertate opportunità di scambio e formazione tra gli operatori che si occupano di infanzia e di adolescenza e tra «rappresentanze» di bambini e bambine, di ragazzi e ragazze, sia a livello nazionale che interregionale, su temi generali e specifici, con la valorizzazione della circolarità di queste esperienze.

6.3. Come tutelare il diritto dei minori alla famiglia

La Commissione parlamentare per l'infanzia auspica che tutte le Regioni e le Province autonome attuino la L. 328/00 in relazione ad autorizzazione e accreditamento delle strutture di accoglienza residenziale per i minori con particolare attenzione a criteri di qualità «alti» (personale qualificato, progetti educativi personalizzati, rapporto sinergico con i servizi pubblici territoriali, recupero della famiglia di origine...).

La Commissione raccomanda alle amministrazioni competenti di orientare fondi adeguati per favorire la costruzione e la manutenzione di un sistema integrato dei servizi ed interventi per i «minori fuori dalla famiglia» in ogni Ambito territoriale: *èquipes* di operatori che sostengono il minore, *èquipes* di operatori che sostengono la famiglia di origine, potenziamento dell'assistenza domiciliare educativa, servizi di sostegno alla genitorialità, valorizzazione dell'affidamento familiare vissuto all'interno di una dimensione associativa, rete adeguata di servizi residenziali (Comu-

unità familiari, Comunità educative, Comunità di pronta accoglienza, Comunità di accompagnamento all'autonomia), promozione delle reti familiari di accoglienza (formali e informali), attivazione di interventi complementari per i minori devianti (comunità residenziali, messa alla prova, mediazione penale...).

In conclusione la Commissione parlamentare per l'infanzia auspica che possa continuare a svilupparsi un percorso integrato tra produzione legislativa nazionale e territoriale e applicazione delle leggi in grado di mantenere e incrementare la tutela e la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza nel nostro Paese, impegnandosi a proseguire nella propria attività di monitoraggio e di controllo, collegandosi a tutte le realtà e le espressioni dei territori, dalle istituzioni pubbliche alle formazioni sociali, alle famiglie e ai cittadini, con particolare riferimento a quelli «in crescita».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 2004

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,35 alle ore 14,10.

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 14,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione svoltasi in data odierna, ha convenuto che la Commissione possa avvalersi della collaborazione del dottor Francesco D'Isanto, consigliere della Corte dei Conti, del dottor Felice Iolo e del dottor Antonio Sasso, quali consulenti con incarico a tempo parziale.

La Commissione prende atto.

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica altresì che la Commissione ha organizzato, in collaborazione con l'Università Ca' Foscari di Venezia, un convegno dedicato alle problematiche riguardanti il sistema delle bonifiche dei siti d'interesse nazionale. Tale convegno si svolgerà nella gior-

nata del 16 luglio, presso il Parco Scientifico Tecnologico di Venezia, ed affronterà il seguente tema: «Le bonifiche: profili applicativi e prospettive di riforma».

Audizione del presidente del consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica (COREPLA), Vittorio Ghisolfi, e del direttore generale, Cesare Spreafico

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Vittorio GHISOLFI, *presidente del consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica (COREPLA)*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione. Prende quindi la parola Cesare SPREAFICO, *direttore generale del COREPLA*.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Giuseppe SPECCHIA (*AN*) e Tommaso SODANO (*Misto*), ai quali replicano a più riprese Vittorio GHISOLFI, *presidente del consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica (COREPLA)*, e Cesare SPREAFICO, *direttore generale*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Vittorio Ghisolfi, l'ingegner Cesare Spreafico, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione dell'amministratore unico della società ECO.EL – Ecologia Elettronica, Marco Corà, e del responsabile operativo della società TRED SUD Srl – Trattamento elettrodomestici, Amadio Santacroce

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Marco CORÀ *amministratore unico della società ECO.EL – Ecologia Elettronica*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione. Svolge quindi la propria relazione Amadio SANTACROCE, *responsabile operativo della società TRED SUD Srl – Trattamento Elettrodomestici*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Marco Corà, il dottor Amadio Santacroce, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 2004

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.50.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Enzo TRANTINO

indi del Vicepresidente
Enrico NAN

La seduta inizia alle ore 13,50.

Comunicazioni del Presidente

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che, per il gruppo Lega Nord Federazione Padana, ha cessato di far parte della Commissione il deputato Andrea Gibelli ed è entrato a farne parte il deputato Cesare Rizzi, al quale porge il benvenuto.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha acquisito il seguente documento segreto:

un elenco di codici bancari inviato dal signor Igor Marini agli avvocati Luciano Randazzo e Paolo Paglia e da questi ultimi trasmesso alla Commissione con lettera acquisita agli atti in data 1° luglio 2004.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha altresì acquisito il seguente atto riservato:

il resoconto stenografico dell'esame testimoniale del signor Gianfrancesco Vitali, ascoltato presso il suo domicilio privato nella serata di mercoledì 30 giugno 2004.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, ricorda che una delegazione della Commissione partirà oggi per una missione a L'Aja per procedere, nella mattinata di domani, giovedì 8 luglio 2004, all'audizione di Nikola Sainovic, in esecuzione della rogatoria indirizzata al Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia. La delegazione sarà da lui guidata e composta dai senatori Francesco Chirilli e Maurizio Eufemi e dall'onorevole Cesare Rizzi, nonché dai consulenti Antonio Napolitano e Antonio D'Amato e dal personale degli uffici.

La Commissione prende atto.

Sui lavori della Commissione

Enzo TRANTINO, *presidente*, in considerazione dell'imminente partenza per l'Aja, propone un'inversione all'ordine del giorno dei lavori della Commissione, nel senso di passare immediatamente alla deliberazione sui criteri di pubblicazione degli atti.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito)

Deliberazione sui criteri di pubblicazione di atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione

Enzo TRANTINO, *presidente*, osserva che la deliberazione in titolo costituisce un atto organizzativo indispensabile a conclusione dei lavori della Commissione, la cui adozione è prescritta dall'articolo 20 del regolamento interno, e che il testo ripercorre le linee guida delle deliberazioni in tal senso adottate da precedenti Commissioni d'inchiesta.

Dà, quindi, lettura del testo della deliberazione:

«La Commissione stabilisce di rendere pubblici:

- a) i resoconti stenografici delle sedute segrete della Commissione;
- b) i resoconti stenografici, e le relative registrazioni su nastro magnetico, delle riunioni svolte da delegazioni della Commissione nel corso di missioni esterne, ad eccezione di quelle (o delle parti di quelle) sottoposte a vincolo di segreto e di quelle recanti audizioni di soggetti che abbiano fatto espressa richiesta di uso riservato;

c) i documenti pervenuti alla Commissione alla data del 10 settembre 2004, ad eccezione di:

1) atti e documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari, qualora permangano le ragioni della segretezza, in relazione allo stato del procedimento;

2) atti formalmente classificati riservati o segreti dall'autorità amministrativa o di Governo che li ha trasmessi e la cui classificazione sia stata confermata dall'autorità predetta entro 30 giorni dalla comunicazione inviata a tal fine dagli uffici di segreteria della Commissione;

3) atti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale o il vincolo di riservatezza;

4) documenti anonimi o apocrifi;

5) atti provenienti da privati (persone fisiche, persone giuridiche ed enti di fatto) che abbiano fatto richiesta di uso riservato;

6) atti e documenti in esecuzione di rogatorie pendenti richieste dalla Commissione entro la data del 10 luglio 2004, acquisiti agli atti anche se pervenuti dopo la data del 10 settembre 2004, ai fini del loro successivo versamento all'Archivio storico della Camera dei deputati.

La pubblicità dei resoconti e delle registrazioni su nastro magnetico di cui alle lettere *a)* e *b)*, nonchè degli atti formati dall'autorità giudiziaria, da organi di polizia giudiziaria, da autorità amministrative o di Governo sarà preceduta in ogni caso da una verifica sull'esistenza o sul permanere di eventuali vincoli di segretezza o ragioni di riservatezza.

La Commissione stabilisce che gli atti suddetti per i quali si sia accertato il permanere del vincolo di segretezza o di riservatezza resteranno assoggettati a tale regime di classificazione per anni venti, decorrenti dalla data del 10 settembre 2004.

La Commissione stabilisce che gli uffici di segreteria diano corso alla presente deliberazione curando la informatizzazione degli atti.

Fermo restando il regime di pubblicità proprio di ciascun atto, la Commissione dispone la informatizzazione anche degli atti e dei documenti segreti e riservati.

La Commissione stabilisce che siano pubblicati a stampa, in appositi fascicoli, i resoconti stenografici delle sedute della Commissione stessa (ad eccezione di quelle per le quali permanga un vincolo di segretezza) e le relazioni al Parlamento, nonchè un indice generale degli atti prodotti o acquisiti dalla Commissione, con indicazione del regime di accesso di ciascuno di essi e della eventuale loro già avvenuta pubblicazione.

Agli uffici di segreteria resta, altresì, affidato il compito della custodia degli atti e dei documenti depositati nell'archivio della Commissione fino alla informatizzazione degli stessi nonché, una volta completata quest'ultima, il compito del loro versamento all'Archivio storico della Camera dei deputati.

La Commissione stabilisce altresì che sarà comunicata dagli uffici di segreteria l'avvenuta cessazione delle sue attività ai soggetti che ad essa abbiano inviato o ai quali essa abbia richiesto atti o documenti.

Per l'attuazione di quanto stabilito nella presente delibera, e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, l'attività della segreteria della Commissione sarà svolta con il supporto dei magistrati dottor Antonio D'Amato, dottor Salvatore Sbrizzi e dottoressa Maria Vittoria Caprara, già consulenti a tempo pieno della Commissione.

La Commissione acconsente, qualora venisse deliberato dagli organi competenti, ad un eventuale riversamento dell'archivio informatizzato, per la parte resa pubblica, nei siti Internet delle Camere».

Pone, quindi, in votazione il testo della deliberazione sui criteri di pubblicazione di atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione.

La Commissione approva all'unanimità.

Il senatore Giuseppe CONSOLO (AN) dà atto al presidente e a tutti i componenti dell'intenso lavoro svolto e auspica che una nuova legge possa istituire nuovamente la Commissione, date le attività istruttorie ancora da completare.

Intervengono poi i senatori Francesco CHIRILLI (FI) e Alessandro FORLANI (UDC) e il deputato Cesare RIZZI (LNFP), che si associano a quanto sostenuto dal senatore Consolo.

Il deputato Carlo TAORMINA (FI) ritiene che ci si debba adoperare affinché la Commissione possa riprendere i propri lavori. Sottolinea, inoltre, che le dimissioni dei componenti dell'opposizione hanno concretato un tentativo di boicottaggio.

Il deputato Enrico NAN (FI), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal deputato Taormina, propone di programmare una conferenza stampa da tenersi dopo la data di conclusione dei lavori della Commissione, fissata al 10 luglio 2004.

Enzo TRANTINO, *presidente*, ritiene che la conferenza stampa potrebbe tenersi mercoledì 21 luglio 2004, alle ore 14.

Esame testimoniale del signor Alfio Ceccarani

(Svolgimento e conclusione).

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame testimoniale del signor Alfio Ceccarani.

Propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito)

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte il signor Ceccarani dell'obbligo di dire tutta la verità e delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

Alle domande di Enzo TRANTINO, *presidente*, risponde il signor Alfio CECCARANI, riferendo sulla presunta presenza del signor Igor Marini su un volo Atene-Roma del giugno 1997.

Intervengono, quindi, il deputato Carlo TAORMINA (FI) e il senatore Giuseppe CONSOLO (AN).

Enzo TRANTINO, *presidente*, riferisce di avere incaricato il Gruppo Commissioni parlamentari d'inchiesta della Guardia di Finanza della Camera di svolgere alcune indagini circa l'elenco dei passeggeri di un volo dell'Alitalia Atene-Roma del giugno 1997.

Il deputato Carlo TAORMINA (FI) replica con alcune precisazioni in merito alla vicenda.

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte che, secondo quanto riferito dal tenente colonnello Sergio Leuci, comandante del Gruppo Commissioni parlamentari d'inchiesta della Guardia di Finanza, dai tabulati richiesti all'Alitalia relativi al volo Atene-Roma in prima classe del 10 giugno 1997 risulterebbero i nomi di Ceccarani e Gerarduzzi ma non quello di Igor Marini. Ritiene, al momento, sospeso l'esame testimoniale del signor Ceccarani.

Su indagini effettuate da un consulente della Commissione

Enrico NAN, *presidente*, chiede alla dottoressa Margherita Gerunda, magistrato consulente incaricato di curare, attraverso il RIS dell'Arma dei Carabinieri, indagini sulla consistenza cartacea del verbale della riunione

del consiglio di amministrazione di Telecom Italia del 18 marzo 1996, di dare conto di tali indagini.

La dottoressa Margherita GERUNDA riferisce sulle indagini effettuate sull'originale del verbale, rassegnando agli atti della Commissione la relazione predisposta dal Nucleo di Roma del Reparto Investigativo Speciale.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Giuseppe CONSOLO (AN) e il deputato Carlo TAORMINA (FI), ai quali risponde la dottoressa Margherita GERUNDA.

Seguito dell'audizione dell'avvocato Luciano Randazzo

(Seguito dello svolgimento e conclusione)

Enrico NAN, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca il seguito dell'audizione dell'avvocato Luciano Randazzo, iniziata nella seduta del 30 giugno 2004.

Propone che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori continuerà ad essere assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Alle domande del deputato Carlo TAORMINA (FI) risponde l'avvocato Luciano RANDAZZO.

Enrico NAN, *presidente*, ringrazia l'avvocato Luciano Randazzo e dichiara conclusa l'audizione.

Sui lavori della Commissione

Enrico NAN, *presidente*, avverte che, secondo quanto riferito dal tenente colonnello Sergio Leuci, tra i nominativi presenti nel tabulato rilasciato dall'Alitalia relativo al volo Atene-Roma, prima classe, del 10 giugno 1997 si evince la presenza dell'ingegner Gerarduzzi e dell'avvocato Petralia, rispettivamente vice direttore generale e avvocato dell'ufficio legale della Telecom Italia all'epoca dei fatti, oltre che del Ceccarani.

Dopo intervento del deputato Carlo TAORMINA (FI), Enrico NAN, *presidente*, propone che sia fatta richiesta alla Procura della Repubblica di Torino dei verbali di interrogatorio resi da Igor Marini dai quali risulti che lo stesso abbia viaggiato su un volo Atene-Roma nel mese di giugno 1997.

La Commissione concorda.

Enrico NAN, *presidente*, ritiene, quindi, concluso l'esame testimoniale del signor Alfio Ceccarani.

La seduta termina alle ore 15,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi
a crimini nazifascisti

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 2004

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 20,15 alle ore 20,20.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Flavio TANZILLI

La seduta inizia alle ore 20,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Flavio TANZILLI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Flavio TANZILLI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, ha convenuto di declassificare da riservati a liberi i seguenti documenti: 12/2, 12/3 e 12/4.

La Commissione prende atto.

Audizione del procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione, dottor Giuseppe Scandurra, del procuratore generale militare presso la Corte militare di appello, dottor Vindicio Bonagura e del Presidente della Corte militare di appello di Roma, dottor Alfio Massimo Nicolosi

(Svolgimento e conclusione)

Flavio TANZILLI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Dopo un breve intervento per una precisazione del dottor Alfio Massimo NICOLOSI, *presidente della Corte militare di appello di Roma*, intervengono, a più riprese, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Carlo CARLI (DS-U) e i senatori Luciano GUERZONI (DS-U) e Giampaolo ZANCAN (VERDI-U) ai quali rispondono Giuseppe SCANDURRA, *procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione*, Alfio Massimo NICOLOSI, *presidente della Corte militare di appello di Roma* e Vindicio BONAGURA, *procuratore generale militare presso la Corte militare di appello*.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Flavio TANZILLI, *presidente*, ringrazia il dottor Giuseppe Scandurra, il dottor Vindicio Bonagura, il dottor Alfio Massimo Nicolosi, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione. Ricorda a tutti i presenti di non divulgare il contenuto della seduta nella parte segretata.

La seduta termina alle ore 1,15 di giovedì 8 luglio 2004.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 2004

191^a Seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

(2918) ASCIUTTI ed altri. – Contributi in favore delle Accademie di belle arti non statali

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo e, non rilevando profili problematici di carattere costituzionale, propone alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2980) ASCIUTTI ed altri. – Interventi in materia di beni e attività culturali e di sport
(Parere su emendamenti alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, che non pre-

sentano aspetti di rilievo sotto il profilo costituzionale; propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo sul loro complesso.

La Sottocommissione concorda.

Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (n. 383)

(Osservazioni alla 11^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore presidente FALCIER (*FI*) illustra lo schema di regolamento in titolo, che novella in larga misura la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 176 del 2001, relativa all'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adottato quando il dicastero in questione assommava, come prospettato dall'originario decreto legislativo n. 300 del 1999, alle competenze attuali anche quelle del Ministero della salute, successivamente costituito come Ministero a sé con il decreto-legge n. 217 del 2001. Lo schema di regolamento in esame novella quindi il decreto del Presidente della Repubblica n. 176 limitandone l'ambito di applicazione alle sole competenze residue del Ministero del lavoro. Dopo aver ricordato il parere che il Consiglio di Stato ha reso su detto schema, propone alla Sottocommissione di esprimersi in senso non ostativo, invitando la Commissione di merito a valutare i seguenti rilievi:

all'articolo 1-*bis* sembrerebbe opportuno chiarire che le funzioni di controllo attribuite al Segretario generale ivi previste sono svolte a livello di coordinamento dell'attività degli uffici preposti ai controlli interni di cui al decreto legislativo n. 286/1999;

all'articolo 1-*ter* appare opportuno inserire, al primo rigo, dopo la parola «Ministero» una clausola di salvaguardia delle competenze regionali e delle attribuzioni degli enti locali di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

all'articolo 1-*octies* appare opportuna una specificazione del generico riferimento ai «diritti civili e sociali», che limiti tali diritti a quelli che attengono alla materia dei servizi sociali, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale che ha chiarito come tale locuzione non identifichi una materia in senso stretto;

all'articolo 1-*quindecies* occorrerebbe prevedere forme di coordinamento della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro con il Dipartimento della funzione pubblica, con riferimento alle competenze attinenti la materia del pubblico impiego.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 14,40.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 2004

113^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per gli emendamenti relativi al disegno di legge deferito:

alla 9^a Commissione:

(3010) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n.157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca: parere in parte favorevole con osservazioni e in parte contrario su emendamenti.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 2004

346^a seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 9,15.

(1930-42-294-302-789-926-1118-1397-1445-1541-1542-1554-1783-B) *Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri; modificato dal Senato con l'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Acciarini ed altri; Ripamonti; Ripamonti ed altri; Pace ed altri; Chincarini ed altri; Acciarini ed altri; Bucciero ed altri; Bongiorno ed altri; Peruzzotti ed altri; Centaro ed altri; Specchia ed altri; Zancan ed altri e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore NOCCO (*FI*) riferisce sul provvedimento in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo. Relativamente agli emendamenti, segnala che sembrano discendere nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato dalla proposta 3.2, che prevede l'anticipazione da parte dello Stato delle spese occorrenti per il mantenimento degli animali sequestrati o confiscati sostenute dagli enti affidatari, posto che il diritto di recupero delle somme stesse a carico del condannato potrebbe non essere idoneo a fornire la necessaria copertura finanziaria. Ricorda, inoltre, che la Commissione bilancio della Camera dei deputati ha reso sul testo in esame parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione di una disposizione di tenore analogo alla suddetta proposta emendativa. Ritiene poi necessario valutare gli eventuali effetti derivanti dall'emendamento 5.1, che trasforma in obbligo la facoltà, indicata nel testo, per lo Stato e le regioni di promuovere lo svolgimento da parte delle scuole di attività formative, tenuto comunque conto della clausola di invarianza fi-

nanziaria ivi prevista. In merito, si fa comunque presente che il suddetto l'emendamento ripristina un testo sul quale la Commissione bilancio della Camera dei deputati ha già imposto, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la condizione di riformulazione nella versione attuale (facoltà anziché obbligo). Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sul rimanente emendamento 6.1.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione, infine, conferisce mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo. Esprime, altresì, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.2 e 5.1, nonché parere di nulla osta sulla proposta 6.1.».

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse assegnate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese (n. 378)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 1º luglio.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta, su richiesta del senatore Morando, la Sottocommissione aveva convenuto di rinviare l'esame dello schema in titolo allo scopo di approfondire ulteriormente le problematiche economiche e finanziarie correlate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese, oggetto del provvedimento stesso. Stante tuttavia l'urgenza di rendere le prescritte osservazioni alla Commissione di merito, ritiene opportuno concludere nella seduta odierna l'iter di esame, per la parte di competenza della Sottocommissione.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) si associa alle considerazioni del Presidente sull'esigenza di rendere le prescritte osservazioni alla Commissione di merito, al fine di consentire il prosieguo dell'iter di esame del provvedimento in titolo. Al tempo stesso, ritiene opportuno riprendere, in altra sede, la discussione sulle problematiche legate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese, anche alla luce delle preannunciate misure del Governo in tema di riordino dei conti pubblici, alcune delle quali dovrebbero incidere proprio in tale ambito.

Il presidente AZZOLLINI, concordando con le osservazioni del senatore Caddeo, manifesta la più ampia disponibilità a riprendere l'esame delle questioni economiche e finanziarie concernenti il Fondo unico per gli incentivi alle imprese in altra sede, nei modi e nei tempi che la Commissione riterrà più opportuni. Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore ad esprimere osservazioni favorevoli sullo schema in titolo.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI, stante l'assenza dei rappresentanti del Governo, rileva l'esigenza di rinviare l'esame degli altri provvedimenti all'ordine del giorno della Sottocommissione, ancorché urgenti, al fine di acquisire i necessari elementi di chiarimento in ordine ai rispettivi profili finanziari.

La Sottocommissione conviene con le considerazioni de Presidente.

La seduta termina alle ore 9,30.

347ª seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 16,05.

(2978) Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che la Commissione deve ancora rendere il prescritto parere sull'emendamento 1.0.100. Avverte altresì che è stato trasmesso dall'Assemblea il subemendamento 1.0.500/107 che potrebbe essere suscettibile di risolvere i profili finanziari critici della proposta 1.0.500, emendamento sul quale la Commissione ha reso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione nella giornata di ieri. Pertanto, fa presente che, ove i suddetti profili critici fossero superati, la Commissione potrebbe rettificare il parere precedentemente reso sulla pro-

posta 1.0.500. Avverte infine che sono stati trasmessi dall'Assemblea gli ulteriori emendamenti 1.0.600 (testo 2), 3.0.9 (testo 2), 5.0.100/1, 8.0.200, 8.0.200/1, 8.0.201 e 8.0.203.

Si passa, quindi, all'esame della proposta 1.0.100.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver avvertito che è pervenuta nella giornata di ieri una relazione tecnica relativa all'emendamento 1.0.100, la quale reca una articolata illustrazione degli effetti finanziari delle disposizioni ivi contenute, propone di condizionarne l'avviso favorevole all'integrazione del comma 18 delle parole: «nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003».

Il sottosegretario VEGAS conviene con la proposta del presidente Azzollini, segnalando, tuttavia, l'opportunità di integrare la condizione testé illustrata con alcune modifiche alla tabella D allegata all'emendamento 1.0.100.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), rilevando l'impossibilità di verificare i contenuti della suddetta relazione tecnica per mancanza di tempo, preannuncia il proprio voto contrario all'espressione di un parere condizionato in quanto la portata finanziaria dell'emendamento è tale da meritare un esame più approfondito e, comunque, la proposta necessita di una clausola di salvaguardia per essere conforme alle norme di contabilità di Stato, stante una previsione di spesa, e non essendo, a suo giudizio, sufficiente la clausola di monitoraggio prevista al comma 21.

La Sottocommissione passa quindi all'esame del subemendamento 1.0.500/107.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) ricorda che durante l'esame della riforma previdenziale, recentemente approvata dal Senato, sono stati discussi per alcuni mesi ed in modo sistematico i profili finanziari connessi al posticipo del pensionamento. Sottolinea, pertanto, il proprio disappunto per una condotta che vede la trattazione di un argomento complesso come quello dell'invecchiamento attivo della popolazione relativo al settore dei pubblici dipendenti, in modo così episodico. Inoltre, la soluzione individuata nella proposta in esame appare in contrasto con quella prevista nella riforma previdenziale. A ciò si aggiunga, poi, che, secondo un recente studio del CNEL, il numero dei dipendenti pubblici nell'anno 2003 è risultato in aumento rispetto all'anno precedente, determinando, conseguentemente, un aggravio di spesa e disattendendo il volume dei risparmi attesi dalle norme contenute nella legge finanziaria relative al blocco delle assunzioni ed alla programmazione triennale delle stesse. In assenza di una relazione tecnica, rileva come non siano chiari i rapporti finanziari che intercorrono tra l'emendamento in questione e le attese di risparmi de-

rivanti dal blocco del *turn-over*, da un lato, e gli effetti finanziari dell'incentivo al posticipo del pensionamento previsto dalla riforma previdenziale, dall'altro. Solleva inoltre alcune perplessità sulla formulazione dell'ultimo periodo dell'emendamento 1.0.500/107 in quanto appare suscettibile di determinare il riconoscimento di contributi figurativi per coloro che si trovano nel sistema contributivo, rendendo pertanto necessaria un'apposita copertura finanziaria. Conclude rilevando, a prescindere da considerazioni sul merito, il concreto rischio di compromettere, con la proposta in questione, gli equilibri finanziari fissati con la legge finanziaria per l'anno 2004.

Il senatore GRILLOTTI (*AN*), condividendo alcune osservazioni svolte dal senatore Morando, fa presente l'opportunità di escludere che i destinatari dell'emendamento in questione possano successivamente beneficiare di ulteriori agevolazioni previste dalla riforma previdenziale.

Il sottosegretario VEGAS, dopo aver rilevato la difficoltà di esaminare la proposta emendativa in questione senza il supporto di una relazione tecnica, ricorda che nella riforma previdenziale gli incentivi al posticipo del pensionamento sono riconosciuti per il periodo intercorrente tra la maturazione del diritto alla pensione di anzianità e quella di vecchiaia, mentre nella fattispecie in esame si tratta di periodi lavorativi successivi alla pensione di vecchiaia. Per ovviare ai rilievi sollevati da ultimo dal senatore Morando, propone, poi, di sopprimere il secondo periodo dell'emendamento 1.0.500/107. Concorda infine con la proposta avanzata dal senatore Grillotti di prevedere l'esclusione di ulteriori misure di incentivo al posticipo del pensionamento dei dipendenti pubblici interessati dall'emendamento 1.0.500.

Dopo alcune richieste di chiarimenti avanzate dai senatori CADDEO (*DS-U*), CICCANTI (*UDC*) e MORO (*LP*), prende la parola il presidente AZZOLLINI per proporre di rettificare il parere già reso dalla Commissione sulla proposta 1.0.500 condizionandone il parere favorevole all'approvazione del subemendamento 1.0.500/107. Questo, a sua volta, dovrebbe essere modificato sopprimendo l'ultimo periodo ed integrandone i contenuti con l'esclusione dell'applicazione di ulteriori benefici al posticipo del pensionamento secondo i termini emersi dal dibattito.

Si passa all'esame degli ulteriori emendamenti 1.0.600 (testo 2), 3.0.9 (testo 2), 5.0.100/1, 8.0.200, 8.0.200/1, 8.0.201 e 8.0.203.

Il relatore NOCCO (*FI*) illustra gli ulteriori emendamenti in questione, per i profili di competenza, segnalando che, in relazione alla proposta 1.0.600 (testo 2), concernente i trasferimenti per mobilità tra amministrazioni sottoposte a regimi di limitazione per le assunzioni, occorre valutare se derivino effetti finanziari correlati al differente trattamento giuridico o economico riconosciuto nell'amministrazione di destinazione,

alla compatibilità con le norme vigenti sulla riduzione del *turn over* e all'impatto sugli organici di fatto. Riscontra, altresì, l'opportunità di verificare la disponibilità delle risorse indicate ai fini della copertura dell'emendamento 3.0.9 (testo 2). Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso contrario sulla proposta 1.0.600 (testo 2) ed avviso favorevole sulle restanti.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) preannuncia il proprio voto contrario ad un parere non ostativo sulla proposta 5.0.100/1, in quanto rileva che la proposta possa avere effetti di cassa per il bilancio dello Stato. Su di essa ritiene più opportuno che la Commissione esprima avviso contrario pur senza indicare l'articolo 81 della Costituzione.

Si passa all'esame delle rimanenti proposte emendative.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso favorevole sugli emendamenti 7.4, 7.1, 8.0.13, 8.0.3, 8.0.100, 8.0.700, x1.0.1, 8.0.30, 2.100, 4.100, 8.100, 1.200 e 8.0.27/2, in quanto privi di effetti finanziari, mentre esprime avviso contrario su tutti i restanti emendamenti segnalati dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di adeguata quantificazione o copertura. In particolare, formula un avviso contrario nel merito sulla proposta 8.0.10, in quanto sottrae risorse ad altri investimenti già programmati, mentre, relativamente all'emendamento 8.0.23/2, osserva che lo stesso viene finanziato mediante l'utilizzo di risorse già richiamate a copertura di altri provvedimenti di spesa attualmente all'esame del Parlamento. Circa la proposta 8.0.16, fa presente che, oltre a problemi di quantificazione degli oneri, la stessa reca, al comma 3, una copertura non adeguata, in quanto va ad utilizzare stanziamenti di bilancio già preordinati per la copertura del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti ivi indicati, mentre il comma 4 reca ulteriori oneri non coperti. Precisa poi che l'avviso contrario riguardo all'emendamento 8.0.25, è correlato all'assenza di una quantificazione debitamente verificata, nonché, in merito all'emendamento 8.0.600, è riferito al rischio che si determinino effetti negativi sul fabbisogno dello Stato.

In ordine alle proposte emendative 7.4 e 7.1, prendono quindi la parola il senatore GRILLOTTI (*AN*), per rilevarne il carattere ordinamentale, nonché il senatore MORANDO (*DS-U*), che chiede chiarimenti circa i possibili effetti di estensione della platea dei beneficiari delle agevolazioni per le attività sportive dilettantistiche, al quale replica, infine, il sottosegretario VEGAS, che conferma il carattere non oneroso dei citati emendamenti.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), in merito alla proposta 8.0.20, osserva poi che, pur essendo tale disposizione chiaramente onerosa, essa in-

cide in una materia, quella delle assunzioni dei ricercatori universitari vincitori di concorsi, nella quale si sono succeduti interventi legislativi parziali e contraddittori, mentre sarebbe auspicabile adottare finalmente una normativa organica e coerente.

Il sottosegretario VENTUCCI fa presente che il Governo sta valutando le modalità per un riordino complessivo della normativa di settore nel senso auspicato dal senatore Morando.

In merito all'emendamento 8.0.25, intervengono quindi il senatore FERRARA (*FI*), che sottolinea i problemi di valutazione posti dalla mancata quantificazione degli oneri correlati alla norma in esame, nonché i senatori CADDEO (*DS-U*) e MORANDO (*DS-U*), che segnalano la necessità di acquisire una relazione tecnica in merito, in quanto la proposta citata reca effetti finanziari assai significativi.

Il sottosegretario VENTUCCI precisa che, al di là di aspetti di carattere finanziario, la proposta 8.0.25 mira a dare soluzione ad alcune importanti esigenze di riordino dell'amministrazione del Ministero degli esteri, sulle quali si era registrato già da tempo un ampio consenso sia all'interno del Governo che nella Commissione di merito.

Prende quindi la parola il senatore FERRARA (*FI*) sull'emendamento 8.0.5, evidenziando che da tale disposizione derivano oneri, ancorché limitati, per i quali occorre reperire una copertura finanziaria, come emerso nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria per il 2004, a proposito di un emendamento di analogo tenore.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) concorda con le considerazioni del senatore Ferrara, pur evidenziando che la suddetta proposta, nel merito, appare comunque apprezzabile.

Intervengono quindi il senatore GRILLOTTI (*AN*), il quale fa presente che il citato emendamento 8.0.5 può incentivare la trasmissione telematica dei dati, che risulta essenziale per garantire l'accertamento e la riscossione dei tributi, soprattutto per gli enti locali, nonché il sottosegretario VENTUCCI, che concorda con il senatore Grillotti sulle finalità di semplificazione amministrativa del suddetto emendamento.

Il sottosegretario VEGAS conferma il carattere oneroso della proposta e rileva l'esigenza di affrontare la materia oggetto della stessa in un contesto che ne consenta la quantificazione degli effetti finanziari.

Alla richiesta di chiarimenti del senatore MORANDO (*DS-U*) in ordine agli eventuali contenziosi derivanti dalla risoluzione delle convenzioni di cui alla proposta 8.0.3, replica il sottosegretario VENTUCCI, il

quale esclude l'esistenza di situazioni che possano dar luogo ai suddetti contenziosi.

In merito alla proposta 8.0.100, il sottosegretario VENTUCCI fa presente che la stessa ha effetti positivi dal punto di vista finanziario, in quanto limita la possibilità di creare nuove Camere di commercio (con particolare riferimento alle nuove province recentemente istituite) solo in presenza di un significativo numero di imprese nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali.

Il senatore FERRARA (*FI*) sottolinea che l'istituzione di nuove Camere di commercio comporta comunque oneri per lo Stato, in quanto le stesse, pur essendo formalmente enti di diritto privato, ricevono rilevanti sovvenzioni dallo Stato.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), pur prendendo atto delle indicazioni del Governo sull'asserito carattere non oneroso della proposta 8.0.100, osserva che la stessa mette chiaramente in luce i problemi di carattere finanziario più volte segnalati durante l'esame dei disegni di legge di istituzione delle nuove province recentemente approvati dal Parlamento. Ricorda che tale approvazione fu giustificata nel presupposto che dall'istituzione delle nuove province non derivasse automaticamente l'obbligo di istituire anche sedi decentrate dei vari uffici pubblici, mentre il fatto che il Governo senta la necessità di introdurre la limitazione contenuta nei citati emendamenti dimostra chiaramente l'infondatezza del suddetto presupposto. Del resto, l'articolo 1, comma 2, della legge n. 590 del 1993, richiamato dallo stesso emendamento, fissa espressamente l'obbligo di istituire una Camera di commercio in ogni capoluogo di provincia.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) ritiene che l'emendamento 8.0.100 rechi nuovi o maggiori oneri privi di copertura in relazione all'istituzione di nuove Camere di commercio e preannuncia il proprio voto contrario sull'espressione di un eventuale parere non ostativo sulla suddetta proposta.

In ordine all'emendamento x1.0.1, il senatore MORANDO (*DS-U*) sottolinea con forza la grave anomalia, dal punto di vista costituzionale, dell'introduzione da parte del Governo di norme di delega in un emendamento ad un disegno di legge di conversione di un decreto-legge. Chiede poi chiarimenti circa gli effetti finanziari derivanti dal differimento del termine di cui al comma 7.

Il sottosegretario VENTUCCI precisa che l'introduzione delle suddette norme di delega nell'emendamento x1.0.1 si è resa necessaria per l'impossibilità di recepire le deleghe stesse in un disegno di legge ordinario prima della pausa estiva. Stante il carattere di urgenza delle citate norme di delega, ravvisa quindi la sussistenza di ragioni che giustificano la proposta.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che il comma 7 differisce dal 30 giugno 2004 al 30 ottobre 2004 il termine (previsto dall'articolo 2, comma 53, della legge n. 350 del 2003), per l'adozione dei decreti di aumento dei canoni di concessione demaniale. Poiché la citata norma prevede che, in caso di mancata adozione dei suddetti decreti entro tale termine, i canoni vengano comunque rivalutati del 300 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2004, il suddetto differimento non compromette l'acquisizione delle maggiori entrate previste dalla legge finanziaria per il 2004.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) ritiene che, ancorché tale differimento appaia formalmente corretto e non determini effetti negativi sotto il profilo della competenza, esso, rinviando l'adozione dei decreti (che incidono essenzialmente sui canoni pagati dai concessionari degli stabilimenti balneari) a dopo la stagione estiva, costituisce, nei fatti, una presa d'atto, da parte del Governo, circa l'impossibilità di realizzare le maggiori entrate previste dalla legge n. 350 del 2003.

Ad una richiesta di chiarimenti dei senatori MORANDO (*DS-U*) e FERRARA (*FI*) sugli effetti finanziari dell'emendamento 7.0.100, replica poi il sottosegretario VEGAS, il quale conferma che tale proposta ha effetti di carattere oneroso ovvero reca disposizioni contrarie alle norme di contabilità.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) sottolinea infine il proprio rammarico per il fatto che la Commissione di merito abbia approvato gli emendamenti in esame senza attendere preventivamente il parere della Sottocommissione, creando così evidenti difficoltà di carattere procedurale.

Il presidente AZZOLLINI, alla luce delle considerazioni emerse nel dibattito, ritiene opportuno esprimere avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore, ad eccezione dell'emendamento 8.0.10, per il quale, stante la sostanziale similitudine con la proposta 6.0.2 già esaminata, rileva l'opportunità di rendere un analogo parere non ostativo, condizionato alla riformulazione del limite di impegno ivi previsto da tredicennale a quindicennale.

Esprime, poi, avviso favorevole sulle proposte 7.4 e 7.1, in quanto prive di effetti finanziari, nonché sulla proposta 8.0.23/2, in quanto le risorse richiamate a copertura, ancorché finalizzate ad altri provvedimenti di spesa all'esame del Parlamento, non essendo stati questi ultimi ancora definitivamente approvati, non risultano ancora impegnate, per cui la copertura finanziaria, da un punto di vista formale, appare corretta.

In ordine all'emendamento 8.0.3, ritiene che l'eventuale parere non ostativo dovrebbe essere condizionato alla riformulazione proposta dal relatore. Per quanto concerne la proposta 8.0.100, esprime avviso favorevole, in quanto, sulla base delle indicazioni fornite dal Governo, la stessa sembra restringere la facoltà di istituire nuove Camere di commercio.

Relativamente all'emendamento 8.0.25, propone di rendere parere contrario, senza richiamare l'articolo 81 della Costituzione, ad eccezione della lettera *f*) del comma 1, sulla quale ravvisa, invece, l'opportunità di esprimere parere contrario, ai sensi della suddetta norma costituzionale. Infine, propone di esprimere parere contrario sulla proposta x1.0.1, limitatamente al comma 7, considerati i limitati effetti finanziari della norma suddetta, nonché parere di nulla osta sui rimanenti emendamenti, ivi inclusa la proposta 8.0.30.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), in ordine all'emendamento 8.0.25, sottolinea la necessità di configurare la clausola di copertura finanziaria di cui al comma 4, come limite massimo di spesa.

Sulla base delle considerazioni emerse e dei chiarimenti offerti dai rappresentanti del Governo, il relatore NOCCO (*FI*) illustra, quindi, il seguente schema di parere: «La Commissione programmazione economia, bilancio, esaminati i restanti emendamenti relativi al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sulle seguenti proposte con le seguenti rispettive condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che alla proposta 1.0.100, al comma 18, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003.» e alla tabella D, alla prima colonna, le parole: «al 31-12-2001» siano sostituite dalle seguenti: «al 31-12-2002» e alla quarta colonna, le parole «Anni 1998 (1)-2000-2001» siano sostituite dalle seguenti: «Anni 1999 (1)-2000-2001»; che alla proposta 8.0.10, al comma 1, le parole «di durata quindicennale» siano sostituite dalle seguenti: «della durata di tredici anni»; che alla proposta 8.0.3 sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 367 del 1990, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 1991, le parole: «di lire», siano sostituite dalle seguenti: «fino a lire». Esprime inoltre parere contrario sulla proposta 8.0.25 condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla soppressione della lettera *f*) del comma 1 nonché alla sostituzione, al comma 4, delle parole: «pari complessivamente ad euro 199.765 per l'anno 2004, ad euro 199.765 per l'anno 2005 e ad euro 199.765 per l'anno 2006» con le seguenti: «nel limite complessivo di euro 199.765 a decorrere dall'anno 2004».

A parziale rettifica del parere già reso sull'emendamento 1.0.500 esprime altresì parere di nulla osta sulla suddetta proposta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione del subemendamento 1.0.500/107, sul quale la Commissione esprime parere di nulla osta condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento, dopo le parole: «non danno luogo» delle seguenti: «alla correzione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo di pensionamento né» nonché alla soppressione dell'ultimo periodo.

La Commissione rileva, infine, che gli emendamenti 2.100, 4.100, 8.100 e 1.200 recepiscono le condizioni poste dalla Commissione in relazione al testo, esprime parere contrario sulla proposta x1.0.1 (limitatamente al comma 7), parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.0.600 (testo 2), 7.0.100, 8.0.20, 8.0.23, 8.0.23/1, 8.0.701, 8.0.16, 8.0.27, 8.0.5, 8.0.600, 8.0.801 e x1.0.1/3 nonché parere di nulla osta sulle restanti proposte esaminate.».

Con l'avviso favorevole dei rappresentanti del GOVERNO, la Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 18.

FINANZE E TESORO (6^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 2004

44^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Costa, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alle Commissioni 5^a e 8^a riunite:

(3011) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione ed il rilancio dell'Alitalia: parere favorevole con osservazione.

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 2004

58^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ida D'Ippolito, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alle Commissioni riunite 5^a e 8^a:

(3011) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione ed il rilancio dell'Alitalia: parere favorevole con osservazioni.

IGIENE E SANITÀ (12^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 2004

45^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Boldi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 9^a Commissione:

(3010) *Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca:* parere favorevole con osservazioni;

alle Commissioni 1^a e 2^a riunite:

(414-B) CONSOLO. – *Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cè ed altri; Conti; Conti; Di Virgilio e Palumbo: rimessione alla sede plenaria.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 8 luglio 2004, ore 14,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa (1281-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- e della petizione n. 541 ad esso attinente.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – Istituzione della provincia autonoma dell'arcipelago campano (91).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- BUCCIERO ed altri. – Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei conti (1709).
- BERGAMO ed altri. – Contributo statale all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, con destinazione all'Istituto formativo per disabili e disadattati sociali (1283).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia autonoma l'Arcipelago delle isole minori (1359).
- EUFEMI ed altri. – Modificazioni al comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici (1977).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano (2307).
- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenza*).
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014)
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).
- e delle petizioni nn. 485 e 557 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di governo regionale (1941).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione (2025).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Modifica all'articolo 126 della Costituzione (2651).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto-componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).
- GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa (394).
- ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
- TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).
- MAGRI – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).
- IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).
- BATTISTI.- Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
- DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).
- e della petizione n. 123 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).

- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).
- FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
- TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).
- DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).
- BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).

VIII. Esame del disegno di legge:

- BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 8 luglio 2004, ore 8,30 e 14

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- CUTRUFO ed altri. – Modifica della legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di responsabilità civile dei magistrati (360).
- BOREA. – Norme sulla responsabilità dei magistrati e sul diniego di giustizia (1427).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Responsabilità civile dei magistrati (1537).
- TOMASSINI. – Responsabilità civile del giudice (2537).

- Delega al Governo per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari (1296-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 17 dicembre 2003, dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- Delega al Governo per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari (1296-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 17 dicembre 2003, dell'articolo 1, comma 2, nonchè dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 2004, dell'articolo 8 del testo proposto dalla 2ª Commissione permanente per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- GENTILE ed altri. – Istituzione della Corte di appello, della Corte di assise d'appello, del tribunale di sorveglianza e del tribunale per i minorenni di Cosenza (2811).
- Deputati KESSLER ed altri. – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2958) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- ALBERTI CASELLATI. – Istituzione in Padova di una sezione distaccata della corte d'appello di Venezia (2964).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MAGNALBÒ. – Norme per favorire il recupero da parte del proprietario di refurtiva sottoposta a sequestro (1947).
- MORO. – Modifica dell'articolo 1831 del codice civile in materia di chiusura del conto corrente (2139).
- Delega al Governo per l'istituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (2516) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale (2595) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (2894) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).
- CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).
- GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna (1710).

- MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (1843).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CORATO ed altri. – Modifica all'articolo 639 del codice penale in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui (1639).
- VALDITARA – Modifica del codice penale in materia di deturpamento di cose altrui (2851).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti bancari (1368).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti bancari (839).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale concernenti la Corte di cassazione (2527) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per Cassazione (2691).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALERNO ed altri. – Reintroduzione del reato di oltraggio riferito ad alcune figure di pubblico ufficiale (2007).
- DELOGU ed altri. – Modifica dell'articolo 597 del codice penale, in materia di aumento di pena e di perseguibilità d'ufficio del reato di ingiuria se commesso in danno di pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni (2826) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
- FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche al codice di procedura civile (2430) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni*

di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa).

- CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile (487).
- COSTA. – Modifica degli articoli 591-*bis* e 591-*ter* del codice di procedura civile (836).
- CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo (1438).
- MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada (2047).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate (1930-42-294-302-789-926-1118-1397-1445-1541-1542-1554-1783-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri; modificato dal Senato con l'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Acciarini ed altri; Ripamonti; Ripamonti ed altri; Pace ed altri; Chincarini ed altri; Acciarini ed altri; Bucciero ed altri; Bongiorno ed altri; Peruzzotti ed altri; Centaro ed altri; Specchia ed altri; Zancan ed altri e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).*

BILANCIO (5^a)

Giovedì 8 luglio 2004, ore 9 e 15

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- TAROLLI ed altri. – Interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale (3018).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente: «Atto di indirizzo recante definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2004» (n. 365).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 8 luglio 2004, ore 8,45

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) (n. 112).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIOVANELLI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale dello Stato, delle regioni e degli enti locali (188).
- TURRONI. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale (900).
- SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di contabilità ambientale nella pubblica amministrazione (958).

II. Esame del disegno di legge:

- MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale per gli enti locali e delega al Governo per la definizione delle caratteristiche dei documenti di contabilità ambientale (2385).
-

